



**Università degli Studi di Padova**

**Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto**

**Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario**

**Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica**

**Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza**

**Anno Accademico 2023/2024**

**Violenza di genere: approcci giuridici e medico-legali per una  
risposta efficace e risolutiva**

**Relatrice: Ch.ma Prof.ssa Luciana Caenazzo**

**Laureanda: Elena Morbiato**

**Matricola: 1233635**

*Ai miei genitori, a mio fratello  
Linfà della mia esistenza, mio  
intero cuore e porto sicuro.*

*A me stessa, ai miei successi  
e alla mia determinazione.*

*Alla mia amica del Cuore  
Anna, ovunque tu sia.*

## INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>1</b>
--------------------------	----------

### CAPITOLO PRIMO

#### CONTESTUALIZZAZIONE DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE

1. Definizione e caratteristiche della violenza di genere .....	5
1.1 Il concetto di violenza.....	5
1.2 Il concetto di genere.....	7
1.3 Il concetto di violenza di genere.....	7
1.4 Definizione ONU violenza di genere.....	9
1.5 Le conseguenze.....	10
2. Quadro normativo italiano: dal codice Rocco ai giorni nostri.....	11
3. La Convenzione di Istanbul e la normativa europea .....	21
4. Indagine statistica relativa alla violenza di genere nel contesto italiano.....	27

### CAPITOLO SECONDO

#### I MOLTEPLICI VOLTI DELLA VIOLENZA DI GENERE

1. La violenza domestica.....	36
1.1 La violenza fisica.....	38
1.2 La violenza economica.....	38
1.3 La violenza psicologica.....	39
2. I maltrattamenti.....	41
3. La violenza sessuale.....	45
4. Lo stalking.....	49

4.1 Il cyberstalking.....	52
5. Il femminicidio.....	54
6. Le mutilazioni genitali femminili.....	60
7. Il matrimonio forzato.....	64

## **CAPITOLO TERZO**

### **IL RUOLO DELLA MEDICINA LEGALE NELLA GESTIONE DELLE TRACCE BIOLOGICHE E NEL SUPPORTO ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE**

1. In quali tipologie di violenza la medicina legale assume un ruolo cruciale.....	67
2. Procedure medico-legali nella repertazione delle tracce biologiche.....	70
2.1 Tecniche di raccolta delle prove.....	70
2.2 Tecniche d'identificazione delle prove .....	72
2.3 Catena di custodia delle prove biologiche.....	76
3. La prova del DNA nelle indagini di violenza di genere.....	78
4. Assistenza sanitaria per le vittime di violenza.....	83
4.1 L'accesso in pronto soccorso e il triage infermieristico.....	83
4.2 Accertamento e valutazione medico-legale delle vittime di violenza sessuale.....	85
4.3 Accertamento e valutazione medico-legale delle vittime di violenza fisica.....	88
4.4 Accertamento e valutazione medico-legale delle vittime di stalking.....	92
5. Strutture e servizi di supporto per le vittime.....	94
5.1 Il Codice Rosa.....	94
5.2 I Centri Antiviolenza.....	96

## **CAPITOLO QUARTO**

### **UN EMBLEMATICO CASO DI VIOLENZA DI GENERE: IL FEMMINICIDIO DI YARA GAMBIRASIO**

1. I femminicidi risolti attraverso l'esame del DNA.....	100
1.1 Il delitto dell'Olgiata.....	100
1.2 Il delitto di Elisa Claps.....	101
2. Il caso di Yara Gambirasio; excursus storico-cronologico della vicenda.....	103
2.1 Il ritrovamento del corpo e le indagini effettuate.....	105
2.2 La pronuncia della Corte d'Assise di Bergamo.....	111
2.2.1 I motivi di appello.....	116
2.2.2 La sentenza della Corte di Cassazione.....	119
 <b>CONCLUSIONI .....</b>	<b>123</b>
 <b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>126</b>
 <b>RINGRAZIAMENTI.....</b>	<b>136</b>

## INTRODUZIONE

La violenza di genere rappresenta un fenomeno pervasivo e complesso, con radici storiche, sociali e culturali che attraversano epoche e società diverse. Si manifesta come una violazione dei diritti fondamentali della persona, incidendo gravemente sulla dignità e sulla libertà degli individui, in particolare delle donne, le quali ne sono le principali vittime. Questo fenomeno si colloca al centro delle riflessioni giuridiche e sociali contemporanee, richiedendo un approccio multidisciplinare per comprendere le sue dinamiche e proporre soluzioni adeguate.

La presente dissertazione si propone di analizzare il fenomeno della violenza di genere sotto diversi aspetti, dalla definizione e inquadramento normativo, al ruolo cruciale della medicina legale nella gestione delle prove fino al supporto per le vittime.

Più in particolare, il primo capitolo è orientato alla contestualizzazione del fenomeno della violenza di genere con particolare riferimento alla definizione e alle caratteristiche della stessa.

La violenza di genere può essere definita come qualunque atto volto a danneggiare fisicamente, psicologicamente o emotivamente una persona in ragione del suo genere, che, in base a strutture sociali e culturali, determina una posizione di disuguaglianza. Essa comprende una vasta gamma di atti, tra cui violenza fisica, sessuale, economica, psicologica e forme di controllo coercitivo. È importante sottolineare che questa violenza non è limitata all'ambito domestico o familiare, ma si manifesta anche in contesti pubblici, lavorativi e virtuali.

Il concetto di violenza va oltre la semplice violenza fisica o sessuale ed è profondamente radicato in dinamiche di potere che riflettono la disuguaglianza storica tra uomini e donne. In tal senso è possibile affermare che non si tratti soltanto di una questione di atti individuali, ma anche di strutture sociali che permettono e perpetuano la subordinazione di determinate categorie.

Come vedremo, anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha definito la violenza di genere come “qualunque atto di violenza che provochi o possa provocare danno fisico, sessuale o psicologico o sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.”

In Italia, l'attuale quadro normativo sorretto dalla legge n. 66 del 1996, si è fortemente distaccato dalla precedente normativa prevista dal c.d. Codice Rocco, in cui la violenza sessuale contro le donne era vista principalmente come un reato contro la morale pubblica, piuttosto che contro la persona, riflettendo la preminente visione patriarcale della società dell'epoca.

Un passo cruciale nel contrasto alla violenza di genere è rappresentato dall'adesione dell'Italia alla Convenzione di Istanbul, firmata nel 2011 e ratificata nel 2013. Questa convenzione, promossa dal Consiglio d'Europa, rappresenta il primo strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale che mira a prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica

Anche la normativa dell'Unione Europea ha dato un contributo fondamentale al rafforzamento della protezione delle vittime di violenza di genere. La direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, prevede che gli Stati membri garantiscano che le vittime di violenza di genere ricevano informazioni, supporto e protezione adeguata nel corso delle procedure penali. Essa promuove inoltre un approccio sensibile al genere, riconoscendo che le vittime hanno esigenze particolari.

Nel secondo capitolo è orientato il *focus* sui i molteplici volti della violenza di genere, ed in particolare alle varie forme che essa può assumere. Tra le principali manifestazioni vi sono, infatti, la violenza domestica, che include maltrattamenti fisici, psicologici ed economici; lo stalking e il cyberstalking, forme di persecuzione fisica o virtuale che possono avere gravi conseguenze psicologiche per le vittime, ed infine, il femminicidio, che rappresenta l'estrema forma di violenza contro le donne. Verrà, inoltre, posta l'attenzione sul fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni forzati, forme di violenza culturale che ancora persistono in alcune comunità.

Il terzo capitolo è dedicato all'analisi del ruolo della medicina legale nella gestione delle prove biologiche e nel supporto alle vittime di violenza di genere. In particolare, verranno esaminate le procedure medico-legali per la raccolta e l'identificazione delle tracce biologiche, che rivestono un'importanza cruciale nelle indagini di violenza di genere. La prova del DNA è spesso determinante per l'identificazione dei responsabili e per assicurare che i crimini vengano perseguiti in modo efficace. Inoltre, verranno esaminate

le strutture di supporto per le vittime, come il Codice Rosa e i Centri Antiviolenza, che forniscono assistenza medica e psicologica alle donne che hanno subito violenza.

Infine, il quarto capitolo si è concentrato su un caso emblematico di violenza di genere: il femminicidio di Yara Gambirasio. Questo tragico evento ha scosso l'opinione pubblica italiana e ha messo in evidenza l'importanza delle indagini scientifiche e della medicina legale nel risolvere casi di violenza. Inoltre, verranno esaminati altri femminicidi risolti attraverso l'esame del DNA, come il delitto dell'Olgiate e quello di Elisa Claps, casi che dimostrano l'efficacia della prova scientifica nel perseguire la giustizia e nel contrastare la violenza di genere.

Questo lavoro si propone, quindi, di offrire un quadro completo e approfondito del fenomeno appena evidenziato, analizzando le sue manifestazioni, il quadro normativo di riferimento e il ruolo della medicina legale nella lotta contro questo grave problema sociale



## **CAPITOLO PRIMO**

### **CONTESTUALIZZAZIONE DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE**

La violenza di genere costituisce una grave violazione dei diritti umani delle donne, portando a una rottura radicale nei rapporti tra individui e spingendo gli uomini a prevaricare e discriminare le donne; questo crea un meccanismo sociale che costringe le donne a vivere in una posizione subordinata rispetto agli uomini. Per combattere questa forma di violenza, oltre alle leggi, sono necessarie strategie efficaci di prevenzione ed educazione.

La violenza contro le donne sta diventando un fenomeno sempre più diffuso nell'ambito della famiglia e in tutta la società, per cui è indispensabile affrontare seriamente il problema per eliminare o almeno ridurre gli effetti negativi prodotti da questo tipo di violenza, che va punita non solo quando si presenta sotto le forme più brutali e disumane, ma anche quando assume l'aspetto del ricatto morale e della violenza psicologica.

Gli aggressori appartengono a tutte le classi sociali, a tutti i ceti economici e culturali; sono spesso mariti, fidanzati, compagni di vita e padri, seguiti dagli amici, vicini di casa, conoscenti stretti, colleghi di lavoro o di studio, i quali colpiscono adulti e minori, sul lavoro e in famiglia.

Inoltre, è importante sottolineare che, al fine di evitare stereotipi distorti e dannosi per la società, queste forme di violenza non sono commesse solamente da individui considerati "devianti", come tossicodipendenti, migranti, o persone ai margini della società, in realtà, possono essere commesse anche da individui considerati "normali".

In vari paesi, le giovani donne possono diventare vittime di matrimoni forzati, matrimoni riparatori, o essere costrette alla schiavitù sessuale. Altre forme di violenza includono le mutilazioni genitali femminili, lo stiramento del seno, le morti causate dalla dote e lo stupro in contesti di guerra o basati sull'etnia. Questo fenomeno sta acquisendo dimensioni globali e non è sufficiente attribuirlo alla frustrazione maschile, alla mancanza di realizzazione personale, alle difficoltà lavorative o di vita, o all'insoddisfazione generale. È necessario andare più in profondità per identificare le cause nelle disuguaglianze di genere e nella mancanza di parità di diritti tra uomini e donne, nel

rifiuto alle donne di autodeterminarsi e di prendere decisioni in base ai propri interessi e bisogni.

È necessario affrontare la violenza maschile contro le donne non solo come un crimine punibile con pene severe, ma anche come un problema radicato in contesti sociali e culturali che richiede un intervento educativo e la costruzione di nuovi modelli culturali. Questo approccio potrebbe smantellare stereotipi senza fondamento scientifico, come il mito maschilista della virilità che giustifica la violenza sulle donne, la riduzione della sessualità a mero atto genitale che oggettivizza le donne e la desensibilizzazione nei confronti della violenza che mina le resistenze morali. Per evitare che la violenza sulle donne resti marginale e per influenzare il modo in cui gli uomini concepiscono sé stessi e le donne, è essenziale investire nella prevenzione. Quando emergono segnali di relazioni disfunzionali o comportamenti inappropriati nei contesti familiari, di coppia o sociali, è cruciale intervenire prontamente. Le donne che subiscono violenza devono rivolgersi ai centri antiviolenza per ricevere supporto psicologico e legale. È altresì fondamentale garantire una maggiore severità e tempestività nel processo giudiziario, considerando che molte vittime denunciano i loro aggressori; eppure, spesso le denunce vengono archiviate o i processi si protraggono per anni. È cruciale contrastare il fenomeno delle violenze domestiche sommerse, che rimangono spesso non denunciate. La lotta contro la violenza sessuale richiede un'educazione alla sessualità e all'amore, fondata sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle differenze di genere. La domanda d'amore non deve mai implicare coercizione o violazione della libertà dell'altro, ma deve essere intesa come un dono di libertà reciproca.<sup>1</sup>

## **1. Definizione e caratteristiche della violenza di genere**

### **1.1 Il concetto di violenza**

La parola "violenza" ha una connotazione emotiva negativa, che suscita immediatamente un giudizio sfavorevole su ciò che viene etichettato come violento. Affinché questa connotazione negativa possa essere attenuata o eliminata, diventa necessario aggiungere aggettivi quali "violenza legittima", "violenza necessaria", o "violenza giustificata".

---

<sup>1</sup> Root. (2019, February 1). *Violenza contro le donne nella società contemporanea - Lettere dalla facoltà*. Lettere Dalla Facoltà. <https://letteredallafacolta.univpm.it/violenza-contro-le-donne-nella-societa-contemporanea/>

Questo fenomeno si collega all'idea, ampiamente sostenuta, che l'identificazione culturale, sociale e giuridica di ciò che costituisce violenza, e quali comportamenti vengono considerati come tali, riflette il potere dei gruppi sociali ed economici dominanti nel determinare la prospettiva su ciò che è violento o meno. In altre parole, etichettare un comportamento come violento o considerare certe azioni come manifestazioni di violenza è già di per sé un giudizio di valore negativo. La determinazione di quali azioni siano unanimemente o prevalentemente considerate violente all'interno di una comunità dipende non solo dalla natura intrinseca di tali azioni, ma anche dai valori morali diffusi in quella comunità, i quali sono influenzati in vari modi dai gruppi sociali ed economici dominanti.

In termini generali, si possono individuare tre concetti di violenza:

- uno ampio, che include tutto ciò che provoca danni fisici, psicologici o economici agli altri;
- uno più ristretto, che limita la violenza all'uso della forza fisica;
- uno discreto, che comprende le minacce oltre all'uso effettivo della forza fisica.

Secondo il primo concetto, rientrano nella categoria degli atti violenti non solo le aggressioni fisiche, ma anche la violenza economica (come il controllo o la limitazione dell'accesso a risorse materiali) e la violenza psicologica (come l'isolamento o l'umiliazione ripetuta).

La nozione più ristretta, comunemente adottata nei sistemi giuridici, associa la violenza esclusivamente all'uso della forza fisica, mentre quella discreta considera anche le minacce e talvolta altre forme di violenza verbale come atti violenti.

La letteratura femminista ha evidenziato come il concetto di violenza sia strettamente legato al genere, con modelli di violenza diversificati tra uomini e donne, e fortemente associati alla mascolinità. Questa genderizzazione della violenza comporta spesso che gli uomini siano gli autori degli atti violenti e le donne le vittime. Tuttavia, ciò non implica che ogni atto violento sia perpetrato dagli uomini contro le donne, ma piuttosto solleva la questione se ogni atto violento degli uomini contro le donne possa essere considerato, in qualche modo, una forma di violenza di genere, il cui significato dipende dall'interpretazione data a quest'ultima espressione.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Francesca Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in "Diritti umani e diritto internazionale, Rivista quadrimestrale" 1/2017, pp. 8-23, doi: 10.12829/86203

## **1.2 Il concetto di genere**

La tesi più comune afferma che il concetto di "genere" comprende le aspettative, i ruoli sociali e altre caratteristiche associate culturalmente all'appartenenza a uno dei due sessi. Questa definizione predominante, sebbene non universale, presenta sfumature diverse che influenzano le opinioni sulle dinamiche di apprendimento e imposizione dei ruoli di genere e sul loro valore sociale.

Secondo un primo approccio, il genere è considerato un costrutto sociale che spesso svantaggia le donne, le quali sono storicamente in posizione di inferiorità o subordinazione. Tuttavia, poiché la distinzione di genere è influenzata dalla società, può essere modificata e dovrebbe aspirare a una società priva di distinzioni di genere. Alcune teorie, specialmente quelle basate sulle teorie dell'apprendimento sociale, considerano il genere come il risultato delle norme parentali, dei coetanei e della cultura.

Queste norme e ruoli di genere vengono interiorizzati dalle persone e talvolta vengono percepiti come parte della loro personalità. Alcune teorie psicoanalitiche, ad esempio, ritengono che il genere si sviluppi in risposta all'educazione parentale durante l'infanzia.

Il concetto di genere non riguarda solo singoli individui, ma è condiviso da un gruppo di individui dello stesso sesso. Alcuni movimenti femministi, noti come femminismo della differenza, sostengono la valorizzazione delle caratteristiche specifiche del genere femminile. Tuttavia, questa prospettiva può anche portare a un'idea di determinismo di genere, in cui le differenze tra i sessi sono considerate fisse e universali.

Al contrario, alcune posizioni criticano l'idea di un genere unitario e sostengono la varietà delle identità di genere e delle loro espressioni sociali, tale varietà potrebbe complicare la definizione di politiche femministe universali.

Infine, la questione della definizione del genere dipende anche dalla variazione sociale e culturale delle aspettative e dei ruoli di genere, nonché dalla crescente consapevolezza delle identità transgender e di altre identità di genere non binarie.<sup>3</sup>

## **1.3 Il concetto di violenza di genere**

Esistono molteplici definizioni di 'violenza di genere' o 'violenza fondata sul genere', tuttavia possiamo dare diverse interpretazioni al concetto di 'violenza di genere',

---

<sup>3</sup> Francesca Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in "Diritti umani e diritto internazionale, Rivista quadrimestrale" 1/2017, pp. 8-23, doi: 10.12829/86203

evidenziandone le differenze tra di esse. Tutte le interpretazioni hanno in comune il fatto di rappresentare forme di violenza che contribuiscono a mantenere una struttura sociale binaria basata sul genere, caratterizzata da discriminazione, dominio o oppressione degli uomini sulle donne.

La prima interpretazione considera la violenza come sempre genderizzata, cioè legata al genere, con comportamenti violenti associati prevalentemente alla mascolinità, senza limitarsi alla violenza contro le donne ma includendo anche violenze tra maschi o da parte di donne. Tuttavia, questa interpretazione non permette di discriminare specificamente la violenza di genere come categoria concettuale autonoma.

La seconda interpretazione considera la violenza come il genere che è. Il genere, come abbiamo visto, è imposto e non scelto: è un insieme di aspettative, ruoli, valutazioni che costringono l'individuo. Qui, ovviamente, la violenza in gioco è una violenza di tipo psicologica, non è una violenza in senso stretto, ma piuttosto una suggestione, persuasione, manipolazione, eterodeterminazione, il cui esito è comunque costrittivo e può essere considerato come dannoso; cioè il concetto stesso di genere che impone, principalmente di natura psicologica e che riguarda le aspettative sociali e i ruoli imposti dall'identità di genere. Tuttavia, questa interpretazione solleva il problema di definire cosa costituisca esattamente una violenza di genere, poiché qualsiasi condizionamento sociale può essere considerato una forma di violenza.

La terza interpretazione si riferisce alla violenza diretta verso coloro che non si conformano ai ruoli di genere attesi per il loro sesso biologico, come ad esempio la violenza contro i transessuali o le punizioni inflitte a bambini che non rispettano le norme di genere. Questo tipo di violenza è spesso giustificato culturalmente, ma la Convenzione di Istanbul esclude tali giustificazioni.

La quarta interpretazione, detta "violenza basata sul genere", si riferisce alla violenza diretta contro un individuo in base al suo genere. Questo concetto è strettamente legato al primo, ma si distingue perché la violenza è principalmente esercitata dagli uomini contro le donne. Tuttavia, la definizione di questa categoria presenta sfide nel determinare se un atto violento sia basato sul genere o meno, e in che misura il genere delle vittime sia rilevante.

In conclusione, si è tentato di mostrare come siano isolabili diversi concetti di violenza di genere: i primi due (violenza genderizzata e violenza del genere), pur rivestendo

un'indubbia utilità teorica e pratica, risultano troppo ampi e non idonei a configurare la violenza di genere come una categoria concettuale autonoma; il terzo (violenza per il genere), pur essendo chiaramente determinato ed avendo un evidente valore sociologico, non individua un insieme tipico di illeciti, ma dipendendo dalle finalità di una certa condotta, si presta ad una varietà di realizzazioni; infine, il quarto concetto (violenza basata sul genere), probabilmente il più diffuso all'interno dei documenti normativi dedicati al tema, pone notevoli problemi di chiarificazione. In particolare, risulta arduo stabilire che cosa abbiano in comune tutti i differenti illeciti che la letteratura riconduce a quello che abbiamo denominato 'violenza basata sul genere'.

Il criterio della frequenza statistica forse è sufficiente, ma di certo non è necessario: anche se si conviene che tutte le violenze che colpiscono esclusivamente o prevalentemente le donne siano di genere.

Può, allora, sembrare opportuno correggere il criterio statistico, integrandolo o sostituendolo con il criterio della subordinazione. Per questo criterio una violenza è diretta contro una donna in quanto donna, se è, in qualche modo, strumentale al mantenimento dell'oppressione/subordinazione femminile, intesa come l'oppressione/subordinazione di tutto il genere femminile. Si tratta, però, di un criterio che, come si è detto, appare in buona misura indeterminato, infalsificabile e che, soprattutto, rischia di qualificare ogni violenza contro le donne come violenza fondata sul genere.<sup>4</sup>

#### **1.4 Definizione ONU violenza di genere**

L'Assemblea Generale, riconoscendo l'urgente necessità di estendere universalmente alle donne i diritti e i principi riguardanti l'uguaglianza, la sicurezza, la libertà, l'integrità e la dignità di tutti gli esseri umani, considerando che tali diritti e principi sono sanciti negli strumenti del diritto internazionale, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e la Convenzione contro la tortura e altre forme di trattamento crudele, inumano o degradante, nel 1993 ha dato vita alla "Dichiarazione

---

<sup>4</sup> Francesca Poggi, Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale, in "Diritti umani e diritto internazionale, Rivista quadrimestrale" 1/2017, pp. 8-23, doi: 10.12829/86203

sull'eliminazione della violenza contro le donne” al fine di rafforzare questo processo di contrasto alla violenza di genere.

L'art 1 di tale Dichiarazione così recita: “L'espressione "violenza contro le donne" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.”

La violenza di genere può manifestarsi, infatti, in molteplici volti come:

- La violenza fisica
- La violenza sessuale
- La violenza psicologica
- La violenza economica
- La violenza domestica
- Lo stalking
- Le percosse
- Le mutilazioni genitali femminili
- Il matrimonio forzato <sup>5</sup>

## **1.5 Le conseguenze**

La violenza o il maltrattamento lasciano segni duraturi sia sul corpo che sulla mente di chi li subisce. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la violenza contro le donne rappresenta una grave problematica di salute, con conseguenze paragonabili a quelle del cancro e superiore agli incidenti stradali e alla malaria.

Le conseguenze della violenza si riflettono su diversi aspetti della salute, inclusi quelli fisici, riproduttivi, psicologici e relazionali. Sul piano fisico, si possono riscontrare fratture, abrasioni, ustioni e altre patologie, mentre sul piano riproduttivo si possono verificare complicanze durante la gravidanza, aborti indotti, infezioni e altri problemi sessuali. Dal punto di vista psicologico, le vittime possono manifestare depressione,

---

<sup>5</sup> *Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova | Strumenti internazionali: Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993).* (n.d.). [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27)

ansia, disturbo post-traumatico da stress, disturbi del sonno e dell'alimentazione e ideazione suicidaria.

Il disturbo da stress post-traumatico è comune nei casi di violenza, caratterizzato da ricordi intrusivi dell'evento traumatico, evitamento di situazioni correlate all'evento e alterazioni dell'umore e della reattività. È importante sottolineare che le vittime non sono deboli o malate, ma spesso sviluppano disturbi a seguito della violenza subita. Inoltre, possono manifestare comportamenti disfunzionali come abuso di sostanze o autolesionismo, e le relazioni interpersonali possono essere compromesse da isolamento, colpevolizzazione e difficoltà nell'occuparsi dei figli.

In conclusione, la violenza ha gravi conseguenze sulla salute fisica, riproduttiva, psicologica e relazionale delle vittime, le quali necessitano di sostegno psicologico e terapeutico per affrontare gli esiti traumatici della violenza subita. <sup>6</sup>

## **2. Quadro normativo italiano: dal codice Rocco ai giorni nostri**

Il nostro ordinamento dispone di una disciplina completa per fronteggiare il fenomeno della violenza contro le donne. Gli strumenti normativi messi a disposizione sono di diversa natura e vengono disciplinati da varie fonti legislative: Codice penale, Codice di procedura penale, Codice civile ed alcune leggi speciali; sono il risultato di una lunga evoluzione normativa che ha visto il legislatore intervenire più volte, anche in adempimento degli obblighi internazionali, per garantire una maggior tutela alle vittime. A partire dal Codice penale Rocco, dal nome del Ministro di grazia e giustizia del Governo Mussolini che principalmente ne curò l'estensione, Alfredo Rocco, del 1930, si assiste ad una concezione etico-culturale della famiglia improntata a criteri di disuguaglianza tra i coniugi e a rigidi schemi di tipo patriarcale che prevedono la subordinazione e la netta inferiorità della donna rispetto all'uomo.

Nel libro II ("Dei delitti in particolare"), titolo XI ("Dei delitti contro la famiglia") veniva disciplinato il delitto di adulterio, art 559 c.p. e di concubinato, art 560 c.p.; nel caso in cui l'adulterio fosse stato commesso dalla donna, essa veniva punita con la reclusione fino ad un anno se occasionale, e fino a due anni se trattavasi di "relazione adulterina".

---

<sup>6</sup> Katia Demofonti. (2014). Violenza contro le donne: Violenza da parte del partner e violenza sessuale contro le donne. *Informativa OMS, n 239*.  
[https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_3664\\_listaFile\\_itemName\\_10\\_file.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3664_listaFile_itemName_10_file.pdf)



Mentre l'adulterio commesso dal marito, sia occasionale che continuativo, non era punito; solo nel caso che egli arrivasse a tenere «una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove» scattava l'ipotesi delittuosa.

Nel 1961 la Corte costituzionale respinse la questione di legittimità costituzionale della norma e, richiamandosi alle valutazioni compiute dal legislatore del 1930 e sulla base della comune coscienza sociale, affermò che l'adulterio della moglie era ben più grave rispetto a quello del marito (Corte Costituzionale 23/11/1961).<sup>7</sup>

Si dovette attendere il 1968, allorché la Corte costituzionale, con due sentenze, dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 599-560 Codice penale (n. 126 del 19/12/68 C)<sup>8</sup>, riconoscendone il contrasto con il principio di eguaglianza tra i coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione, il quale afferma:

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”<sup>9</sup>

Un altro ambito in cui la legge penale aggravava, anziché alleviare la situazione di vulnerabilità della donna, era quello disciplinato dalle norme, di chiara matrice maschilista, sulla violenza allora detta carnale, artt. 519 ss. c.p.:

“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.”<sup>10</sup>

Inoltre, all'interno del Codice Rocco spiccava, in particolare, l'art. 544 c.p. che disciplinava l'istituto del matrimonio riparatore, il quale estingueva i reati di violenza sessuale posti in essere nei confronti di una donna, nel caso in cui lo stupratore accettasse di sposarla.

Fino agli anni 90, quindi, in Italia, la violenza del partner era vista come un «fatto privato», tollerato, che doveva restare all'interno delle mura domestiche. Si pensi al fatto che fino al 1996 lo stupro era considerato un delitto contro la morale pubblica e il buon costume, e non già contro la libertà personale e l'autodeterminazione sessuale della

---

<sup>7</sup> Corte cost. 23 novembre 1961 n. 64, pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 2 dicembre 1961.

<sup>8</sup> Corte Cost. 19 dicembre 1968 n.126, in Giur. Cost.

donna. Infatti, solo grazie alla legge n. 66 del 1996 il reato di violenza sessuale venne considerato delitto contro la libertà personale e inserito tra i reati contro la persona.<sup>11</sup>

Grazie a suddetta riforma, venne introdotto il reato di violenza sessuale, previsto all'art. 609 bis c.p. "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona  
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi"

Il marito, precedentemente, invece, veniva condannato solo per delitti minori (percosse, lesioni, o minacce) ma non per stupro, purché si fosse contenuto a compiere atti sessuali *secundum naturam*. In merito ai fatti di ingiuria, percosse e lesioni personali commessi nelle relazioni intra coniugali, ma a lungo coperti dall'ombrello protettivo di uno *ius corrigendi*, fu riconosciuto, quale causa di giustificazione ex art. 51 c.p., in termini generosi dalla nostra giurisprudenza a favore dei mariti nei confronti delle mogli (oltre che a favore dei genitori nei confronti dei figli), fino alle soglie della riforma del diritto di famiglia del 1975.<sup>12</sup>

Un altro reato in rilievo era il delitto d'onore: omicidio e lesione personale a causa di onore, art 587 c.p.: "Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

---

<sup>11</sup> Legge 15 febbraio 1996, n. 66

<sup>12</sup> Legge 19 maggio 1975, n. 151. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1982) in (GU n.135 del 23-05-1975)

Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto previsto dall'articolo.”

Per causa d'onore potevano essere commessi, con significativa riduzione di pena, omicidi, delitti di aborto, infanticidi, lesioni personali e abbandono di neonato

Il legislatore intervenne con la legge 5 agosto 1981, n. 442, abrogando sia il delitto d'onore che il matrimonio riparatore.

Nel percorso di evoluzione del quadro normativo si inserisce poi la legge 4 aprile 2001, n. 154,<sup>13</sup> «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», con la quale è stato introdotto nel Codice civile il titolo IX bis dedicato agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, previsti dagli articoli 342 bis c.c. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) e 342 ter c.c. (Contenuto degli ordini di protezione).

Un notevole avanzamento nel contrasto alle discriminazioni contro le donne e più in generale, fondate su identità di genere e orientamento sessuale, era contenuto nel disegno di legge governativo n. 2169 del 2007 che proponeva tre livelli integrati di intervento:

misure di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza in famiglia, riconoscimento dei diritti delle vittime della violenza, rafforzamento della tutela penale e ampliamento della tutela processuale sia penale che civile.

Il disegno di legge prevedeva anche l'estensione dei reati di cui alla c.d. Legge Mancino (n. 205 del 1993) alle discriminazioni fondate “sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere”. E' stato attuato dal legislatore solo parzialmente con il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 (“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” convertito dalla legge n. 38 del 23 aprile 2009)<sup>14</sup> che ha introdotto nel codice penale con l'art.612 bis la punizione degli “atti persecutori”, sulla falsariga delle normative estere sullo stalking, con lo scopo di sanzionare gli episodi di molestie e minacce reiterati, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali, lesioni o addirittura l'omicidio.

Inoltre, tale legge, oltre all'introduzione del nuovo reato, ha previsto alcune ipotesi di “contorno” per rafforzare la tutela offerta alla vittima di atti persecutori:

---

<sup>13</sup> Legge 4 aprile 2001, n.442

<sup>14</sup> Legge 23 aprile 2009, n. 38

- L'art 11 prevede l'obbligo, posto a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono notizia del reato di atti persecutori, di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, qualora quest'ultima ne faccia richiesta, di metterla in contatto con tali centri antiviolenza.
- L'art 12 istituisce un numero verde nazionale per le vittime di atti persecutori, che consente loro di beneficiare di un'assistenza psicologica e giuridica ed eventualmente di segnalare alle forze dell'ordine gli atti di violenza subiti.

La legge n. 38 del 23 aprile 2009 prevede, per lo più, strumenti preventivi-cautelari destinati ad impedire la commissione o la ripetizione degli atti persecutori, per esempio introduce la misura dell'"ammonimento", una sorta di "avviso orale", attraverso il quale il questore invita il sospetto autore di atti persecutori a tenere una condotta conforme alla legge. Si tratta, quindi, di una tutela rapida e anticipata rispetto al procedimento penale, affidata alla scelta del privato, che intende chiedere aiuto all'Autorità di Pubblica Sicurezza, prima di rivolgersi, eventualmente, all'Autorità giudiziaria.

Dopo la querela – o comunque dopo l'avvio delle indagini preliminari – e nelle more del processo, la persona offesa può invece beneficiare della protezione assicurata da alcune innovative misure cautelari, con cui si cerca di evitare di esporla a nuovi contatti pericolosi con il presunto aggressore: la legge del 2009, infatti, non solo estende all'imputato del delitto di atti persecutori l'applicabilità dell'allontanamento immediato dalla casa, ma inaugura altresì una nuova misura cautelare di protezione, cioè il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.), oltre ad inserire gli obblighi di comunicazione, relativi a queste misure, di cui all'art. 282 quater c.p.p.

Un ulteriore importante passo nella protezione penale delle donne dalla violenza maschile è stato compiuto con la legge del 15 ottobre 2013, n. 119, la cosiddetta "legge contro il femminicidio"<sup>15</sup>, che include disposizioni urgenti sulla sicurezza e per contrastare la violenza di genere. Costituisce il testo normativo base per fronteggiare il fenomeno sotto vari profili: della prevenzione primaria, della protezione delle vittime e della punizione degli autori

Innanzitutto, la legge estende le innovazioni precedentemente introdotte dalla legge del 2009 sullo stalking ad altri reati, al fine di coprire in modo completo i crimini che possono

---

<sup>15</sup> Legge 15 ottobre 2013, n.119

derivare dalla violenza domestica e dalle relazioni affettive. Inoltre, apporta significative modifiche alla procedura penale per alcuni reati legati a questo fenomeno, come maltrattamenti, stalking e violenza sessuale, al fine di rendere il processo più veloce e sicuro per la vittima, riducendo la sua vulnerabilità durante il procedimento, trovandosi esposta a pressioni psicologiche, minacce, ritorsioni violente, etc.

Un punto saliente è l'introduzione, forse per la prima volta in Italia, di un riconoscimento esplicito dei programmi di prevenzione rivolti agli autori presumibili di comportamenti violenti. Infine, la legge interviene anche nel diritto penale sostanziale introducendo una nuova circostanza aggravante che riguarda i delitti contro la vita, l'incolumità individuale o la libertà personale commessi in presenza di minori, riconoscendo così l'importanza della "violenza assistita", ovvero la violenza subita da terzi che può avere ripercussioni psicologiche, sociali e cognitive sui minori che ne sono testimoni.<sup>16</sup>

Infine, la recente novella prevista dalla Legge 19 luglio 2019, n. 69, entrata in vigore il 9 agosto 2019,<sup>17</sup> conosciuta come «Codice Rosso», ha introdotto nel Codice penale quattro nuove fattispecie di reato:

- Art. 612-ter c.p.: il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (il cosiddetto 'revenge porn'), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5mila a 15mila euro.
- Art. 583-quinquies c.p.: il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ('sfregio del volto'), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando si provoca la morte della vittima è previsto l'ergastolo.
- Art. 558-bis c.p.: il reato di costrizione o induzione al matrimonio è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La pena aumenta se il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
- Art. 387-bis c.p.: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da 6 mesi a 3 anni.

---

<sup>16</sup>Fabio Basile. (2019, November 20). *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco . . . al Codice Rosso | DPU | Diritto Penale e Uomo*. DPU | Diritto Penale E Uomo. [https://dirittopenaleuomo.org/contributi\\_dpu/la-tutela-delle-donne-dalla-violenza-delluomo-dal-codice-rocco-al-codice-rosso/](https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/la-tutela-delle-donne-dalla-violenza-delluomo-dal-codice-rocco-al-codice-rosso/)

<sup>17</sup> Legge 19 luglio 2019, n.69

Inoltre, la normativa è intervenuta con significativi incrementi di pena:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
- lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
- la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

La novella del 2019 interviene poi a modificare:

- nell'ambito dei delitti di violenza sessuale, il regime di procedibilità (per effetto della modifica dell'art. 609 septies c.p., l'art. 609 quater c.p., atti sessuali con minorenne, diviene procedibile d'ufficio, con conseguente abrogazione del n. 5 del quarto comma dell'art. 609 septies c.p.), nonché il termine per proporre querela (che risulta ora raddoppiato per i delitti di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p., essendo passato da 6 a 12 mesi).

- nell'ambito del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la previsione della violenza c.d. assistita come aggravante speciale di detto delitto (v. nuovo comma secondo dell'art. 572 c.p.). Altra novità importante riguardante questo delitto è il suo inserimento, accanto allo stalking (che già vi figurava), nella fattispecie di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 co. 1 lett. i ter del codice antimafia (d.lgs. 159 del 2011): i soggetti indiziati del delitto di maltrattamenti potranno, quindi, essere ora proposti per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (oltre che per la confisca di prevenzione);

- nell'ambito delle circostanze aggravanti del delitto di omicidio doloso, previste dall'art. 577 c.p., l'introduzione, al primo comma, n. 1, di detto articolo, dopo le parole: «o il discendente», delle parole: «anche per effetto di adozione di minorenne»; le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono, invece, sostituite dalle parole: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva». Al primo comma, n. 5, viene altresì inserito il riferimento al nuovo delitto di deformazione permanente del viso. Al secondo comma dell'art. 577, invece, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione

civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti: «l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice civile».

Infine, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste». Peraltro, ai sensi del nuovo co. 4 dell'art. 572 c.p., si prevede ora che «il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato». Del codice antimafia viene modificato anche l'art. 8 co. 5, prevedendo l'applicabilità, anche nelle ipotesi di cui alla suddetta lett.) i ter dell'art. 4 co. 1, della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona cui occorre prestare protezione. Infine, di particolare rilievo è la modifica della disciplina della sospensione condizionale della pena per i delitti in parola. Il nuovo co. 8 dell'art. 165 c.p. prevede, infatti, ora che, in caso di condanna per i delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, anche in forma aggravata, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori, nonché nei casi di lesioni personali e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, quando aggravati ai sensi degli artt. 576 co. 1 nn. 2, 5, 5.1 e 577 co. 1 n. 1, e co. 2 c.p., la sospensione condizionale della pena debba essere subordinata alla «partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

La legge "Codice Rosso" porta diverse modifiche al Codice di procedura penale, mirando principalmente ad accelerare le indagini e l'avvio del processo penale per i crimini di violenza contro le donne e violenza di genere.

In particolare, vengono apportate modifiche all'articolo 347 comma 3 del Codice di procedura penale riguardante le comunicazioni delle notizie di reato da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero. Tali segnalazioni devono essere fatte "immediatamente", anche verbalmente, e seguite senza ritardi da una comunicazione scritta, quando si tratta di specifici reati di violenza sessuale o di violenza contro le donne.

Anche l'articolo 362 del Codice di procedura penale, che riguarda la raccolta di informazioni, subisce modifiche. Viene aggiunto un nuovo comma che stabilisce che il pubblico ministero deve raccogliere informazioni dalla persona offesa o dal querelante entro tre giorni dall'iscrizione della denuncia per determinati reati, con possibilità di proroga solo per esigenze di tutela dei minori o della riservatezza delle indagini.

Altri cambiamenti riguardano l'articolo 370 del Codice di procedura penale, che disciplina gli atti diretti e delegati della polizia giudiziaria, con l'inserimento di due nuovi commi che impongono alla polizia giudiziaria di compiere tempestivamente gli atti delegati dal pubblico ministero e di mettere a disposizione del pubblico ministero la documentazione delle indagini svolte.

La misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.) viene modificata per consentire al giudice di monitorare il rispetto di tale misura attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Viene anche introdotto l'obbligo di comunicare alla persona offesa e al suo difensore determinate decisioni relative alla sua sicurezza e libertà, come scarcerazioni, cessazioni di misure detentive, evasione, applicazione di misure di allontanamento e divieto di avvicinamento.

Infine, viene innalzata l'età minima per l'esame di testimoni con particolari modalità previste dal codice di procedura penale, passando da 16 a 18 anni. Con l'introduzione di un nuovo articolo relativo alla trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, il giudice penale è tenuto a trasmettere tempestivamente al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti in procedimenti civili relativi a separazioni, affidamento dei minori o responsabilità genitoriale.<sup>18</sup>

Dopo il Codice Rosso, significative modifiche sono state apportate dalla cosiddetta Riforma Cartabia, cioè la legge 27 settembre 2021, n. 134,<sup>19</sup> recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*.

---

<sup>18</sup>Redazione. (2021, April 14). *Crimini d'odio contro le donne: il modello patriarcale nel sistema penale italiano*. Rete Contro L'odio. <https://www.retecontroloodio.org/2021/03/09/crimini-d-odio-contro-le-donne-modello-patriarcale-sistema-penale/>

<sup>19</sup> Legge 27 settembre 2021, n. 134



Dal punto di vista della tutela delle donne vittime di violenza, le novità fondamentali previste dalla Riforma sono due: il ruolo proattivo riconosciuto al giudice civile e l'obbligo di ascoltare la testimonianza dei minori, qualora presenti.

Riguardo al primo punto, la Riforma prevede la possibilità che il Giudice civile possa richiedere autonomamente degli atti o richiedere delle istruttorie d'ufficio, coinvolgendo anche direttamente le forze dell'ordine. La violenza può quindi essere accertata non solo dal Giudice penale ma anche da quello civile, che può muoversi più rapidamente poiché non sottoposto alle regole garantiste del processo penale e che non deve limitarsi alla violenza fisica, ma può ravvisare anche altre forme di abuso, come la violenza psicologica o quella economica.

Il Giudice civile, abilitato a questi strumenti ulteriori di indagine, è nella situazione di poter rispondere meglio al quesito che spesso si pone sulle modalità di affidamento dei figli minori. Inoltre, si impone al giudice l'obbligo di sentire il minore, tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.

Infine, il 24 novembre dello scorso anno, è stata promulgata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 168/2023,<sup>20</sup> che contiene disposizioni volte a contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica. Questa legge è entrata in vigore il 9 dicembre.

Il legislatore, tenendo conto delle normative sovranazionali come la Convenzione di Istanbul del 2011 e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha apportato modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e alla normativa sulle misure di prevenzione e protezione delle vittime.

#### 1. Modifiche al Codice penale:

- Revisione del comma 5 dell'art. 165 c.p. riguardante la sospensione condizionale della pena, con una descrizione dettagliata dei percorsi di recupero per i condannati. Si sottolinea l'importanza della partecipazione regolare a tali percorsi e la valutazione da parte del giudice del progresso compiuto.
- Introduzione di una disciplina di coordinamento tra la fine della custodia cautelare in caso di condanna e le misure di prevenzione, con una tempistica stringente per le decisioni delle autorità competenti.
- Estensione delle fattispecie di violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento, con un aumento della pena massima.

---

<sup>20</sup> Legge 24 novembre 2023, n. 168

2. Modifiche al Codice di procedura penale:

- Inasprimento delle misure cautelari per i reati di violenza domestica e lesioni aggravate, consentendo l'applicazione della custodia cautelare anche per reati con prognosi di condanna inferiore a tre anni.

- Introduzione di una tempistica per l'adozione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari.

- Nuove disposizioni sull'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, con l'obbligo di utilizzare il braccialetto elettronico e la possibilità di applicare misure più severe in caso di violazioni.

3. Priorità dei procedimenti relativi alla violenza sulle donne e domestica, con la comunicazione regolare dei dati relativi ai procedimenti al Procuratore Generale.

Inoltre, sono stati intensificati gli scambi informativi tra l'A.G. e le autorità di pubblica sicurezza per l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione delle vittime.

Queste modifiche riflettono l'impegno del legislatore nel contrastare la violenza di genere e migliorare la protezione delle vittime.<sup>21</sup>

### **3. La Convenzione di Istanbul e la normativa europea**

L'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne è affermata sin dal preambolo della Carta delle Nazioni Unite (NU) del 1945 ed è ribadita dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in virtù della quale i diritti in essa consacrati debbano essere riconosciuti «to all human beings». Le donne sono dunque pienamente titolari di siffatti diritti al pari degli individui di sesso maschile.

Un significativo passo nella protezione dei diritti delle donne e nella promozione di società più sicure e giuste è stato attuato dall'entrata in vigore della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica il 1° agosto 2014, chiamata Convenzione di Istanbul. Questo trattato è stato accolto positivamente dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, così come da alcuni Stati non membri che hanno contribuito alla sua elaborazione, tra cui Canada, Giappone, Messico, Santa Sede e Stati Uniti, insieme all'Unione europea. La Convenzione è strutturata in 81 articoli divisi in 12 capitoli e si basa su quattro pilastri fondamentali, noti come le "4P": PREVENZIONE – PROTEZIONE – PROCEDURA - POLITICHE INTEGRATE.

---

<sup>21</sup> Legge 24 novembre 2023, n. 168

La prevenzione emerge come uno dei principi centrali, sottolineando l'importanza di anticipare e ridurre le situazioni di violenza di genere. Gli Stati firmatari si impegnano a implementare una serie di azioni preventive, tra cui la formazione del personale che lavora a stretto contatto con le vittime, campagne di sensibilizzazione per la comunità, sviluppo di strumenti educativi che promuovano l'uguaglianza di genere e la gestione pacifica dei conflitti nelle relazioni, nonché la creazione di programmi terapeutici per gli autori di violenza domestica e aggressori sessuali. Inoltre, si prevede una stretta collaborazione con le organizzazioni non governative, i media e il settore privato per combattere gli stereotipi di genere e promuovere il rispetto reciproco.

La protezione delle vittime rappresenta un altro aspetto cruciale della Convenzione. Si enfatizza il ruolo delle forze dell'ordine e dei servizi di assistenza specializzati nel garantire un ambiente sicuro per le vittime e per i testimoni di violenza. Questo comprende il potere delle forze dell'ordine di allontanare gli autori di violenza domestica dal loro domicilio, fornire informazioni chiare e complete sui servizi di assistenza disponibili, assicurare la presenza di strutture di protezione accessibili su tutto il territorio nazionale, e garantire un servizio telefonico specializzato e gratuito disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il terzo pilastro della Convenzione riguarda le procedure da seguire in caso di violenza di genere. Viene definita e penalizzata una serie di forme di violenza, con l'obiettivo di eliminare qualsiasi attenuante o giustificazione basata su fattori culturali o tradizionali.

Gli Stati sono chiamati ad introdurre nel loro sistema legale nuovi reati, tra cui violenza psicologica e sessuale, persecuzione, mutilazioni genitali femminili, matrimonio forzato, interruzione di gravidanza e sterilizzazione forzata. Si sottolinea l'importanza di garantire indagini efficaci su ogni denuncia di violenza e di proteggere i diritti delle vittime in tutte le fasi del processo.

Infine, la Convenzione evidenzia l'importanza delle politiche integrate, questo implica la formulazione di un piano di intervento nazionale che individui missione e ruolo di ciascun "stakeholder" coinvolto nel contrasto alla violenza di genere, mettendo in rete una serie di soggetti: datori di lavoro, operatori sanitari, servizi sociali, organizzazioni non governative, sistema giudiziario e forze dell'ordine. L'obiettivo è creare una rete di collaborazione efficace per affrontare questo problema in modo coordinato. È stato disposto un meccanismo di monitoraggio, denominato "GREVIO" con il coinvolgimento

del Gruppo di Esperti Indipendenti per la Lotta contro la Violenza e il Comitato delle Parti, che valuta l'attuazione delle disposizioni della Convenzione da parte di ciascuno Stato firmatario, promuovendo il rispetto e l'applicazione dei suoi principi.

Il “GREVIO” ha il compito di accettare ed esaminare i rapporti periodici forniti dagli Stati membri, dalle organizzazioni non governative, dalle istituzioni nazionali per i diritti umani e dai rappresentanti della società civile. Basandosi su tali informazioni, valuta le azioni intraprese dagli Stati per attuare la Convenzione. Inoltre, il “GREVIO” può condurre ispezioni sul campo per indagare su questioni specifiche. Al termine di questo processo di controllo, può emettere un Rapporto con raccomandazioni per gli Stati membri su come migliorare l'applicazione e il rispetto della Convenzione. Il Comitato delle Parti, dopo aver esaminato il Rapporto del “GREVIO”, può formulare Raccomandazioni che, tuttavia, sono di natura esortativa e non vincolante.

La Convenzione di Istanbul rappresenta un importante punto di riferimento internazionale nella lotta alla violenza contro le donne e costituisce un pilastro nel sistema di tutela dei diritti umani. Tuttavia, presenta alcune criticità che meritano di essere evidenziate brevemente. Inizialmente, vi sono riserve riguardanti la portata delle misure contro la violenza di genere, emerse già durante i negoziati. Ad esempio, durante le trattative, la Federazione Russa e la Santa Sede hanno proposto di escludere la violenza contro lesbiche, bisessuali e transgender dalla Convenzione. Inoltre, il Regno Unito si è opposto alla penalizzazione del matrimonio forzato e ha proposto di escludere le violenze perpetrate durante conflitti armati dall'ambito di applicazione della Convenzione. Queste riserve sono considerate problematiche dato che tali questioni sono già incluse in strumenti internazionali più recenti. Per quanto riguarda l'Italia, la sua posizione è stata ambigua, con una dichiarazione interpretativa depositata durante i primi negoziati, ma successivamente ritirata.

Al di là di queste considerazioni, la Convenzione mira ad incoraggiare gli Stati membri ad agire per proteggere tutte le vittime di violenza domestica, indipendentemente dall'orientamento sessuale. Tuttavia, alcuni Stati hanno presentato proposte volte a cancellare o indebolire alcuni principi della Convenzione, rallentando così il processo di ratifica da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Tuttavia, la Convenzione presenta limiti nei meccanismi di monitoraggio e garanzia, in quanto non permette ricorsi individuali e non prevede la competenza del GREVIO o del

Comitato delle Parti nell'accettare comunicazioni riguardanti presunte violazioni delle sue disposizioni.

In realtà, ci troviamo di fronte a un significativo passo indietro rispetto alle disposizioni del Protocollo alla CEDAW, che conferiva al Comitato competenza anche sulle petizioni, sia individuali che collettive, oltre alla facoltà di avviare indagini di propria iniziativa. Un secondo aspetto critico riguarda le Raccomandazioni del Comitato delle Parti: queste non hanno un carattere vincolante per gli Stati destinatari, in quanto rappresentano uno strumento di soft law, e dipendono dalla volontà di un organismo composto da Stati che difendono interessi nazionali, piuttosto che da figure indipendenti. Inoltre, il sistema di sanzioni della Convenzione di Istanbul sembra meno incisivo rispetto a quello previsto dalla CEDAW: mentre il Comitato della CEDAW ha la possibilità di dialogare direttamente con gli Stati per la lotta alle discriminazioni, il GREVIO della Convenzione di Istanbul deve sottoporre le sue raccomandazioni al Comitato delle Parti, il quale può filtrarle, limitando così l'efficacia delle osservazioni del GREVIO.

Un'altra critica riguarda la protezione delle donne migranti o rifugiate nell'ambito della Convenzione. Alcuni Stati membri hanno contestato l'inclusione di queste disposizioni e hanno proposto emendamenti volti a limitare ulteriormente la protezione delle donne vittime di violenza di genere in ambito migratorio. Ad esempio, la Federazione Russa ha proposto un emendamento che potrebbe ridurre le forme di violenza ammissibili come base per il diritto di asilo. Inoltre, il Regno Unito ha proposto un emendamento che avrebbe limitato il diritto di non refoulement solo ai casi di "reale pericolo" per le richiedenti asilo.

In generale, la Convenzione sembra affrontare principalmente situazioni di emergenza, tralasciando le cause economico-culturali della violenza di genere. Inoltre, normalizza la violenza contro le donne, trattandola come un problema generico anziché specifico delle relazioni di genere. Questo approccio potrebbe compromettere l'efficacia della Convenzione nel prevenire la violenza di genere.

Nonostante questi limiti, la Convenzione di Istanbul rappresenta un passo avanti nella protezione delle donne. È pertanto preoccupante il ritardo nell'adesione da parte di dieci

Stati membri dell'Unione europea, soprattutto quando questo ritardo non è dovuto a questioni tecniche, ma a resistenze ideologiche legate al concetto di genere.<sup>22</sup>

Il 1° giugno 2023, l'Unione europea ha completato il processo di adesione alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica, tramite due decisioni del Consiglio. Questa Convenzione era stata firmata dal Consiglio nel 2017, ma l'adesione ha affrontato diverse difficoltà, inclusa l'attesa del parere della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiesto dal Parlamento europeo e ottenuto nel 2021. Va notato che tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato la Convenzione, ma Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia non l'hanno ancora ratificata. L'adesione dell'UE alla Convenzione è stata una priorità per la Commissione Von Der Leyen, come evidenziato dalla Strategia per la parità di genere 2020-2025.

Il 1° ottobre 2023 è entrata definitivamente in vigore per l'UE che diventa il 38° contraente.<sup>23</sup>

Per gli Stati membri dell'UE che non hanno ratificato la Convenzione, questa sarà comunque parte del diritto dell'UE, e gli Stati avranno l'obbligo di proteggere le vittime della violenza contemplata dalla Convenzione. L'UE utilizzerà la Convenzione come strumento interpretativo della sua legislazione vigente.

In seguito all'adesione, l'UE sarà valutata dal GREVIO, come sopra riportato. L'UE ha elaborato un Codice di condotta per coordinare la sua rappresentanza con quella degli Stati membri presso il GREVIO. La Commissione europea svolgerà un ruolo di coordinamento nel rapporto con il GREVIO, mentre gli Stati membri continueranno ad avere un proprio organismo di coordinamento.

L'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul non è solo un gesto politico, ma comporta anche obblighi giuridici precisi per l'UE e i suoi Stati membri. L'UE dovrà adattare la propria legislazione alla Convenzione, entro i limiti delle competenze conferite dai trattati. La Commissione Europea l'8 Marzo 2022 ha proposto una nuova direttiva

---

<sup>22</sup>Latino, A. (2019, January 1). Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul. *La Rivista Il Mulino*, 14(1), 165–186. Retrieved April 8, 2024, from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7260341>

<sup>23</sup>Council of Europe. (2024, March 13). La Convenzione di Istanbul entra in vigore per l'Unione europea. *Portal*. <https://www.coe.int/it/web/portal/-/istanbul-convention-enters-into-force-in-respect-of-the-european-union>

sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che mira a garantire in tutta l'UE un livello di protezione minimo da tale violenza. Tale atto rappresenta un esempio di attuazione della Convenzione, anche se non perfetto, soprattutto dopo le modifiche apportate dal Consiglio nel maggio 2023. Nonostante l'adesione alla Convenzione, l'adozione di una Direttiva rimane cruciale: la Convenzione guiderà l'azione legislativa dell'UE, mentre la Direttiva completerà ed espanderà le disposizioni della Convenzione, ad esempio affrontando la violenza online.<sup>24</sup>

Questa proposta è volta a preservare la sicurezza e i diritti fondamentali all'interno dell'Unione europea, concentrandosi sulla prevenzione e sul contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica, al fine di garantire un ambiente di libertà, sicurezza e giustizia. Per raggiungere tali obiettivi, la proposta si propone di potenziare gli strumenti giuridici dell'UE per combattere questi fenomeni, di colmare le lacune esistenti in termini di protezione, accesso alla giustizia, supporto, prevenzione, coordinamento e cooperazione, e di allineare la legislazione dell'UE agli standard internazionali.

La proposta prevede la criminalizzazione di alcune forme di violenza contro le donne che sono particolarmente dannose e non affrontate adeguatamente a livello nazionale, come lo stupro basato sulla mancanza di consenso, la mutilazione genitale femminile e la violenza informatica. Si propone anche di rafforzare l'accesso alla giustizia e la protezione delle vittime, garantendo che le autorità nazionali siano preparate ad affrontare questi casi in modo sensibile al genere e che le vittime ricevano il sostegno e la protezione necessari. Inoltre, la proposta mira a fornire un sostegno su misura per le vittime di violenza, comprese quelle con esigenze specifiche e appartenenti a gruppi a rischio, come le donne in fuga da conflitti armati. Si propone anche di prevenire la violenza attraverso la sensibilizzazione, la formazione dei professionisti e il lavoro con gli autori di reato, oltre a migliorare il coordinamento e la cooperazione a livello nazionale e dell'UE.

Infine, la proposta tiene conto delle raccomandazioni del Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica e degli organismi

---

<sup>24</sup> Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2023 - L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa. (n.d.). [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).  
<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-3-2023-ladesione-dellunione-europea-alla-convenzione-di-istanbul-del-consiglio-deuropa>

internazionali, con l'obiettivo di garantire una risposta efficace e coerente a questo grave problema.<sup>25</sup>

Il 9 giugno 2023 il Consiglio ha concordato la sua posizione sulla proposta di direttiva per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica.

Il 6 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo su questa direttiva, il primo atto legislativo dell'UE sulla violenza contro le donne.<sup>26</sup>

#### **4. Indagine statistica relativa alla violenza di genere nel contesto italiano**

Attraverso lo studio IPSAD® (Italian Population Survey on Alcohol and Other Drugs), venne condotta dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irc) un'indagine che coinvolse nel 2022 oltre 5.000 residenti in circa 100 comuni italiani, e fu esaminato l'ampio fenomeno della violenza nella popolazione femminile compresa tra i 18 ei 84 anni nel nostro Paese.

Lo studio si basò sulla definizione di "violenza" fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la descrive come "l'utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, contro sé stessi, un'altra persona o contro un gruppo o una comunità, che comporta o ha una elevata probabilità di comportare lesioni, morte, danno psicologico, malformazioni o privazione" (OMS, 1996). Tale definizione evidenzia l'impatto significativo di tali esperienze sul benessere psicofisico, sottolineando l'importanza di approfondire e monitorare il fenomeno.

I dati raccolti rivelano un fenomeno esteso e in parte nascosto: quasi 12 milioni e mezzo di donne tra i 18 ei 84 anni (il 50,9%) hanno riportato di essere state vittime almeno una volta, nel corso della loro vita, di episodi di violenza psicologica e/o fisica, ma solo il 5% ha denunciato l'accaduto.

Più di 2 milioni e mezzo di donne (il 10,1%) hanno segnalato nel corso del 2022 di vivere attualmente situazioni di violenza psicologica, subendo atti di controllo da persone vicine, denigrazione e umiliazioni; mentre circa 12 milioni (il 50,4%) hanno sperimentato tali

---

<sup>25</sup> *EUR-LEX - 52022PC0105 - IT - EUR-LEX.* (n.d.). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105>

<sup>26</sup> *Misure dell'UE per porre fine alla violenza contro le donne.* (n.d.). Consilium. <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-measures-end-violence-against-women/>



violenze nel corso della loro vita. Questi atti sono principalmente perpetrati da conoscenti/amici (34,2%), familiari conviventi (25,4%) e partner (25,1%).

Circa 80.000 donne (il 0,3%) sono attualmente vittime di violenza fisica, mentre poco meno di 2 milioni (il 8,7%) hanno riportato esperienze nel corso della loro vita in cui persone vicine le hanno "colpite con forza o le hanno trattenute contro la loro volontà" in modo sistematico e ripetuto nel tempo. Gli autori di questi atti di violenza fisica sono principalmente familiari conviventi (46,9%) ed ex partner (35,6%).

Le donne più colpite da episodi di violenza sono quelle sotto i 60 anni, con un livello medio-alto di istruzione, impiegate e con un reddito medio, coniugate e conviventi con il partner, e più della metà di loro ha figli.

"Le donne che hanno subito episodi di violenza, sia essa psicologica o fisica, manifestano uno stato di malessere generale: dichiarano livelli più alti di stress e/o difficoltà nel sonno e sono più inclini all'isolamento", afferma Sabrina Molinaro, ricercatrice del Cnr-Ifc. "È interessante notare la bassa percentuale di donne che hanno denunciato l'episodio, nonostante l'impatto significativo che tali violenze hanno sulla loro vita quotidiana e, talvolta, sul loro benessere fisico. Questo suggerisce l'importanza di aumentare la consapevolezza del fenomeno e sensibilizzare la popolazione per contrastare le tendenze culturali che normalizzano le esperienze legate alla violenza".<sup>27</sup>

Per quanto riguarda le statistiche più recenti sugli omicidi avvenuti nel 2023, pubblicate dal Ministero dell'Interno, indicano un leggero aumento dei casi di omicidio volontario consumato, passando da 322 nel 2022 a 330. Mentre si registra un aumento per gli uomini, gli omicidi di donne diminuiscono da 126 nel 2022 a 120 nel 2023. Un'analisi a lungo termine rivela che oltre la metà degli omicidi sono commessi dal partner o dall'ex partner della vittima donna, e circa il 20% da altri parenti; quindi, 4 omicidi su 5 avvengono nell'ambito familiare.

La tendenza temporale degli omicidi mostra notevoli differenze di genere: la diminuzione costante del numero di omicidi registrata negli ultimi decenni ha beneficiato principalmente gli uomini, riducendo il divario tra i sessi; tuttavia, l'incidenza rimane nettamente maggiore tra gli uomini (0,73 omicidi per 100mila residenti maschi e 0,40 per 100mila donne nel 2023).

---

<sup>27</sup> *I dati sulla violenza di genere in Italia | Consiglio Nazionale delle Ricerche.* (n.d).  
<https://www.cnr.it/comunicato-stampa/12373/i-dati-sulla-violenza-di-genere-in-italia>

Nel 2022, l'età media delle vittime di omicidio è stata di 45,1 anni per gli uomini e di 55,1 anni per le donne. Le vittime straniere, costituenti il 22,4% del totale, hanno un'età media più giovane: 36,1 anni per gli uomini stranieri (rispetto ai 47,7 degli italiani) e 46,8 anni per le donne straniere (rispetto ai 57,4 delle italiane). Per quanto riguarda il rischio per età, gli uomini presentano un rischio maggiore nelle fasce giovanili, mentre per le donne aumenta con l'avanzare dell'età, raggiungendo il picco nelle fasce più anziane.

Nel 2022, il 92,5% dei sospettati di omicidio sono uomini, escludendo i casi di omicidio commessi da ignoti. La percentuale di casi irrisolti è bassa (11,5% nel 2022), e ancor più bassa per gli omicidi di donne (2,4%); in alcuni anni è stata addirittura nulla. Tale situazione è comprensibile considerando le diverse circostanze in cui avviene il delitto e le maggiori difficoltà investigative per gli omicidi di uomini, spesso commessi da persone non conosciute prima dell'evento o legati alla criminalità organizzata. Infatti, nel 92,7% dei casi in cui si individua l'autore, la vittima è donna e il colpevole è uomo.

Nel marzo del 2022, la Commissione statistica delle Nazioni Unite ha ratificato il “Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as “femicide/feminicide”)”. In questo contesto, vengono definiti come omicidi di genere, comunemente noti come femminicidi, quegli atti che comportano l'uccisione di una donna a motivo della sua condizione di genere. L'Italia ha scelto di aderire a questo framework.

Le variabili necessarie per identificare un femminicidio sono diverse e coinvolgono la vittima, l'autore e il contesto in cui avviene il delitto. In sintesi, ci sono tre categorie principali di omicidi legati al genere: quelli perpetrati dal partner, quelli commessi da un altro parente e quelli avvenuti per mano di un'altra persona, sia essa conosciuta o sconosciuta, ma con un chiaro legame con la motivazione di genere.

Dal 2020, l'Istat ha iniziato a raccogliere dati sul numero di femminicidi in Italia basandosi sulle informazioni fornite dal Ministero dell'Interno. Si tratta di un processo in evoluzione, poiché il database di riferimento diventa sempre più dettagliato e consente di considerare una maggiore quantità di informazioni.

Nel 2022, su 126 omicidi di donne (rispetto a 104 nel 2021 e 104 nel 2020), si sono registrati 106 casi di presunti femminicidi: 61 donne sono state uccise all'interno di una relazione di coppia, dal partner o dall'ex partner; 43 omicidi sono stati compiuti da altri

parenti; una donna è stata uccisa da un conoscente per motivi passionali e un'altra è stata uccisa da sconosciuti, probabilmente nell'ambito della criminalità organizzata.<sup>28</sup>

**Tabella 1- Omicidi volontari consumati in totale, commessi da partner/ex e da altri parenti per sesso della vittima. Anni 2016-2023**  
(valori assoluti, percentuali e per 100.000 abitanti)

ANNI	Omicidi volontari consumati					Omicidi commessi da partner/ex				Omicidi commessi da altri parenti (a)			
	In totale		Di donne			In totale	Di donne			In totale	Di donne		
	Per 100 omicidi	Per 100.000 abitanti (b)	V.a.	Per 100 omicidi	Per 100.000 donne (b)		V.a.	Per 100 omicidi	Per 100.000 donne (b)		V.a.	Per 100 omicidi	Per 100.000 donne (b)
2016	400	0,67	149	37,3	0,48	83	76	51,0	0,25	66	33	22,1	0,11
2017	357	0,59	123	34,5	0,40	62	54	43,9	0,18	64	35	28,5	0,11
2018	345	0,58	133	38,6	0,43	78	73	54,9	0,24	67	33	24,8	0,11
2019	315	0,53	111	35,2	0,36	79	68	61,3	0,22	71	25	22,5	0,08
2020	286	0,48	116	40,6	0,38	72	67	57,8	0,22	69	30	25,9	0,10
2021	303	0,51	119	39,3	0,39	78	70	58,8	0,23	61	30	25,2	0,10
2022	322	0,55	126	39,1	0,42	69	61	48,4	0,20	70	43	34,1	0,14
2023	330	0,56	120	36,4	0,40	69	64	53,3	0,21	....	....	....	....

Fonte: Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Polizia Criminale (DCPC); Istat

(a) Per l'anno 2023 i dati non sono ancora stati diffusi.

(b) Calcolati sulla popolazione residente media annua; per l'anno 2023 calcolati sulla popolazione residente al primo gennaio.

<https://www.istat.it/it/files//2024/01/Audizione-Istat-Commissione-Femminicidio-23-gennaio-2024.pdf>

A causa della differenza tra il numero delle denunce presentate e la situazione reale, la fonte amministrativa degli archivi delle Forze di polizia non può costituire uno strumento conoscitivo esaustivo rispetto al fenomeno generale della violenza sulle donne.

Tuttavia, vengono monitorati alcuni reati strettamente connessi al fenomeno, noti come "reati spia" (stalking, maltrattamenti familiari, violenze sessuali), insieme ad altri reati

<sup>28</sup> Audizione dell'Istituto Nazionale di Statistica presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. (2024, January 23). <https://www.istat.it/it/archivio/293327>

più specifici (come la diffusione non autorizzata di immagini o video sessuali espliciti, o la costrizione al matrimonio), i quali possono variare notevolmente nel tempo a causa della loro scarsa frequenza.


I dati relativi ai primi nove mesi del 2023, pubblicati dal Ministero dell'Interno, mostrano una diminuzione quasi identica delle denunce per i tre principali "reati spia" rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli atti persecutori sono stati circa 12.500, in calo del 13%; i maltrattamenti in famiglia sono stati circa 16.600 e le violenze sessuali sono state 4.341, entrambe in diminuzione del 12%. In realtà, questi reati erano in aumento negli anni precedenti. La percentuale di donne tra le vittime che hanno presentato denuncia è del 74% per gli atti persecutori, dell'81% per i maltrattamenti in famiglia e del 91% per le violenze sessuali.

Nel 2022, ci sono state 12.928 denunce di atti persecutori, pari a un tasso di 42,8 donne per 100.000; 19.963 denunce di maltrattamenti familiari, pari a 65,2 per 100.000 donne; e 4.986 denunce di violenza sessuale, pari a 16,5 per 100.000 donne. La mancanza di un denominatore preciso di rischio per le straniere e l'effetto della possibile differenza nella propensione alla denuncia tra la popolazione italiana e straniera impediscono di trarre conclusioni precise sull'incidenza dei "reati spia" divisi per nazionalità.

Le vittime di "reati spia" sono più comuni nella fascia d'età 35-44 anni per gli atti persecutori e i maltrattamenti familiari, mentre per le violenze sessuali sono più comuni tra le giovani di 14-17 anni. Nel 2022, sono state presentate 1.092 denunce per la diffusione illecita di immagini o video sessuali espliciti, con la maggior parte (65,8%) presentate da donne, e la maggior incidenza per le vittime femminili è stata nella fascia d'età 18-24 anni. Ci sono state anche 12 denunce per costrizione o induzione al matrimonio riguardanti donne, di cui 4 minorenni.

Nel 2022, le volanti hanno effettuato 1.608 controlli per presunti casi di violenza domestica. A causa principalmente della sottostima delle denunce e delle differenze nelle modalità di registrazione, l'utilizzo dei dati del pronto soccorso e dei ricoveri ospedalieri non può rappresentare esaustivamente l'entità della violenza contro le donne. Tuttavia, monitorando l'andamento di alcuni indicatori, noti come "reati spia", che sono strettamente associati alla violenza, si può notare che nel 2022, gli accessi al pronto soccorso delle donne con indicazione di violenza sono stati 14.448, in aumento rispetto al 2021 (+13%).

**Grafico - Donne vittime di alcuni reati di genere (c.d. "reati spia") per classe di età.  
Anno 2022 (valori per 100.00 donne)**



Fonte: Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Polizia Criminale (DCPC); Istat  
<https://www.istat.it/it/files//2024/01/Audizione-Istat-Commissione-Femminicidio-23-gennaio-2024.pdf>

Durante il 2020, a causa della pandemia, gli accessi al pronto soccorso in generale sono diminuiti in modo significativo (-39,8%), ma quelli per violenza sono diminuiti meno marcatamente (-25,2%). Nel 2022, ci sono stati 4,9 accessi per violenza ogni 10.000 donne, con la maggior incidenza nelle giovani di 18-34 anni (9,7 per 10.000), seguite dalle donne di 35-49 anni (8,0 per 10.000). Nel periodo 2020-2022, le donne provenienti dall'Africa occidentale (21,1 accessi per 10.000 donne) e dall'America centro-meridionale (21,5) hanno avuto i tassi di prevalenza più alti, seguite da quelle dell'Africa settentrionale e orientale (rispettivamente 16,6 e 14,4 per 10.000 donne), rispetto alle donne italiane (4,1) e dell'Unione Europea esclusa l'Italia (7,5). Nel 2021, il 60,3% delle donne con accesso al pronto soccorso per violenza ha ricevuto un codice verde e il 27,7% un codice giallo (indicante urgenza differibile). Rispetto agli anni precedenti, la quota di codici gialli è notevolmente aumentata, passando dal 12,8% nel 2017 al 25,1% nel 2020. Questo rispecchia le linee guida nazionali che raccomandano una codifica di urgenza relativa per garantire una visita medica tempestiva e ridurre il rischio di abbandono. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, nel 2022 si sono registrati 1.196 ricoveri ordinari di donne per violenza, il 19,6% in meno rispetto al 2019, riferiti a 1.093 donne (0,4 ogni 10.000 donne). Le donne minorenni e quelle di 18-34 anni hanno il maggior numero di ricoveri ordinari per violenza. Le donne straniere hanno tassi di ricovero più elevati rispetto alle italiane, in particolare nelle giovani di 18-34 anni. Tra le cittadinanze, le donne provenienti dall'Africa

occidentale e orientale hanno i tassi di ricovero più alti. La permanenza media in ospedale per i ricoveri dovuti a violenza è più lunga per le donne italiane rispetto a quelle straniere, in particolare dopo i 50 anni. Le tipologie di diagnosi di violenza riportate nelle schede di dimissione ospedaliera mostrano differenze tra le minorenni e le adulte, con lesioni e maltrattamenti tra le più frequenti. Le chiamate al numero di emergenza 1522 contro la violenza e lo stalking nel 2023 hanno raggiunto quota 51.713, evidenziando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti (+143% rispetto al 2019 e +59% rispetto al 2022). Questo incremento è stato costante durante tutti i trimestri, con un picco nel quarto trimestre, probabilmente influenzato dalla grande visibilità della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre e dagli eventi mediatici come l'omicidio di Giulia Cecchetin. Le persone contattano il 1522 per chiedere aiuto come vittime di violenza o stalking (31,3% delle chiamate), ma anche per ottenere informazioni sul servizio stesso (33,5%) o sui Centri Antiviolenza (11,6%). Tra coloro che chiamano il 1522, circa l'79,7% sono donne. Le donne che hanno cercato aiuto presso il 1522 nel 2023 sono state 16.283, un aumento del 36,7% rispetto al 2022. Di queste, 14.455 sono italiane (87,2%). La maggior parte delle vittime donne che hanno contattato il 1522 ha un'età compresa tra i 35 ei 54 anni (45,7%) e possiede un titolo di studio secondario (41,8%) o laureato (32,3%). Quasi il 50% delle vittime donne è impiegato, mentre il 3,1% lavora in nero e il 19,9% è disoccupato o in cerca di lavoro. La violenza riportata al 1522 è principalmente di natura psicologica (84,6% dei casi), seguita da violenza fisica (57,7%) e minacce (44,2%). La maggior parte delle vittime ha subito più tipi di violenza (78,6% dei casi) per anni (62,7%) o mesi (27,9%). La maggior parte della violenza segnalata è perpetrata all'interno della coppia, con il 53,7% proveniente dal partner attuale e il 22,4% dall'ex partner. Altre vittime sono vittime di violenza familiare (13,5%), più comune tra le donne pensionate e le studentesse. La maggior parte delle vittime donne non ha denunciato la violenza subita (82,1%), mentre solo il 2,2% ha ritirato la denuncia. Il servizio 1522 svolge un ruolo chiave nell'attivazione dei servizi di supporto territoriale per le vittime. Nel 2023, il 75,3% delle donne vittime di violenza è stato indirizzato verso un servizio territoriale di supporto, con la maggior parte (93%) inviata a un Centro antiviolenza.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Audizione dell'Istituto Nazionale di Statistica presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.* (2024, January 23). <https://www.istat.it/it/archivio/293327>

**Tabella 2 - Numero di pubblica utilità 1522: vittime donne per tipo di violenza subita****(a). Anno 2023 (valori assoluti e valori per 100 vittime)**

TIPI DI VIOLENZA SUBITA	V.a.	Per 100 vittime
Violenza fisica	8.336	57,7
Violenza psicologica	12.227	84,6
Violenza economica	2.854	19,7
Violenza sessuale	917	6,3
Violenza sessuale minori	70	0,5
Atti persecutori	2.533	17,5
Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti	74	0,5
Riduzione in schiavitù	9	0,1
Sfruttamento della prostituzione	24	0,2
Vittime di tratta	5	0,0
Violenza digitale	163	1,1
Minacce	6.391	44,2
Mobbing	86	0,6
Molestie sessuali sul luogo di lavoro	80	0,6
Matrimonio forzato	16	0,1
Sfruttamento criminale	3	0,0
Mutilazioni genitali femminili	1	0,0
Sfruttamento Lavorativo	8	0,1

Fonte: Dpo - PdCM, numero di pubblica utilità 1522 (a) Il totale è superiore al numero delle vittime perché sono possibili più risposte (le vittime possono dichiarare più tipologie di violenza).

<https://www.istat.it/it/files//2024/01/Audizione-Istat-Commissione-Femminicidio-23-gennaio-2024.pdf>

Le caratteristiche delle donne che intraprendono un cammino per uscire dalla violenza, come evidenziato nella rilevazione sull'utenza dei Centri Anti Violenza (CAV), mostrano che nel 2022 ben 26.131 donne hanno avviato tale percorso con il supporto dei Centri. La scelta di abbandonare la situazione di violenza sembra giungere dopo diversi anni dall'inizio degli abusi: oltre il 41% delle donne ha subito la violenza per più di cinque anni, mentre per il 33,5% è trascorso da uno a cinque anni. Solo una minoranza, il 7,1%, ha iniziato il percorso entro sei mesi dalla prima manifestazione di violenza. Prima di rivolgersi ai CAV, molte donne hanno cercato aiuto dai familiari (43,5%), dalle forze dell'ordine (31,9%), o si sono rivolte al pronto soccorso o all'ospedale (28,4%). Una parte significativa delle donne ha iniziato il percorso di uscita dalla violenza in situazioni di emergenza, con il 17,7% affermando di trovarsi in pericolo o rischio immediato. Tra queste, la maggioranza subiva violenza da più di un anno (75%) e oltre un terzo da più di cinque anni (38,3%). Le donne che intraprendono questo cammino hanno principalmente tra i 40 e i 49 anni (27,5%),

seguite dalle 30-39enni (24,6%). La maggior parte sono italiane (64,9%), vivono con i figli (58,9%), e possiedono un'istruzione medio-alta (61,3%). Alcune di loro mostrano segni di maggiore vulnerabilità, come dipendenze (3,1%), gravi problemi di debiti (1,9%), precedenti penali (0,6%), o coinvolgimento nella prostituzione (0,5%). La violenza subita da queste donne è prevalentemente di natura fisica (66,7%), seguita dalle minacce (50,7%), e un'ampia percentuale ha anche subito violenza sessuale (11,7%) o altre forme di violenza come quella economica (40%). Gli autori della violenza sono principalmente i partner attuali (53%) o gli ex partner (25,3%), mentre un 11,1% è attribuibile ad altri membri della famiglia.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Audizione dell'Istituto Nazionale di Statistica presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.* (2024, January 23). <https://www.istat.it/it/archivio/293327>



## CAPITOLO SECONDO

### I MOLTEPLICI VOLTI DELLA VIOLENZA DI GENERE: ASPETTI GIURIDICI

Il termine “violenza di genere” ha un ampio significato; si riferisce infatti a “tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al genere”.<sup>31</sup>

Possiamo notare quindi, che da questa definizione fornita dal Ministero dell’Interno, l’argomento della violenza di genere non racchiude solamente la violenza maschile ma assorbe al suo interno anche tutte le tipologie di “genere” contenute appunto al suo interno; uno dei rami più importanti, però, è sicuramente la violenza sulle donne.

Quest’ultima può manifestarsi in diversi volti, infatti la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993) la definisce come “qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata”<sup>32</sup>

#### 1. La violenza domestica

Ai sensi dell'articolo 3, lettera b) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il termine "violenza domestica" è definito come segue:

«Tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, oppure tra coniugi o partner attuali o precedenti, indipendentemente dal fatto che l'autore degli atti condivide o abbia condiviso lo stesso luogo di residenza con la vittima». <sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Ministero dell’interno. Sito Web <https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere>

<sup>32</sup> Unipd, strumenti internazionali. Sito Web [https://unipdcentrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenzacontro-le-donne-1993/27](https://unipdcentrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenzacontro-le-donne-1993/27)

<sup>33</sup>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), art. 3, lett. b.

Dal punto di vista previsto dalla Convenzione di Istanbul, il concetto di violenza domestica implica quindi azioni dannose perpetrate da un individuo legato alla vittima attraverso una relazione affettiva o familiare; questo significato si è diffuso nel linguaggio giuridico comune ed è ampiamente utilizzato in ambito scientifico e normativo. A ulteriore conferma dell'importanza attribuita a questo fenomeno nella legislazione italiana, basta considerare come sia evidenziata nella legge del 19 luglio 2019 n. 69 (denominata “Codice Rosso”) la tutela delle vittime di “violenza domestica”. Si segnala, inoltre, che questa nozione era già stata introdotta dal decreto-legge del 14 agosto 2013 n. 93, il quale all’articolo 3 ha fornito una definizione ispirata a quella contenuta nella Convenzione di Istanbul per facilitare l'applicazione delle misure preventive previste. La nozione di “violenza domestica”, pur essendo chiara e univoca nel suo nucleo semantico fondamentale, si rivela alquanto ambigua quando si cerca di definire con precisione i suoi elementi costitutivi. In primo luogo, è importante notare che, sebbene l'aggettivo “domestico” rimandi al contesto della residenza familiare, la Convenzione di Istanbul chiarisce inequivocabilmente che la coabitazione tra vittima e persecutore non rappresenta un requisito necessario per classificare tale forma di violenza. Tuttavia, questa precisazione rende complesso stabilire quando due individui possano essere considerati legati da una relazione affettiva tale da giustificare l'inclusione del loro comportamento negli obblighi delineati dalla Convenzione.

Il nostro quadro dottrinale ha dedicato limitata attenzione alla definizione della violenza domestica; tuttavia, un'analisi più ampia evidenzia come a livello internazionale questo concetto sia oggetto di intensi dibattiti. Da una prospettiva iniziale, sussistono dubbi significativi riguardo alla necessità di caratterizzare la violenza domestica in termini "neutri", cercando così di racchiudere sotto un'unica definizione le aggressioni subite tanto dalle donne quanto dagli uomini o all'interno delle relazioni omosessuali. Queste ultime non sembrano infatti seguire uno schema comportamentale riconducibile a modelli patriarcali tradizionali.

Un secondo aspetto meritevole di discussione riguarda l’ampiezza della definizione di violenza; alcuni esperti propongono di circoscrivere tale nozione alle aggressioni fisiche o psicologiche che possano assumere rilevanza penale, mentre altri suggeriscono un ampliamento del concetto per includere qualsiasi forma di abuso o vessazione che, sebbene non comprometta la salute della vittima, possa limitare la sua libertà di

autodeterminazione. Inoltre, è significativo notare come il termine "violenza domestica" stia sempre più frequentemente venendo sostituito da espressioni come "violenza nelle relazioni intime" o "abuso familiare", le quali, pur conservando in parte lo stesso significato, indicano un intento di analizzare il fenomeno da una prospettiva differente.<sup>34</sup>

## 1.1 La violenza fisica

La violenza fisica è definita come ogni atto intenzionale volto a causare danni fisici a un'altra persona e può manifestarsi in diverse forme; non si limita esclusivamente ai colpi diretti, ma include anche comportamenti intimidatori e aggressivi.

La violenza fisica comprende:

- Aggressioni dirette: quali schiaffi, calci, morsi, strangolamenti e l'uso di armi.
- Aggressioni indirette: comportamenti minacciosi come avvicinarsi in modo intimidatorio, rompere oggetti o formulare minacce di violenza.

Questi atti sono motivati dall'intento di infliggere dolore, umiliazione e controllo sulla vittima. Spesso la violenza fisica si accompagna a violenza psicologica, generando un ciclo di abuso difficile da interrompere.

Le conseguenze della violenza fisica sono gravi; esse possono includere danni immediati all'integrità fisica della persona interessata – come ferite e traumi – oltre ad avere ripercussioni durature sulla salute mentale e sul benessere generale della vittima. Questa forma di abuso è frequentemente associata a dinamiche di potere e controllo all'interno delle relazioni affettive e in tali contesti, la vittima può sentirsi intrappolata ed incapace di agire per cambiare la propria situazione.<sup>35</sup>

## 1.2 La violenza economica

Per quanto riguarda il significato della locuzione "violenza economica", se da un lato sembra individuare un'ipotesi speciale di violenza psicologica, dall'altro comprende anche condotte che non formano oggetto di specifici obblighi di criminalizzazione; con l'ulteriore conseguenza che, sul piano del diritto nazionale, diviene dubbia la possibilità

---

<sup>34</sup> SOFIA BRASCHI. (n.d.). LA NOZIONE DI "VIOLENZA DOMESTICA" FRA TUTELA DEI DIRITTI UMANI e SISTEMA PENALE\*. *CRIMINALIA*.

<sup>35</sup> *Cos'è la violenza. Tutti i tipi di violenza. Fisica, psicologica e non solo.* (2018, June 15). Nuovo Maschile. <https://www.nuovomaschile.org/risorse-ed-eventi/articoli/cose-la-violenza/>

di legittimare norme come l'art. 649 c.p., che stabiliscono la non punibilità di alcuni reati contro il patrimonio quando commessi nel contesto familiare.

La violenza economica rappresenta una forma di abuso in cui il dominio sulle risorse finanziarie viene impiegato per esercitare potere e controllo all'interno di una relazione.

Questa tipologia di violenza può presentarsi in molteplici forme, tra cui:

- Controllo del reddito
- Limitazione dell'accesso alle risorse economiche personali e familiari
- Costrizione alla contrazione del debito
- Esclusione dalle decisioni finanziarie
- Sabotaggio economico

Tutti gli stereotipi di genere costituiscono la base cognitiva del pregiudizio e della discriminazione nei confronti delle donne, contribuendo a perpetuare la disuguaglianza di genere. Questi stereotipi non solo rafforzano tali disparità, ma alimentano anche la violenza economica attraverso le seguenti convinzioni prevalenti:

- La percezione che le donne non siano capaci di gestire il denaro o che non debbano preoccuparsi delle questioni finanziarie;
- L'asserzione che gli uomini debbano rivestire il ruolo esclusivo o principale fornitore economico della famiglia;
- L'opinione secondo cui le donne manifestino un minor interesse per gli aspetti finanziari rispetto agli uomini;
- La convinzione che spetti all'uomo la gestione unilaterale delle risorse disponibili.<sup>36</sup>

### **1.3 La violenza psicologica**

Per abuso psicologico si intende una serie di azioni che mirano a svalutare una persona mettendola in una posizione di inferiorità e arrecando danno al suo benessere emotivo e psicologico.

La violenza psicologica, diversamente da quella fisica o sessuale, non causa danni fisici diretti ma i suoi effetti sono più complicati da individuare, sia per la vittima che per un osservatore esterno.

---

<sup>36</sup> Enrico di Bella (n.d.) La violenza economica. In *Dipartimento Di Scienze Politiche E Internazionali Università Di Genova*. <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2023/12/di-Bella-GENere2023.pdf>

Solitamente, l'aggressore considera la vittima di violenza come priva di valori, un semplice oggetto su cui scaricare le proprie insoddisfazioni personali, convincendola della posizione sociale attribuitagli. Secondo Marie-France Hirigoyen (1998), la dinamica del rapporto disturbante si sviluppa in due fasi: la seduzione manipolativa e la violenza manifesta. Durante il periodo di corteggiamento, la persona viene messa in uno stato di instabilità fino a perdere la fiducia in se stessa. Il malintenzionato la seduce mostrandole un'immagine positiva di sé e guadagnando così la sua ammirazione; dopo di che le restituisce un'immagine positiva di se stessa sfruttando i suoi istinti protettivi: la fa pensare di essere libera ma, in modo contraddittorio, le toglie lentamente la sua libertà e il suo senso critico. Questo è tutto fatto per ridurre la sua capacità di difendersi, costringendola ad obbedire e cedere al suo potere, implementando un controllo mentale effettivo.

La violenza psicologica è più complessa da identificare ma l'isolamento creato dall'aggressore intorno alla vittima e la perdita di autostima, quando la vittima non riconosce più gli abusi subiti né il proprio valore come individuo, sono segnali chiave.

Uno dei comportamenti più frequenti che gli aggressori mostrano nei confronti delle donne vittime di violenza psicologica include la dichiarazione del loro valore attraverso il sarcasmo, la derisione pubblica, le costanti critiche e offese rivolte alle loro idee, alle persone a cui sono legate e alle attività che si svolgono.

La persona maltrattata viene costantemente minimizzata fino a farle pensare di non avere alcun valore, viene considerata come un oggetto senza autonomia e personalità; la vittima solitamente reagisce e si agita, ma quando le sue percezioni non vengono riconosciute, la sua capacità di giudizio viene messa in dubbio.

La costante aggressione porta ad un effetto domino di ingiurie, ma è il timore di ulteriori attacchi che impedisce alla vittima di reagire completamente; la violenza perversa viene scatenata quando la vittima si oppone al condizionamento.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Violenza, O. S. (n.d.). *La violenza psicologica sulle donne - Osservatorio sulla violenza*. <https://www.osservatoriovioolenza.org/informazione-formazione/violenza-psicologica>

## 2. I maltrattamenti

Il reato di maltrattamenti fa parte dei “Delitti contro l’assistenza familiare”, disciplinato dall’art 572 c.p.: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni [...]”

La fattispecie, invece prevista dal codice Zanardelli, rientrava nei “Delitti contro la persona”, proprio per il mutato cambiamento del concetto di “famiglia”. L'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità sostiene che l'interesse principale tutelato sia la protezione dell'incolumità personale delle vittime, legate all'autore del reato da un rapporto affettivo o di convivenza stabile (Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2019, n. 47887).

L'ampliamento delle relazioni tutelabili ha reso configurabile il reato anche in assenza dei tradizionali vincoli familiari, laddove la vittima si trovi in una posizione di debolezza a causa della supremazia esercitata da un convivente.

La norma sanziona una pluralità di comportamenti violenti che si verificano all'interno di varie situazioni e rapporti diversi ed eterogenei; per questo motivo, l'oggetto della tutela deve estendersi alla dignità personale delle vittime e alla tollerabilità della convivenza.

Il reato di maltrattamenti in famiglia tutela non solo l'interesse dello Stato alla protezione delle relazioni familiari, ma anche e soprattutto l'integrità psicofisica dei suoi membri.

Sebbene la norma utilizzi il termine “chiunque” per riferirsi al soggetto attivo, si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da persone con specifiche qualifiche o status e come stabilito dalla norma: l'agente deve avere un legame familiare con la vittima.

La norma considera diverse tipologie di relazioni; il punto più dibattuto riguarda la definizione di "persona di famiglia", che implica il concetto di "famiglia", mutato nel tempo secondo il legislatore, come evidenziato dallo spostamento del focus sul bene giuridico. Si è passati da una concezione tradizionale e ristretta di famiglia, limitata ai consanguinei, affini, adottanti e adottati, ad una visione moderna e ampliata che include vari rapporti domestici, purché caratterizzati da una convivenza stabile tra l'agente e la vittima. A tal proposito, la Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2020, n. 8145, ha stabilito che il reato di maltrattamenti in famiglia non richiede un legame parentale tra l'autore e la

vittima, ma piuttosto una convivenza effettiva o, almeno, rapporti di reciproca assistenza morale e affettiva, escludendo il reato in caso di disgregazione definitiva del nucleo familiare originario.

In linea con una visione ampliata della famiglia, il reato può configurarsi anche se commesso dal convivente more uxorio (Cass. pen., sez. II, 23 gennaio 2019, n. 10222), con limitazione alle condotte avvenute fino alla cessazione della convivenza, mentre le azioni successive possono configurare atti persecutori. Inoltre, il reato può riguardare anche il coniuge separato giudizialmente (Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2022, n. 45400; Cass. pen., sez. VI, 17 novembre 2021, n. 45095). In questo caso, la Corte ha ritenuto che il reato di maltrattamenti in famiglia possa includere condotte vessatorie che continuano dopo la separazione, poiché il coniuge rimane "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, mantenendo obblighi di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, come previsto dall'art. 143, comma 2, c.c.

La fattispecie di reato è descritta dalla norma attraverso il verbo "maltrattare", che implica una condotta ripetuta nel tempo. Il termine "maltrattare" include qualsiasi comportamento di sopraffazione sistematica, mirato a causare sofferenza e umiliazione costante al soggetto passivo, rendendo intollerabile la convivenza. Questo effetto può manifestarsi anche in un clima di tensione all'interno di una comunità familiare ristretta, senza che vi siano comportamenti specificamente violenti o minacciosi verso una persona in particolare.

Si tratta di un reato a forma libera che può manifestarsi in modi e contesti diversi. I maltrattamenti possono comprendere comportamenti violenti, come percuotere il coniuge o il partner, ma anche aggressioni verbali o "moralì".

Il reato si concretizza attraverso comportamenti reiterati, anche se non sistematici, che nel loro complesso ledono, con violenza fisica o psicologica, l'incolumità, la dignità e l'identità della vittima, limitandone l'autodeterminazione.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Nocera, A., Calaresu, A., & Cerrato, C. (2024, April 4). Maltrattamenti contro familiari e conviventi. *IUS*.  
<https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/6283982/Documento?ticket=AQIC5wM2LY4SfczLwqRua2HXPZ80jvqqf6oGIx94AZ-Im0.%2aAAJTSQACMDMAAINLABM2NDE1MTY2OTk0OTkyOTU3MjYyAAJTMQACMDE.%2a>

Tra le questioni interpretative più complesse che riguardano i rapporti tra la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia e altre norme incriminatrici, assume particolare rilievo la definizione della linea di confine tra l'art. 572 c.p. e la fattispecie degli atti persecutori, soprattutto quando questi siano aggravati ai sensi del comma 2 (cosiddetto stalking familiare). Questo tema è stato recentemente affrontato dalla Corte costituzionale, che ha chiarito il concetto di “persona della famiglia o comunque convivente”.

Per comprendere meglio la questione, è utile ricordare che, parallelamente all'interpretazione estensiva dei requisiti dell'art. 572 c.p., vi è stato un ampliamento legislativo della portata applicativa del comma 2 dell'art. 612-bis c.p. Inizialmente, questo era circoscritto a due situazioni estranee alla cosiddetta “violenza domestica”: una riguardava gli sviluppi post-crisi matrimoniale (separazione o divorzio), l'altra si riferiva a precedenti relazioni affettive non rientranti nel concetto di famiglia tradizionale.

Con il decreto-legge n. 93/2013, tale aggravante è stata estesa al separato di fatto e, successivamente, con la legge di conversione n. 119/2013, alla persona che al momento del fatto “è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”. Pertanto, la norma ora si applica anche a rapporti interpersonali ancora in corso.

Di conseguenza, a causa della crescente sovrapposizione strutturale e contenutistica tra le due norme incriminatrici e grazie alla clausola di sussidiarietà dell'art. 612-bis c.p., la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia tende a inglobare le ipotesi di “stalking familiare”, poiché considerata più adatta a rispondere alle esigenze di tutela che emergono da situazioni caratterizzate dalla reiterazione di condotte lesive della personalità individuale, poste in essere in virtù di un rapporto qualificato tra autore e vittima.

In particolare, la giurisprudenza raggiunge questo risultato attraverso due argomentazioni principali: da un lato, sfruttando l'ambivalenza dei beni giuridici alla base della fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, dall'altro, ampliando il concetto di “persona della famiglia o comunque convivente” fino a includere le relazioni familiari “affievolite”.

Viene così sottolineata la diversa oggettività giuridica delle due incriminazioni: quella degli atti persecutori è posta a tutela della libertà morale della persona, mentre quella dei maltrattamenti protegge sia l'interesse dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, sia l'integrità fisica e psichica dei membri della famiglia. Inoltre, il reato di maltrattamenti presuppone una relazione di familiarità comunque perdurante, anche se affievolita, nei casi di separazione legale o di fatto.



In linea di principio, l'ipotesi aggravata del delitto di stalking di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p., si configura in presenza di condotte che esulano dalla fattispecie di maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e affettivo o della sua attualità temporale. Pertanto, la mancanza del requisito della convivenza esclude l'integrazione del delitto di cui all'art. 572 c.p. solo in caso di divorzio tra i coniugi o di cessazione della relazione di fatto.

Tuttavia, questo approccio interpretativo non chiarisce quando si verifica la cessazione del vincolo familiare e affettivo e quando termina la sua attualità temporale. Inoltre, si collega alla tendenza ad ampliare il concetto di persona della famiglia di cui all'art. 572 c.p., includendo i maltrattamenti posti in essere dal coniuge separato dopo la cessazione della convivenza, presupponendo, anche senza adeguato riscontro fattuale, che nei casi di separazione legale o di fatto la relazione di familiarità persista, sebbene affievolita.

Inoltre, l'art. 572 c.p. appartiene alla categoria dei reati di durata e si ritiene ormai comunemente che rappresenti una fattispecie necessariamente abituale, richiedendo, per l'integrazione della norma incriminatrice, la reiterazione nel tempo e in diverse occasioni delle condotte di maltrattamento.

In particolare, si tratta di un delitto abituale proprio, caratterizzato dalla presenza di fatti che, considerati singolarmente, potrebbero non costituire reato, ma che diventano penalmente rilevanti a causa della loro ripetizione protratta nel tempo e della persistenza dell'intenzione lesiva.

Solo attraverso il requisito dell'abitualità è possibile comprendere l'unità di significato che unisce l'aspetto oggettivo, determinato dal ripetersi di situazioni omogenee che provocano sofferenze fisiche e morali, con l'aspetto del dolo che deve sostenere l'insieme dei comportamenti. L'elemento di connessione tra le singole condotte si trova in un atteggiamento volitivo che non si riduce a manifestazioni contingenti di aggressività, ma dimostra un consapevole e persistente intento di condotte lesive della dignità della persona offesa.

Il carattere di abitualità è indissolubilmente legato all'offesa al bene giuridico tutelato dalla fattispecie, poiché è proprio la considerazione unitaria della reiterazione delle singole condotte che causa la lesione della personalità della vittima e porta alla consumazione del reato, mentre le singole condotte, di per sé, possono configurare altre norme incriminatrici laddove ne ricorrano tutti gli elementi costitutivi.

Queste caratteristiche peculiari della fattispecie, insieme alla mancanza di un evento naturalistico, si riflettono inevitabilmente sul tema complesso della consumazione del reato, che, secondo la lettura prevalente, si realizza quando la reiterazione raggiunge una consistenza tale da integrare la lesione e la condotta diventa riconoscibile come maltrattamento. Tuttavia, questo accertamento presenta spesso margini di discrezionalità interpretativa, in quanto non può prescindere dalla valutazione delle specifiche caratteristiche del singolo caso.

Va inoltre aggiunto che la consumazione può protrarsi nel tempo qualora, successivamente ad essa, vengano realizzate ulteriori condotte di maltrattamento. In tali ipotesi, l'indirizzo ermeneutico prevalente tende a ritenere che il reato si consumi in via definitiva quando i maltrattamenti siano terminati.

In questo senso, non sorgono particolari questioni quando i maltrattamenti si realizzano secondo uno schema omogeneo e riconoscibile, senza soluzione di continuità e in un periodo di tempo ben circoscritto. Tuttavia, numerose incertezze interpretative emergono quando tra le condotte si verifica un rilevante intervallo temporale. In questi casi, è necessario distinguere se, dopo l'interruzione, vengano posti in essere episodi isolati o una nuova sequenza ben riconoscibile di condotte.<sup>39</sup>

### **3. La violenza sessuale**

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la violenza sessuale come “qualsiasi atto sessuale, o tentativo di atto sessuale, commenti o avances sessuali non desiderate, o traffico sessuale, contro una persona con l'uso della coercizione”.<sup>40</sup>

I reati di violenza sessuale nell'ordinamento giuridico italiano sono disciplinati dal Codice Penale dagli articoli 609 bis a 609 decies, collocati nel titolo XII del secondo libro, dedicato ai delitti contro la persona, inseriti dalla Legge 15 febbraio 1996, n 66 “Norme contro la violenza sessuale”.

---

<sup>39</sup> A. Roiati | *La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi tra interventi di riforma incertezze interpretative e prospettive*. (n.d.). [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).  
<https://www.sistemapenale.it/it/articolo/roiati-la-fattispecie-dei-maltrattamenti-contro-familiari-e-conviventi-tra-interventi-di-riforma-incertezze-interpretative-eprospective-de-iure-condendo>

<sup>40</sup> *World Health Organization*. (n.d.). *World Report on Violence and Health*. Chapter 6 "sexual violence". 2002, Geneva. [https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42495/9241545615\\_eng.pdf?sequence=1](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1)

Con precisione, l'articolo 609 bis c.p. dispone che: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona [...]».

La fattispecie solleva una significativa giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di violenza non si limita all'uso della forza fisica ma include qualsiasi atto che comporta una limitazione della libertà della vittima, costringendola a subire atti sessuali contro la propria volontà. Rientra pertanto anche l'intimidazione psicologica (intesa come in grado di costringere la vittima a subire atti sessuali), la minaccia (intesa come qualsiasi comportamento capace di incutere timore o suscitare preoccupazione per un danno ingiusto) e l'abuso di autorità (inteso come ogni forma di potere privato di cui l'agente abusi per costringere la vittima a subire o compiere atti sessuali).

Il secondo comma dell'articolo in commento, invece, fa riferimento alla condotta di induzione a compiere o subire atti sessuali, i quali possono avvenire attraverso qualsiasi comportamento fisico o verbale mirato ad ingannare la vittima o abusare delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.<sup>41</sup>

Il nuovo articolo 609-bis si pone a tutela della libertà sessuale, ovvero la libertà di autodeterminarsi in ordine alla propria sfera sessuale ed agli atti che la compongono. Tuttavia, la formulazione della nuova fattispecie ha suscitato numerose polemiche e perplessità a causa dei suoi molteplici aspetti problematici; molti autori in dottrina hanno evidenziato come la locuzione "atti sessuali" sia caratterizzata da indeterminatezza e vaghezza, poiché "non costituisce né un elemento naturalistico (cioè riferito a una realtà naturale, identificabile con certezza), né un elemento normativo giuridico, non essendo individuabile, nel nostro sistema giuridico, un'altra norma che consenta di definirne il

---

<sup>41</sup>Sara Di Giovanni. (n.d.). IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE: RIFLESSIONI COSTITUZIONALMENTE ORIENTATE IN TEMA DI CONSENSO\*. *La Rivista "Gruppo Di Pisa,"* Fascicolo n. 1/2023. [https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Sara\\_Di\\_Giovanni\\_-\\_Il\\_reato\\_di\\_violenza\\_sessuale.pdf](https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Sara_Di_Giovanni_-_Il_reato_di_violenza_sessuale.pdf)

contenuto". In altre parole, non esiste né nel linguaggio giuridico né nella letteratura scientifica una nozione comunemente e univocamente accettata di "atto sessuale".

Questa genericità pone l'espressione in contrasto con il principio di tassatività della fattispecie penale, principio che discende da quello di legalità sancito dall'articolo 25 della Costituzione e che impone al legislatore di formulare le norme penali in modo chiaro e sufficientemente determinato, al fine di limitare l'eccessiva discrezionalità del potere giudiziario nell'individuazione e applicazione concreta delle singole ipotesi criminose.<sup>42</sup>

La Cassazione, tuttavia, ha escluso profili di illegittimità costituzionale dell'articolo in questione ma afferma che è necessario delineare una soglia minima, al di sotto della quale un atto non può considerarsi "sessuale" e, di conseguenza, non rilevante penalmente (almeno in riferimento all'articolo 609-bis).

Infatti, se non ci sono dubbi sulla natura sessuale di atti come il coito (vaginale, orale, anale), la masturbazione e simili (atti che possono essere definiti "intrinsecamente sessuali"), risulta molto più difficile classificare gesti come la palpazione, il bacio, la carezza, ecc., eseguiti su zone non genitali. Tali comportamenti non sembrano possedere un valore sessuale intrinseco, ma possono acquisire tale connotazione in determinate circostanze, a seconda delle intenzioni dell'autore o del contesto in cui avvengono.

Dottrina e giurisprudenza hanno interpretato l'espressione "atti sessuali" con diversi filoni interpretativi: il primo, che vede una sostanziale equivalenza tra il concetto di "atti sessuali" ex art. 609-bis c.p. e la somma della "congiunzione carnale" e degli "atti di libidine" (ex artt. 519 e 521, ora abrogati); il secondo, che propone un concetto di atti sessuali più ampio rispetto a quelli di congiunzione carnale e atti di libidine; il terzo, che prospetta una definizione di atti sessuali più ristretta rispetto alle due figure originariamente previste dal Codice Rocco.<sup>43</sup>

Inoltre, la terza sezione penale della Cassazione si è pronunciata anche in merito alla distinzione tra "mancanza di consenso" e "manifestazione di dissenso" da parte della vittima.

---

<sup>42</sup> PIETRALUNGA, S., Profili costituzionali delle nuove norme a tutela della libertà sessuale e problematiche criminologiche, in Riv. It. Med. Leg., IV, 1988, p. 1175; l'autrice si riferisce alla fattispecie contenuta nel DDL n° 996 del 1984, che già presentava la nozione di "atti sessuali".

<sup>43</sup> FRANCESCO MACRI'. (n.d.). La giurisprudenza di legittimità sugli atti sessuali tra interpretazione estensiva e analogia in malam partem. *DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 1/2007*.

Secondo la costante giurisprudenza, «costituisce l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non solo la condotta che invade la libertà e l'integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella attuata in assenza di consenso, non espresso neppure tacitamente, della persona offesa, come nel caso in cui quest'ultima non sia consapevole degli atti compiuti sul proprio corpo».

È stato infatti stabilito che «l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è applicabile nel delitto di violenza sessuale, poiché la mancanza del consenso è un requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso costituisce un errore inescusabile sulla legge penale»; di conseguenza, «per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, potendo il reato essere consumato anche ai danni di una persona dormiente».

In sostanza, precisa la Corte, «nei reati contro la libertà sessuale, il dissenso è sempre presunto, salvo prova contraria».<sup>44</sup>

Secondo l'art 609 septies c.p., il reato di violenza sessuale è perseguibile a querela della persona offesa e il termine per la proposizione è di 12 mesi che decorre dalla data in cui il querelante ha la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato.<sup>45</sup>

Si procede, invece d'ufficio in alcuni casi espressamente previsti dalla norma in questione.

Il legislatore del 1996 ha stabilito anche una deroga al principio generale previsto dall'art. 126 c.p., secondo il quale, il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa: il rinvio alla disciplina dell'art. 597 c.p. consente infatti ai familiari della vittima, deceduta prima della scadenza del termine per proporre la querela, di esercitare tale diritto in sua vece (per loro il termine per la proposizione della querela non decorre dal giorno del fatto di violenza, ma dal momento in cui ne abbiano ricevuto notizia, anche se appresa dopo la morte della persona offesa).

Un'altra significativa innovazione in questa materia è contenuta nell'art. 16 della legge 15 febbraio, n. 66: l'imputato per alcuni reati di violenza sessuale può essere sottoposto ad

---

<sup>44</sup> Penale, R. G. (2023, May 11). *Violenza sessuale: ai fini della consumazione del reato è richiesta la mera mancanza di consenso e non la manifestazione di dissenso*. Giurisprudenza Penale. <https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/05/11/violenza-sessuale-ai-fini-della-consumazione-del-reato-e-richiesta-la-mera-mancanza-di-consenso-e-non-la-manifestazione-di-dissenso/>

<sup>45</sup> Cass., sez. III, 01 febbraio 2006, n° 3943

accertamenti per individuare patologie sessualmente trasmissibili "qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie stesse". Tali accertamenti devono essere effettuati, per espressa previsione normativa, sotto forma di perizia.<sup>46</sup>

Lo scopo di questa previsione è duplice: da un lato tranquillizzare coloro che, dopo aver subito uno di questi gravi delitti, temono di aver contratto il virus dell'HIV; dall'altro lato consentire a coloro che sono stati contagiati di contrastare meglio lo sviluppo della malattia, ricorrendo tempestivamente alle cure mediche.<sup>47</sup>

Infine, il soggetto attivo, nella fattispecie in esame, è "chiunque"; trattasi, quindi, di reato comune (questo è vero per la violenza sessuale compiuta mediante violenza o minaccia; nella sotto fattispecie della violenza sessuale posta in essere mediante abuso di autorità, al contrario, si è in presenza di un reato proprio, qualificabile come tale in virtù della peculiare posizione rivestita dal soggetto attivo). Soggetto passivo non può che essere un essere umano vivente. La commissione di atti sessuali su cadavere (cosiddetta "necrofilia") esula dalla previsione di cui all'articolo 609-bis e configura il diverso delitto di vilipendio di cadavere, previsto dall'articolo 410 c.p..<sup>48</sup>

#### **4. Lo stalking**

Il reato di stalking è disciplinato dall'art 612 bis c.p., introdotto dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e modificato poi dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita [...]"

---

<sup>46</sup> LEO, G., Il prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l'istituzione della banca dati nazionale del DNA, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2011, pp. 931 ss.

<sup>47</sup> TOVANI S. - TRINCI A. (a cura di), *I delitti contro la libertà sessuale*, cit., p. 738.

<sup>48</sup> Salemi, E. (2023, November 20). *Violenza sessuale*. *Altalex*.

<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2014/01/31/violenza-sessuale>

La parola "stalking" proviene dal lessico venatorio inglese, dove lo "stalker" è colui che, a caccia di una preda, si apposta o la segue ossessivamente. Estratta dal linguaggio tecnico della caccia, questa parola può essere tradotta con "fare la posta" o "braccare". Negli ultimi anni, ha assunto il significato di assillare, molestare, disturbare e perseguitare. Si parla di stalking riferendosi alle azioni di individui che seguono la vittima, si insinuano nella sua vita privata con telefonate o altri mezzi (SMS, e-mail), fino a minacciarla e a violarne il domicilio. In alcuni casi, lo stalking può evolvere in un'escalation persecutoria, diventando violento o pericoloso per la vittima.

La fattispecie del reato di stalking tutela la tranquillità individuale e, in relazione al costringimento della vittima a modificare le proprie abitudini di vita, anche la libera autodeterminazione. Per questa ragione, la norma è stata collocata nella sezione dei reati contro la libertà morale, accanto alla norma sulla minaccia (art. 612), il cui bene giuridico tutelato è la tranquillità psichica della vittima. Si delinea così un rapporto di gravità crescente tra la contravvenzione di molestie (art. 660), il delitto di minaccia (art. 612) e il delitto di atti persecutori, con sanzioni differenti per ciascuna di queste tre fattispecie.

Il reato previsto dall'art. 612-bis può essere commesso da chiunque; quindi, si tratta di un reato comune.

Il comma 2 introduce una circostanza aggravante di natura generale. Originariamente, la norma prevedeva un aumento della pena (fino a un terzo) se il reato fosse stato commesso da un coniuge legalmente separato o divorziato, oppure da una persona che in passato era stata legata alla vittima da una relazione affettiva. Con il decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge il 15 ottobre 2013, n. 119, l'aggravante è stata estesa anche ai fatti commessi dal coniuge separato di fatto e ai fatti commessi durante un rapporto di coniugio o affettivo in corso.

La vittima del reato può essere chiunque, rendendolo quindi un reato con vittima apparentemente fungibile, sebbene spesso la vittima sia scelta dall'autore del reato a causa di relazioni pregresse.

La condotta tipica del reato consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi (art. 612) o molesti (art. 660) che provocano nella vittima "un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero ingenerano un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva, oppure costringono la vittima a modificare le proprie abitudini di vita".

Per quanto riguarda la condotta, gli atti che costituiscono lo stalking spesso sono comportamenti generalmente accettati nella società ma che, in questo contesto, sono caratterizzati da insistenza e invasività nel tempo, causando effetti psicologici sulla vittima e esponendola al rischio di violenza. Gli atti tipici dello stalker possono includere l'invio ripetuto di regali, fiori, telefonate assillanti o solo squilli, posta assillante e disturbante (con ripetuti invii di e-mail, SMS), appostamenti, frequenti incontri (apparentemente casuali ma in realtà voluti) sul luogo di lavoro della vittima o nelle vicinanze della sua abitazione, e l'osservazione della vittima.

La norma individua tre tipi alternativi di evento che devono essere causati dal comportamento criminoso dell'agente, in assenza dei quali si avrebbero solo plurimi reati di minaccia o molestia.

Il delitto è quindi costruito secondo lo schema del reato di evento (Cass. n. 9222/2015) caratterizzato dalla produzione di un evento di «danno», consistente nell'alterazione delle abitudini di vita della vittima o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oppure, alternativamente, di un evento di «pericolo», consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva.

Si tratta di un reato con fattispecie alternative, ciascuna delle quali può integrarlo (Cass. V, n. 34015/2010; Cass. V, n. 2987/2011; Cass. III, n. 23485/2014; Cass. III, n. 9222/2015).

Secondo i primi commentatori, “lo perdurante e grave stato di ansia o di paura” doveva essere inteso come un vero e proprio stato patologico, accertabile nel processo tramite consulenze tecniche. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l'evento è integrato anche in assenza di una patologia documentata nella vittima. Ha infatti affermato che la prova dello stato d'ansia o di paura può essere dedotta dalla natura dei comportamenti dell'agente, se questi sono idonei a causare tale effetto destabilizzante in una persona comune (Cass. V, n. 8832/2011; Cass. V, n. 24135/2012; Cass. VI, n. 50746/2014; Cass. VI, n. 20038/2014).

Per quanto riguarda il “fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva” non richiede l'accertamento di uno stato patologico indotto nella vittima dalla condotta dell'agente, potendo il giudice fare ricorso alle massime di esperienza.



Con riferimento, invece, all'alterazione delle abitudini di vita, la giurisprudenza (Cass. V n. 24021/2014) ha affermato che ciò che rileva non è la valutazione quantitativa della variazione, ma il significato e le conseguenze emotive della condotta che la vittima si sente costretta a subire. Si sottolinea che “il fatto che lo stalking sia un reato di evento e non di pura condotta non influisce sul fatto che, nella maggior parte dei casi, la prova debba essere dedotta dalle parole della vittima stessa. È un principio elementare che un fatto non va confuso con la sua prova. Molti reati, come quelli a sfondo sessuale, spesso si basano solo sulle dichiarazioni della vittima. Ciò che rileva è l'attendibilità della vittima e la credibilità del suo racconto”.<sup>49</sup>

Inoltre, se a seguito di condotte persecutorie, viene commesso omicidio posto in essere dall'agente nei confronti della medesima persona offesa, le Sezioni unite della Corte di cassazione penale, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione controversa in giurisprudenza se il reato di stalking e di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma prima, n. 5.1. c.p., concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma prima, c.p.».

La Cassazione si è così pronunciata: «La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi degli artt. 575 e 576, primo comma, n. 5.1. c.p. – punito con la pena edittale dell'ergastolo – integra un reato complesso, ai sensi dell'art. 84, primo comma, c.p., in ragione dell'unitarietà del fatto»<sup>50</sup>

#### 4.1 Il cyberstalking

Con il decreto-legge n.93 del 14 agosto 2013, poi convertito in legge n.119 del 15 ottobre 2013, il legislatore ha preso in considerazione la possibilità che gli atti persecutori vengano realizzati attraverso i mezzi offerti dalla rete, andando di fatto ad aggiungere alla

---

<sup>49</sup> *Giuffrè - DeJure*. (n.d.).

[https://dejure.it/#/ricerca/commentato\\_documento?idDatabank=47&idDocMaster=5060621&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento?idDatabank=47&idDocMaster=5060621&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false)

<sup>50</sup> Scientifica, R. (2024, April 2). Omicidio commesso a seguito di atti persecutori: per le Sezioni Unite è integrato un reato complesso. *IUS*. <https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/9436937/omicidio-commesso-a-seguito-di-atti-persecutori-per-le-sezioni-unite-e-integrato-un-reato-complesso>

disposizione preesistente il c.d. cyberstalking, ossia gli atti persecutori compiuti mediante l'utilizzo della tecnologia.<sup>51</sup>

Attraverso la modifica del secondo comma dell'art. 612 bis c.p., infatti, si prevede un aumento della pena contemplata per il delitto di atti persecutori qualora "il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici"; peraltro, va rimarcato come il legislatore abbia preferito non menzionare il termine cyberstalking all'interno della disposizione normativa

Il cyberstalking, la versione online del reato di stalking, si è maggiormente sviluppato quando Internet è diventato parte integrante delle nostre vite come luogo virtuale per costruire relazioni, emergendo così nuovi rischi potenziali.

Questo fenomeno include comportamenti molesti e persecutori realizzati attraverso i nuovi strumenti di comunicazione (email, messaggistica istantanea, social network, ecc.).

Il cyberstalker sfrutta l'ampia diffusione offerta dal web per tormentare e denigrare la vittima, con l'obiettivo di provocare uno stato di costante ansia e paura; offese, minacce, insulti e ricatti possono seriamente compromettere il benessere psicologico della vittima, anche se il persecutore esiste solo nel mondo virtuale, tuttavia, le conseguenze sono reali.<sup>52</sup>

In questo contesto complesso, l'autore G. Benedetto ha classificato i quattro comportamenti che caratterizzano il cyberstalking:

1. Sorveglianza della vittima: le nuove tecnologie facilitano un monitoraggio dettagliato grazie alla loro pervasività. Funzioni come la geolocalizzazione e il tracciamento della posizione (es. Foursquare) vengono spesso utilizzate per scopi ludici, ma possono fornire informazioni preziose per il persecutore.
2. Comunicazione ossessiva con la vittima: in Italia, il giudice può vietare la comunicazione con la vittima ai sensi dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale. Questo concetto include anche le comunicazioni indesiderate.
3. Ricerca di contatto: un mix tra pedinamento elettronico e contatti indiretti, spesso tramite amicizie sui social network, senza interazioni dirette con la vittima.

---

<sup>51</sup> M. MARATONA, Cyberstalking: profili normativi e giurisprudenziali degli atti persecutori sul web, come interviene l'ordinamento quando le condotte moleste si trasferiscono sulla rete, 12.07.2021, consultabile online sul sito Altalex.com.

<sup>52</sup> *Cyber-Stalking*. (2019, November 4). Polizia Postale.

<https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberstalking/cyber-stalking/index.html>

4. Controllo costante: le tecnologie possono consentire un monitoraggio prolungato (es. email) senza che la vittima ne sia consapevole.

Questi comportamenti (sorveglianza, comunicazione, ricerca di contatto e controllo) sono resi efficaci da due fattori principali: l'incompetenza tecnologica della vittima e la correlazione dei dati offerta dalla tecnologia: la prima si manifesta quando la vittima non utilizza correttamente i dispositivi (es. impostazioni di privacy deboli su Facebook, meta-dati nelle foto, Bluetooth attivo, GPS attivo), la seconda riguarda l'abilità di combinare dati apparentemente insignificanti per ottenere nuove informazioni utili al persecutore.<sup>53</sup>

## 5. Il femminicidio

Il termine "femminicidio" (in inglese "femicide" e in spagnolo "femicidio") – inteso come l'omicidio di donne da parte di uomini "perché sono donne", quindi con un significato specifico che non include tutte le uccisioni di donne per qualsiasi causa e contesto – è entrato nell'uso comune grazie ai pionieristici lavori della sociologa e criminologa statunitense Diana Russell e dell'antropologa messicana Marcela Lagarde. Inizialmente come categoria "politica" (simbolo di lotta contro l'uccisione delle donne) e come strumento di indagine sociologica e antropologica, e successivamente come concetto giuridico, adottato a livello istituzionale e nelle normative nazionali e internazionali per definire la violenza maschile nei confronti delle donne, sia da parte di soggetti istituzionali sia di uomini a livello individuale. Il termine femminicidio nasce in un contesto storico particolare, designando un movimento politico e una vicenda teorico-culturale legata ad uno specifico periodo storico-politico. Lagarde, tra le prime a teorizzare il concetto di femminicidio con una connotazione sociale, culturale e politica, utilizzò questa parola, combinando per la prima volta "femmina" e "omicidio", per rivolgersi a un vasto pubblico, soprattutto femminile.<sup>54</sup>

Gli organismi internazionali per la difesa dei diritti umani delle donne hanno ampliato la categoria criminologica e sociologica di femminicidio, originariamente intesa come omicidio intenzionale di una donna da parte di un uomo "perché donna", nel concetto più ampio di violenza di genere. Questo per includere tutte le forme di violenza – sociali,

---

<sup>53</sup> Giovanni Ziccardi. (n.d.). Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici. *Rassegna Italiana Di Criminologia*. <https://core.ac.uk/reader/322533320>

<sup>54</sup> Russell, Diana E.H., e Marcela Lagarde. "Il concetto di femminicidio: Evoluzione da categoria politica a concetto giuridico." In *Studi sulla violenza di genere: Analisi sociologica e antropologica*. 2024

economiche, istituzionali – volte all'annientamento fisico o psicologico della donna, non necessariamente culminanti nella morte. Un aspetto notevole, ma forse poco notato, è che il termine femminicidio, che ha guadagnato rilevanza sociale attirando l'attenzione dei media, iniziò a diffondersi nella lingua italiana solo dal 2008. In quell'anno, Barbara Spinelli riprese e sviluppò il concetto, ampliandone il significato semantico e politico nel suo libro "Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale", nell'ambito di una campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni di genere e la violenza sulle donne.<sup>55</sup>

Il termine femminicidio – come violenza contro la donna "in quanto donna", che ne provoca la morte, con una duplice accezione socio-politica e giuridica – registra il cambiamento semantico rispetto alla definizione giuridica di omicidio e di altri tipi di uccisioni di donne con moventi diversi da quello di genere. Include situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito di atteggiamenti o pratiche violente misogine o sessiste, motivati da un senso di legittimazione o superiorità degli uomini sulle donne, o da una presunzione di possesso, come maltrattamenti, violenza fisica, psicologica, sessuale e comportamenti discriminatori. Questo fenomeno è oggi riconosciuto dalla coscienza collettiva come una retrograda manifestazione del dominio maschile sulle donne.

In criminologia, il termine "femminicidio" non indica esclusivamente l'appartenenza della vittima al sesso femminile, né solo l'eliminazione fisica della donna (la forma estrema di violenza di genere). Include ogni forma di violenza e discriminazione esercitata dall'uomo sulla donna in quanto donna, motivata dalla volontà di dominio, possesso e controllo sulla vita della vittima, provocandole sofferenza fisica o psicologica, fino all'annientamento della sua personalità, tanto in ambito privato quanto nella vita pubblica. In particolare, il termine femminicidio si rivolge sia alla vittima, sia all'autore del crimine. È una parola nuova per indicare un fenomeno antico, profondamente radicato nella storia e spesso legittimato culturalmente, presente in tutte le culture e soprattutto in ambito familiare.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Spinelli, Barbara. *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*. Milano: Franco Angeli, 2008.

<sup>56</sup> Merli, A. (2015). Violenza di genere e femminicidio. *Diritto Penale Contemporaneo*, 15-18. <https://pubblicazioni.unicam.it/handle/11581/387237>

Tra febbraio e marzo 2022, le Nazioni Unite hanno definito il femminicidio come «la più estrema e brutale manifestazione di violenza contro le donne» e hanno approvato un nuovo quadro statistico per misurare il fenomeno. La commissione statistica ha chiarito che per essere individuati come femminicidi, gli omicidi di donne devono essere intenzionali e di genere; ha stabilito poi i criteri oggettivi per declassare un reato come femminicidio:

- 1) precedenti molestie o violenza,
- 2) illegale privazione della libertà personale,
- 3) uso di forza e mutilazione,
- 4) la vittima lavorava nell'industria del sesso,
- 5) violazione sessuale contro la vittima commessa prima o dopo l'uccisione,
- 6) l'uccisione è stata accompagnata dalla mutilazione del corpo della vittima,
- 7) il corpo della vittima è stato abbandonato in uno spazio pubblico,
- 8) le motivazioni dell'uccisione della donna o della ragazza sono da ricercarsi nell'odio di genere

Sono stati definiti anche tre blocchi principali sulla tipologia delle vittime, ovvero:

- donne e ragazze uccise da un partner intimo
- donne e ragazze uccise da un membro della famiglia
- donne e ragazze uccise per mano da altri individui noti e/o sconosciuti, per motivazioni insite nella violenza di genere.<sup>57</sup>

Il femminicidio non è configurato come fattispecie tipica penalmente rilevante nel nostro ordinamento; in realtà non è contemplata dal sistema legislativo di quasi nessun Paese del mondo, tranne alcune isolate eccezioni nell'America latina, dove le istanze riformatrici hanno introdotto simili fattispecie, che sono state però successivamente snaturate rispetto alla ratio originaria. Nel nostro ordinamento, quindi, non esiste un delitto qualificabile come femminicidio, nel più ampio significato del termine, cioè, reiterati episodi di violenza esponenziale nei confronti della donna in quanto tale, fino a giungere all'esito della morte della vittima. Il femminicidio per adesso resta interessante solo ai fini delle indagini criminologiche e come fenomeno di violenza che alimenta un sempre maggiore

---

<sup>57</sup> United Nations, Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as “femicide/feminicide”) (<https://www.un.org/en/>) Citato in Upday, Femminicidi: una donna uccisa ogni tre giorni, ma mancano dati per fermare le violenze, YouTube (2022) (<https://www.youtube.com/watch?v=3-k3rjtmGuA>)

allarme sociale. Nonostante il nostro Codice penale non preveda il delitto di femminicidio, possiamo comunque affermare come la violenza, in generale e non solo nei confronti delle donne, non resti senza copertura di tutela.

Il legislatore è intervenuto più volte con vari interventi legislativi, tra cui il decreto legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito nella legge n. 119 del 15 ottobre dello stesso anno; tale normativa non considera diversamente l'omicidio dal femminicidio: in pratica, non inasprisce la pena nei casi in cui l'omicidio sia ai danni di una donna. Il trattamento nei confronti di chi assassina è identico, in quanto il femminicidio viene disciplinato come altre forme di omicidio.

Successivamente, il legislatore ha introdotto il “Codice rosso”, la legge 19 luglio 2019, n. 69 con cui sono state introdotte modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e ad altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Infine, è stata approvata la legge n. 168 del 2023, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” che ha introdotto importanti novità in materia di femminicidio, stabilendo due aggravanti significative: la prima riguarda l'omicidio commesso da chi è o è stato coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o da chi ha avuto una relazione affettiva con la vittima, anche senza convivenza, la seconda aggravante, invece, si applica quando il delitto avviene in presenza di minori di diciotto anni o in danno di una donna in stato di gravidanza. Queste aggravanti comportano un aumento della pena, sottolineando l'urgenza di tutelare le donne in situazioni di vulnerabilità e minori esposte a tali violenze. Inoltre, la legge ha previsto misure di prevenzione e protezione per le vittime di femminicidio; tra queste, l'ammonimento del Questore, che può intervenire in situazioni di violenza o minaccia, invitando l'autore a mantenere un comportamento conforme alla legge e a non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. Inoltre, il giudice può disporre l'uso di un braccialetto elettronico per monitorare gli autori di violenza che violino le misure di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento.

È stato anche istituito un fondo per le vittime di femminicidio, destinato a fornire sostegno economico alle famiglie delle vittime e a finanziare progetti di prevenzione e contrasto a

questo fenomeno. Queste misure rappresentano un passo importante verso una maggiore protezione delle donne e un impegno concreto nella lotta contro la violenza di genere.<sup>58</sup>

Inoltre, secondo l'art 7 del disegno di legge n. 923 del 2023, intitolato "Termini per la valutazione delle esigenze cautelari", nel Codice di procedura penale, dopo l'articolo 362, è stato aggiunto il seguente: Art. 362-bis (Misure urgenti di protezione della persona offesa):

“Quando si procede per il delitto di cui all'articolo 575, in caso di tentato delitto, o per i reati di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi contro il coniuge, anche separato o divorziato, la parte dell'unione civile o il convivente o una persona legata da una relazione affettiva, o contro prossimi congiunti, il pubblico ministero, dopo aver svolto le indagini necessarie, valuta, senza indugio e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, se sussistano i presupposti per applicare misure cautelari.

In ogni caso, qualora il pubblico ministero non rilevi i presupposti per richiedere misure cautelari entro il termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

Il giudice decide sulla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.”

La nuova disposizione è innovativa poiché introduce per la prima volta un termine di 30 giorni dell'iscrizione dell'indagato nel registro, entro cui il pubblico ministero deve valutare se richiedere misure cautelari.

Prima di questa modifica, le considerazioni specifiche riguardanti le misure cautelari personali in questo settore erano poche ma rilevanti. Per quanto riguarda le esigenze descritte nell'art. 274 c.p.p., il pericolo di fuga è generalmente limitato (spesso il problema è l'eccessiva presenza dell'autore dei reati), mentre il pericolo per la prova è significativo ma non predominante. Tuttavia, il pericolo di reiterazione criminosa è di assoluto rilievo.

---

<sup>58</sup> *Una nuova legge sul contrasto alla violenza sulle donne – Ultim'ora.* (2023, December 4). *Ultim'ora.* <https://online.scuola.zanichelli.it/ultimora/2023/12/04/una-nuova-legge-sul-contrasto-alla-violenza-sulle-donne/>

La Cassazione ha chiarito che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso non solo con riferimento ai reati che offendono lo stesso bene giuridico, ma anche quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive. Così, i delitti di maltrattamenti e atti persecutori sono stati considerati della stessa specie, caratterizzati da condotte omogenee e tipi di lesioni analoghe, proteggendo entrambi anche l'incolumità personale delle vittime (Cass. pen., n. 47887/2019).

Le persone offese possono essere:

- Il coniuge, anche separato o divorziato.
- La parte dell'unione civile o il convivente o una persona legata da una relazione affettiva.
- Prossimi congiunti.

L'obiettivo è disporre una tutela "allargata" in ambito familiare o in situazioni assimilabili. Il legislatore non ha modificato i presupposti per l'applicazione delle misure, mantenendo la graduazione dell'intensità delle stesse in base al concreto pericolo di reiterazione, da valutarsi sia in termini probabilistici sia considerando le modalità delle future aggressioni ipotetiche. La graduazione parte dalla custodia in carcere e può includere arresti domiciliari, allontanamento dalla casa coniugale, divieto di avvicinamento e comunicazione, e obbligo di presentazione alla P.G.

L'obbligo di valutare tempestivamente il rischio per la persona offesa e per chi deve formulare la valutazione in termini completi e affidabili è ben noto agli operatori del settore. La reiterazione e l'escalation della violenza sono sviluppi comuni che possono portare a episodi gravi, un'adeguata risposta del sistema giudiziario passa attraverso criteri per riconoscere e valutare il rischio, supportando l'iniziativa del pubblico ministero e la decisione del giudice.<sup>59</sup>

Il modello del femminicidio si caratterizza per un'escalation di violenza che comprende una serie di reati noti come segnali d'allarme, indicativi di una situazione di violenza che può culminare nell'omicidio. Non è inevitabile che si arrivi all'omicidio; spesso ci si trova di fronte a episodi di maltrattamenti senza che si verifichino eventi ulteriori. Talvolta, l'omicidio si consuma, presentandosi come doloso o preterintenzionale, oppure come

---

<sup>59</sup> Parodi, C. (2024, April 11). Prevenzione e contrasto della violenza di genere: nuovi termini e modi per le richieste di misure cautelari. *IUS*.  
<https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/10775074/Documento?ticket=AQIC5wM2LY4Sfcx16JYG3wQDiUWSW5ZN7VVRf6hOR1GRF8o.%2aAAJTSQACMDMAAINLABM1NTQ0NTYxOTY2MzIyNTMxOTUwAAJTMQACMDE.%2a>



conseguenza di un altro crimine. Tuttavia, un aspetto costante è la non episodicità di questi eventi: non si tratta di delitti isolati che esplodono improvvisamente con massima intensità per poi cessare. Il femminicidio rappresenta un fenomeno latente e persistente di violenza, prevalentemente domestica, che spesso non viene denunciata e rimane confinata nell'ambito familiare, coinvolgendo esclusivamente la vittima e l'autore della violenza. A volte, anche i figli minori, se presenti, sono coinvolti, innescando ulteriori problemi di tutela da parte del legislatore, in quanto diventano vittime della cosiddetta violenza assistita, che ha gravi conseguenze psicologiche, portando spesso a traumi e aumentando la probabilità che a loro volta diventino vittime o autori di violenza, come rivelato da studi epidemiologici e criminologici.

Questo fenomeno di violenza latente inizia a manifestarsi tramite reati segnalatori, chiamati "reati spia" come i maltrattamenti contro familiari e conviventi, che si realizzano attraverso diverse condotte criminali, quali percosse, abuso di mezzi di correzione o disciplina, violazione degli obblighi di assistenza familiare, lesioni personali e violenza privata. Inoltre, si riscontrano molestie, minacce, stalking, abuso e violenza sessuale, e mutilazioni genitali femminili. La denuncia di tali reati dovrebbe attivare un meccanismo di controllo atto a proteggere la vittima dall'autore della violenza, prevenendo la reiterazione degli episodi e l'escalation verso conseguenze più gravi.<sup>60</sup>

## **6. Le mutilazioni genitali femminili**

Con la legge del 9 gennaio 2006, n. 7, il Parlamento italiano ha introdotto nuove norme penali per punire le pratiche di mutilazione genitale femminile. Queste norme sono parte di una legge che mira a prevenire pratiche che violano i diritti fondamentali all'integrità e alla salute delle donne e delle bambine, come dichiarato nell'art. 1, che attua gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e i deliberati della Dichiarazione e del Programma d'azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 durante la quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne.

L'art. 6, intitolato "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili", aggiunge due nuovi articoli, 583 bis e 583 ter, al Codice penale. Le nuove norme prevedono:

---

<sup>60</sup> Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medicolegali, sociologici e criminologici. Legale Penale 2014. Casale- De Pasquali Lembo.

- due tipi di reato nel nuovo art. 583 bis: la mutilazione degli organi genitali femminili e le lesioni a tali organi che causano una malattia;
- due circostanze aggravanti per entrambi i reati, al 3° comma del nuovo art. 583 bis;
- la punibilità del fatto commesso all'estero da cittadini italiani o residenti in Italia, al 4° comma del nuovo art. 583 bis.
- la pena accessoria dell'interdizione dalla professione sanitaria per chi commette questi delitti.

Queste norme sono state introdotte a causa della persistenza di pratiche rituali sugli organi genitali femminili in molte culture; queste pratiche includono la circoncisione maschile e femminile, l'escissione e l'infibulazione, con terminologie specifiche come khitan per la circoncisione maschile e khafd o khifad per quella femminile, termini che significano purificazione.

La circoncisione femminile, spesso effettuata senza anestesia e con strumenti rudimentali, può causare gravi conseguenze per la salute.

La circoncisione maschile non ha destato particolare interesse giuridico, mentre quella femminile varia da escissioni parziali a mutilazioni più gravi come l'infibulazione. Le agenzie internazionali, come l'OMS, hanno iniziato ad occuparsi delle mutilazioni genitali femminili dal 1958, con un crescente impegno che ha portato alla condanna di queste pratiche nella Conferenza di Pechino del 1995. L'OMS ha classificato le mutilazioni genitali femminili in quattro tipi, dall'escissione del prepuzio alla infibulazione, includendo anche pratiche meno comuni come la cauterizzazione o l'incisione della vagina.

Il Parlamento europeo, nel 2001, ha adottato una risoluzione contro le mutilazioni genitali femminili, chiedendo agli Stati membri di armonizzare le leggi per tutelare i diritti umani fondamentali. Numerosi Paesi occidentali hanno adottato leggi contro queste pratiche, tra cui Svezia, Regno Unito, Norvegia, Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e Belgio.

Anche le mutilazioni genitali femminili sono considerate una forma di violenza di genere infatti l'art. 583 bis tutela l'integrità fisica e la salute psico-sessuale delle donne, basandosi su principi di uguaglianza e libertà di autodeterminazione. Le nuove norme mirano a punire la mutilazione e le lesioni degli organi genitali femminili, in assenza di esigenze terapeutiche, distinguendo tra mutilazioni gravi e lesioni meno gravi ma comunque

dannose. L'introduzione delle norme risponde alle sollecitazioni internazionali e mira a stigmatizzare queste pratiche come illecite, garantendo una cornice sanzionatoria severa. Le disposizioni dell'art. 583 bis si riferiscono specificamente agli organi genitali esterni delle donne, questi includono il clitoride, le piccole e grandi labbra e altre parti della vulva, le norme considerano le mutilazioni di questi organi come illecite, mirate a esercitare un controllo sulla sessualità femminile e anche le lesioni meno gravi, se effettuate per menomare le funzioni sessuali, sono punibili.

In sintesi, la legge italiana del 2006 rappresenta un importante passo in avanti nella protezione dei diritti delle donne e delle bambine, in linea con le indicazioni internazionali per contrastare le mutilazioni genitali femminili.<sup>61</sup>

Quest'ultime, ampiamente praticate in 28 Paesi africani e in alcune regioni asiatiche, stanno emergendo anche in Europa, Nord America e Oceania a causa dei continui flussi migratori. Sebbene manchino dati precisi, le stime più attendibili indicano che almeno 100 milioni di donne e bambine siano state sottoposte a queste pratiche.

La diffusione di questo fenomeno in diversi contesti socioculturali ha portato ad una grande varietà di forme in cui queste modificazioni corporee si manifestano.

L'origine e le cause delle mutilazioni genitali femminili sono radicate in pratiche ancestrali di origine sconosciuta e antichissima, documentate già nel V secolo a.C. dallo storico greco Erodoto tra Ittiti, Fenici, Etiopi ed Egiziani. Queste pratiche possono essere effettuate dalla prima infanzia fino a poco prima del matrimonio e si verificano indipendentemente dall'estrazione sociale e dal credo religioso delle donne coinvolte. Gli studi socio-antropologici hanno evidenziato una pluralità di fattori che incidono sulla diffusione e la perpetuazione di queste pratiche.

Un aspetto significativo è la tradizionalità e la conformità sociale della pratica, con il rischio di emarginazione e perdita del ruolo sociale in caso di violazione della consuetudine. La tradizione è particolarmente presente anche tra le comunità immigrate

---

<sup>61</sup> *One LEGALE*. (n.d.). <https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-583-bis-c-p-pratiche-di-mutilazione-degli-organi-genitali-femminili/C3CI000004010?searchId=2444939948&pathId=67972fcb15a2c&offset=0&contentModuleContentText=all>

come mantenimento delle radici culturali, in vista di un ipotetico ritorno alla terra d'origine, in tensione con le spinte all'integrazione nella società ospitante.<sup>62</sup>

## 7. Il matrimonio forzato

In molti paesi, esisteva o esiste tuttora la tradizione del matrimonio combinato, che giuridicamente si differenzia da quello forzato.

La distinzione tra matrimonio forzato e combinato genera dibattiti, con opinioni che vanno dalla perplessità al completo rifiuto, sostenendo che la differenza tra i due concetti sia inesistente, nonostante ciò, ci sono molte ragioni culturali per combinare o forzare matrimoni.

Nel matrimonio combinato, i genitori degli sposi o altre terze parti svolgono un ruolo di guida; può servire a rafforzare legami familiari e aumentare la ricchezza delle famiglie, come avveniva in Europa nel Medioevo o nel Rinascimento, può essere usato per controllare la sessualità dei membri della famiglia, limitando comportamenti indesiderati e favorendo solo quelli approvati dai familiari secondo norme culturali o religiose; è spesso visto come una soluzione per le conseguenze di una gravidanza indesiderata o di un'unione non ufficiale.

Inoltre, può facilitare l'immigrazione di una popolazione in un paese straniero. Tuttavia, la decisione finale rimane agli sposi stessi, nel matrimonio forzato, invece, manca il consenso libero e pieno delle persone coinvolte.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stabilisce che: “Il matrimonio può essere contratto solo con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.”<sup>63</sup>

L'art. 7 della Legge 19 luglio 2019, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 173) il 25 luglio 2019, ha introdotto nel codice penale il reato di costrizione o induzione al matrimonio. Questo reato prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi, mediante violenza o minaccia, costringe o induce qualcuno a sposarsi. Questa norma, parte delle recenti misure legislative mirate a rafforzare la tutela penale delle vittime di violenze

---

<sup>62</sup> Scutteri, D. (2022). Reati culturalmente motivati e ignorantia legis: a margine della prima sentenza di legittimità sulle mutilazioni genitali femminili (nota a Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2021, n. 37422), pag. 3-5. *Stato Chiese E Pluralismo Confessionale*. <https://doi.org/10.54103/1971-8543/17674>

<sup>63</sup> Alessandra, C., & Alessandra, C. (2022, December 5). *Il matrimonio forzato | Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it*. Il Portale Giuridico Online per I Professionisti - Diritto.it. <https://www.diritto.it/il-matrimonio-forzato/>

domestiche e di genere, intende punire specificamente la pratica dei cosiddetti matrimoni forzati, in ottemperanza all'obbligo stabilito dall'art. 37 della Convenzione di Istanbul. La Convenzione impone agli Stati firmatari di prevedere una sanzione penale per coloro che "costringono un adulto o un minore a contrarre matrimonio" o che "attirano un adulto o un minore nel territorio di un altro Stato con lo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio" (per un primo commento alla legge si veda Algeri, "Il Codice rosso in Gazzetta: nuovi reati e una corsia preferenziale per la tutela delle vittime", in QG, 26 luglio 2019).

La norma distingue due diverse ipotesi di reato, descritte nei commi 1 e 2 dell'art. 558 bis: il primo comma riprende la formulazione del delitto di violenza privata ex art. 610, a cui si rinvia per l'analisi delle nozioni corrispondenti; la condotta consiste nella costrizione o induzione della vittima mediante violenza o minaccia, il secondo comma, invece, individua specifiche modalità di induzione al matrimonio, che comprendono l'approfittamento delle condizioni di vulnerabilità o inferiorità psichica o di necessità di una persona, l'abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento per ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia.

Il reato si concretizza con la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile. La norma sembra riferirsi esclusivamente alle unioni che hanno effetti civili nell'ordinamento italiano, escludendo quindi i matrimoni contratti all'estero senza effetti civili in Italia.

Alcuni autori hanno sottolineato che questa previsione potrebbe limitare l'applicabilità e l'efficacia della norma, poiché molti matrimoni forzati, specialmente quelli celebrati all'estero, non hanno effetti civili.

I commi 3 e 4 della norma prevedono circostanze aggravanti: un aumento della pena se i fatti sono commessi a danno di un minore di diciotto anni e una pena aumentata da due a sette anni se la vittima è minore di quattordici anni.

L'ultimo comma introduce una specifica deroga al principio di territorialità, prevedendo l'applicazione della legge penale italiana anche per reati commessi all'estero, da o contro cittadini italiani, o nel caso di uno straniero residente in Italia. Questa previsione è

identica a quella già presente nell'art. 583 bis per il reato di mutilazione degli organi genitali femminili, ma non richiede la richiesta del Ministro della Giustizia.<sup>64</sup>

Anche la Convenzione di Istanbul si è espressa in riferimento al matrimonio forzato definendolo come "l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio... l'inganno intenzionale per attirare un adulto o un bambino in un territorio di un'altra parte o Stato rispetto a quello di residenza, con l'obiettivo di costringerlo a contrarre matrimonio" (art. 37). In sostanza, in queste situazioni, si tratta di un atto che di per sé è lecito, ma che diventa illecito poiché alcune tradizioni o usanze religiose lo impongono alle donne (spesso, ma non necessariamente, in età molto giovane). L'appartenenza religiosa può giocare un ruolo, ma non è la causa principale: il matrimonio può essere visto come un mezzo per mantenere un forte legame con la cultura del proprio Paese d'origine, un modo per 'proteggere' le ragazze da stili di vita più aperti (soprattutto in relazione alla sessualità), e talvolta come strumenti di compensazione o atti di solidarietà.<sup>65</sup>

L'articolo 37 della stessa Convenzione richiede, quindi, ai legislatori nazionali non solo di penalizzare l'atto di costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio, ma anche di attirare la persona in un territorio diverso da quello di residenza, con l'intento di costringerla a sposarsi. Questa situazione rappresenta un caso autonomo e distinto, il cui valore negativo risiede proprio nel trasferimento (o adescamento) della vittima fuori dal Paese di residenza, con la conclusione di un matrimonio forzato come obiettivo specifico. La protezione richiesta dalla Convenzione, quindi, si attiva in una fase precedente all'evento coercitivo, simile a quanto avviene nel reato di tratta di persone (art. 601 c.p.), che criminalizza il trasferimento di persone. È importante notare che quasi tutti gli ordinamenti europei che hanno introdotto il reato di matrimonio forzato sanzionano anche autonomamente il trasferimento all'estero con tale finalità (ad esempio: Regno Unito, Norvegia, Germania, Francia, Spagna). Lo stesso era previsto in due dei tre progetti di legge già presentati in Parlamento: il D.d.l. n. S. 662 e la proposta n. C. 792. Quest'ultima,

---

<sup>64</sup> *One LEGALE*. (n.d.). <https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-558-bis-c-p-costrizione-o-induzione-al-matrimonio/C3CI0000004376?searchId=2447984294&pathId=299477d894097&offset=0&contentModuleContext=all>

<sup>65</sup> Germana Carobene. CALUMET – intercultural law and humanities review. (n.d.). *Matrimoni forzati implicazioni interculturali e connessioni giuridiche*.

in particolare, è confluita nell'emendamento al D.d.l. “Codice Rosso”, che il legislatore ha poi modificato nella formulazione attuale, includendo solo la deroga al principio di territorialità. Questa scelta riflette una certa cautela nel reprimere penalmente la controversa ipotesi del trasferimento all'estero per matrimonio forzato, poiché è difficile da provare e, se sussistono i presupposti, perseguibile come tentativo di matrimonio forzato all'estero. Tuttavia, vista l'esplicita richiesta della Convenzione e l'adeguamento di molte legislazioni europee, potrebbe essere necessaria una riflessione più approfondita su questo aspetto.

L'introduzione di un reato autonomo di coercizione o induzione al matrimonio, quindi, è un risultato positivo e permette di superare le difficoltà interpretative che le attuali disposizioni codicistiche avrebbero potuto presentare in casi di matrimonio forzato, specialmente all'estero. Inoltre, la chiara affermazione della rilevanza penale di questo fenomeno nel nostro ordinamento può essere un importante strumento di empowerment per le vittime e un aiuto per gli operatori sociali e le istituzioni scolastiche, che possono giocare un ruolo chiave nella prevenzione del fenomeno. Questo potrebbe anche contribuire a far emergere i casi perseguibili nel nostro ordinamento.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Pepè, G. (2019). *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia? Qualche approfondimento sul fenomeno ed un primo commento alla norma volta a contrastarlo, contenuta nel Disegno di Legge “Codice Rosso.”* <https://boa.unimib.it/handle/10281/300679>

## **CAPITOLO TERZO**

### **IL RUOLO DELLA MEDICINA LEGALE NELLA GESTIONE DELLE TRACCE BIOLOGICHE E NEL SUPPORTO ALLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE**

#### **1. In quali tipologie di violenza la medicina legale assume un ruolo cruciale?**

La violenza contro le donne rappresenta un rilevante problema di salute pubblica che richiede l'impegno di tutti i professionisti del settore sanitario, sociale e della ricerca.

La medicina legale svolge un ruolo fondamentale nella gestione e nella risoluzione dei casi di violenza, fornendo un contributo essenziale sia nell'accertamento dei fatti che nella tutela delle vittime; questa materia interdisciplinare unisce conoscenze mediche e giuridiche per analizzare le conseguenze fisiche e psicologiche della violenza, nonché per raccogliere e interpretare le prove necessarie per i procedimenti legali. Le competenze del medico legale sono indispensabili in diversi contesti di violenza, inclusi i casi di violenza domestica, violenza sessuale e crimini violenti come femminicidi.

- Nella violenza domestica che rappresenta una delle forme più diffuse e insidiose di abuso, caratterizzata spesso da un ciclo di aggressioni fisiche, psicologiche ed economiche all'interno della famiglia o del nucleo convivente, la medicina legale gioca un ruolo cruciale nell'individuazione e nella documentazione delle lesioni subite dalle vittime, soprattutto qualora non dichiarate, o contrastanti nel loro manifestarsi rispetto al racconto della vittima.

Gli esami medici legali possono rilevare traumi fisici, come contusioni, fratture o lesioni interne, che spesso vengono inflitti in modo tale da non essere immediatamente visibili. Inoltre, il medico legale è formato per riconoscere segni di abusi ripetuti o cronici, che potrebbero indicare una situazione di pericolo continuo per la vittima quindi la documentazione accurata di tali lesioni è fondamentale per sostenere le accuse nei confronti dell'aggressore e per garantire che le vittime ricevano la protezione necessaria.

- La violenza sessuale rappresenta un'altra area in cui la medicina legale assume un'importanza fondamentale; in questi casi, il compito principale del medico



legale è quello di raccogliere, conservare e analizzare le prove biologiche e fisiche che possono confermare l'avvenuto abuso e identificare il responsabile; gli esami vengono condotti nel rispetto di protocolli rigorosi per evitare la contaminazione delle prove, che possono includere tracce di DNA, liquidi corporei, lesioni genitali e non, e altre evidenze. La testimonianza del medico legale in tribunale può risultare decisiva per l'esito del processo, poiché è in grado di fornire una ricostruzione precisa degli eventi basata su dati scientifici. Inoltre, i medici legali possono anche svolgere un ruolo importante nella valutazione delle conseguenze psicologiche dell'abuso, contribuendo a delineare il profilo del danno subito dalla vittima.

- Anche in caso di femminicidi, la medicina legale interviene per determinare le cause e le modalità del decesso o delle lesioni; attraverso l'autopsia e l'analisi delle ferite, il medico legale può stabilire se una morte è avvenuta per cause naturali, accidentali, suicidio o omicidio.

L'interpretazione delle lesioni, come ferite da arma da fuoco, da taglio o contusioni, permette di ricostruire la dinamica dell'aggressione e di identificare l'arma utilizzata; questi dati sono essenziali per le indagini della polizia e per l'eventuale incriminazione del sospettato.<sup>67</sup>

Le conseguenze della violenza sulla salute delle donne possono manifestarsi sia a livello fisico che psicologico; infatti, la violenza domestica è da considerarsi un fattore ambientale "estremamente negativo" poiché comporta variazioni dell'espressione genica e quindi, sull'assetto di salute dell'individuo. Lo studio delle informazioni epigenetiche, combinate con la valutazione psicologica, potrebbero offrire un nuovo strumento per lo sviluppo di protocolli terapeutici innovativi basati sulla medicina di precisione, che tengano conto delle differenze di genere.<sup>68</sup>

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le visite mediche o medico-legali vengono effettuate per valutare lo stato di salute del paziente, con il rilascio di un referto

---

<sup>67</sup> Consiglio d'Europa, *"Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence"* (Convenzione di Istanbul) (2011).

<sup>68</sup> Simona Gaudi. (n.d.). EPIGENETICA DELLA VIOLENZA SULLA DONNA. *Dipartimento Di Ambiente E Salute, Istituto Superiore Di Sanità, Roma.*

sanitario, e possono essere effettuate anche in vista di futuri procedimenti giudiziari che richiedano un parere medico.

L'attività del medico legale consiste nell'identificazione di evidenze clinico-forensi riguardo a lesioni e la programmazione di analisi di laboratorio, per la ricerca e l'acquisizione di tracce biologiche nonché nella trasmissione all'Autorità giudiziaria della denuncia di reato per i reati procedibili d'ufficio, con la consapevolezza che la priorità deve sempre essere la salute e il benessere della paziente.

È fondamentale sottolineare che gli operatori sanitari coinvolti dovrebbero avere la capacità di individuare il fenomeno anche quando è nascosto e influenzare positivamente l'esito di un eventuale processo se adeguatamente equipaggiati con strumenti e conoscenze; infatti i professionisti sanitari hanno responsabilità specifiche: oltre a fornire alla vittima l'assistenza competente, devono ricordare che l'obiettività, la descrizione accurata e la richiesta di indagini possono costituire la memoria e l'evidenza di quell'evento anche dopo molti anni.

L'adozione di protocolli d'intervento discussi e condivisi, personalizzati in base alle circostanze—come indica l'OMS—permetterebbe una raccolta uniforme dei dati e la standardizzazione delle procedure e dei rilievi; questo migliorerebbe le competenze del personale sanitario nell'accoglienza delle vittime, specialmente per quanto riguarda gli obblighi di legge e la raccolta e conservazione del materiale probatorio.

In particolare, il medico legale dovrebbe:

- gestire il percorso sanitario di una donna che ha subito violenza;
- effettuare un esame medico forense della vittima;
- assicurare la tempestiva e corretta acquisizione di prove biologiche, evitando contaminazioni e dispersioni;
- uniformare le pratiche in materia di analisi forensi di natura genetica o tossicologica;
- gestire i rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- fornire prestazioni medico-legali urgenti, attraverso attività di supporto e consulenza ai clinici, che richiedono competenze specifiche medico-forensi e criminalistiche<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup>Marco Salvi. (n.d.). Dalla parte delle donne: tutela e assistenza nei casi di violenza. Il punto di vista del medico legale. *S.C. Medicina Legale ASL 3 "Genovese."*

## **2. Procedure medico-legali nella repertazione delle tracce biologiche**

Nelle indagini sulla violenza contro le donne, assumono un ruolo importante la genetica forense e la biologia forense perché possono offrire un contributo investigativo e probatorio cruciale.

La repertazione consiste in tutte quelle operazioni attraverso le quali gli investigatori raccolgono, custodiscono e preservano tutto ciò che può essere collegato al fatto. Dal punto di vista dell'intervento, è necessaria un'accurata attività di conservazione, tenendo presente che non è possibile repertare tutto; le modalità di formazione dei reperti sono regolate dalle Linee Guida del Gruppo Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.); un gruppo di lavoro della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) che intrattiene rapporti scientifici con la Società Italiana di Genetica Umana (SIGU), l'Associazione dei Genetisti Italiani (AGI) e l'area della trasfusione del sangue (SIT e AICR).<sup>70</sup>

Le linee guida hanno l'obiettivo di coordinare l'intervento dei professionisti coinvolti nella raccolta di tracce biologiche in caso di violenza sessuale e/o maltrattamento, siano essi dichiarati o sospetti. Questi interventi sono finalizzati a facilitare e uniformare l'esecuzione delle procedure necessarie e dei rilievi, garantendo il pieno rispetto degli obblighi di legge in materia di maltrattamenti e violenza sessuale. Inoltre, mirano a soddisfare i requisiti legali riguardanti la raccolta delle prove e la catena di custodia, così da assicurare la validità probatoria delle fonti di prova, in particolare nei casi di accertamenti irripetibili.<sup>71</sup>

### **2.1. Tecniche di raccolta delle prove**

I professionisti sanitari devono fornire informazioni chiare e costanti alle vittime di abuso sessuale e maltrattamenti riguardo alle procedure previste dai protocolli, inclusa la raccolta di eventuali tracce biologiche per l'analisi del DNA e, più in generale, per le

---

<sup>70</sup> STATUTO DEL GRUPPO DEI GENETISTI FORENSI ITALIANI (Ge.F.I.). (n.d.). Denominazione, Sede, Natura E Finalità - Art. 4. [https://www.gefi-isfg.org/temp/STATUTO%20GEFI\(6\).pdf](https://www.gefi-isfg.org/temp/STATUTO%20GEFI(6).pdf)

<sup>71</sup> Genetisti Forensi Italiani, G., Pelotti, S., F. D. S., Buscemi, L., Carnevali, E., Alù, M., D'Ambrosio, A., Gino, S., Fattorini, P., Lancia, M., Linarello, P., Margiotta, G., Nutini, L., Piccinini, A., Spinelli, I., Tettamanti, C., & Venturi, M. (2013). *Linee Guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento.* <https://iris.unito.it/handle/2318/135350>

analisi di genetica forense. Il consenso alle procedure di raccolta di eventuali tracce biologiche deve essere formalizzato nella documentazione sanitaria.

È dunque possibile raccogliere tracce di materiale biologico, quali: sangue, sperma, saliva, capelli sugli indumenti o sul corpo della vittima.

Le tracce sugli indumenti non sono sempre visibili a occhio nudo, pertanto, tutti gli indumenti devono essere raccolti, compresi eventuali assorbenti, pannolini o altri oggetti a contatto con le aree intime.

Innanzitutto, si deve procedere ad elencare gli indumenti indossati dalla persona e specificare se sono stati cambiati dopo l'evento, descrivendo eventuali danni e macchie presenti sugli indumenti: come tagli o lacerazioni (indicare la posizione, la forma e l'estensione di tali segni), tracce di natura biologica e non indicandone la posizione, la forma e l'estensione di queste macchie, la presenza di corpi estranei come peli, terra, erba, o altri oggetti.

Successivamente si esegue la documentazione fotografica delle lesioni, includendo un righello nell'inquadratura per riferimenti di scala e il recupero di eventuali reperti da analizzare successivamente. Durante queste operazioni, l'operatore deve necessariamente:

- indossare guanti, mascherina, cuffia e soprascarpe per evitare di contaminare le prove;
- stendere un telo o un lenzuolo sul pavimento, aggiungere un ulteriore telino/traverso sopra, e posizionare la vittima al centro;
- se gli abiti della vittima sono quelli indossati durante l'aggressione, rimuovere uno per uno scarpe e vestiti, riponendoli singolarmente e asciutti in appositi sacchetti di carta, maneggiandoli con cura evitando di manipolarli eccessivamente, prestando particolare attenzione alle zone con lacerazioni, tagli o macchie; è importante che gli indumenti se non si presentano asciutti, siano fatti asciugare all'aria prima di essere impacchettati;
- gli indumenti intimi devono essere raccolti anche se cambiati, insieme a eventuali pannolini, assorbenti o salvaslip;
- ripiegare i due telini/lenzuola senza disperdere il materiale raccolto durante la procedura, e riporli in appositi sacchetti di carta, i quali devono essere sigillati con nastro adesivo ed etichettati con nome e cognome della vittima, numero di verbale del Pronto Soccorso e la sigla dell'operatore che ha effettuato la raccolta. Gli indumenti asciutti devono essere

conservati a temperatura ambiente, mentre quelli bagnati vanno consegnati alle forze dell'ordine per l'asciugatura o il congelamento.

Infine, le prove raccolte dovranno essere consegnate alle forze dell'ordine previa compilazione della cartella clinica dove vengono elencati e descritti gli indumenti e indicato anche il numero delle fotografie eseguite.<sup>72</sup>

Sul corpo della vittima, invece, i prelievi devono essere guidati dal racconto della vittima; per questo motivo, è necessario effettuare almeno due tamponi nelle zone tipiche, oro-facciale, periorale, vaginale, perivaginale, vulvare, anale, peniena e nelle aree in cui l'aggressore potrebbe aver toccato con genitali o bocca. Risulta utile effettuare un tampone sotto le unghie di ogni dito o prelevare l'estremità delle unghie della vittima per cercare eventuale materiale biologico dell'aggressore. Ogni campione deve essere considerato un reperto singolo.<sup>73</sup>

## 2.2 Tecniche d'identificazione delle prove

L'obiettivo principale di un'indagine criminale è raccogliere tutte le prove necessarie per garantire un processo equo e giusto e per fare ciò, è essenziale comprendere a fondo la natura delle prove stesse. In vari ambiti, come la politica, la ricerca scientifica, le indagini criminali e i dibattiti legali, le prove assumono significati differenti a seconda del contesto. Per questo motivo, tutto ciò che può essere applicato a un caso specifico viene considerato "prova".

Il “Principio di Scambio di Locard”, formulato da Edmund Locard nel 1920, professore di criminologia all'Università di Lione in Francia, postula che ogni volta che due oggetti entrano in contatto tra loro, si verifica uno scambio di materia da un oggetto all'altro.

Secondo questo principio, ogni volta che un soggetto commette un crimine o entra in

---

<sup>72</sup>Gestione della violenza sessuale in AAS 5 Friuli occidentale. (n.d.). In *DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA DIPARTIMENTO EMERGENZA*.  
<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.procura.pordenone.giustizia.it%2Fcomponent%2Fphocadownload%2Fcategory%2F2-documenti%3Fdownload%3D22%3Aprotocollo-operativo-per-la-gestione-della-violenza-sessuale-in-aas-n-5&psig=AOvVaw1i8S6rJ0bLs5ZjVmI4W9nA&ust=1723557577046000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjI0oG7zu-HAxUAAAAAHQAAAAAQBA>

<sup>73</sup>Buscemi, L., Alù, E. C. M. R. M., D'Ambrosio, A., Gino, S., Fattorini, P., Lancia, M., Linarello, P., Margiotta, G., Nutini, L., Piccinini, A., Spinelli, I., Tettamanti, C., & Venturi, M. (2013). Linee Guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento. *Genetisti Forensi Italiani*.  
<https://dissem.in/p/20004906/linee-guida-per-la-repertazione-di-tracce-biologiche-per-le-analisi-di-genetica-forense-nel-percorso-assistenziale-delle-vittime-di-violenza-sessuale-co-maltrattamento>

contatto con qualcosa in un luogo, lascia inevitabilmente una traccia, creando prove che possono essere utilizzate in ambito di indagine.

Questo scambio di tracce avviene in quattro direzioni: dalla scena del crimine alla vittima, dall'autore del reato alla vittima, dalla scena del crimine all'autore e dall'autore alla scena del crimine.

Per quanto riguarda la classificazione delle prove, le prove circostanziali permettono di trarre determinate conclusioni sulle questioni in esame e sono spesso utilizzate in assenza di prove dirette, come testimonianze visive o uditive, soprattutto nei casi in cui queste ultime risultano insufficienti o inesistenti. Il successo di un'indagine criminale dipende fortemente dalla raccolta e dall'analisi accurata di diversi tipi di prove; gli scienziati forensi distinguono in maniera significativa tra prove fisiche e prove biologiche: le prime provengono da fonti inanimate, per esempio impronte digitali, segni di pneumatici, impronte di scarpe, fibre, vernice, materiali da costruzione, armi, proiettili e bossoli, mentre le seconde sono sempre originate da esseri viventi.

In particolare, le prove biologiche possono essere il sangue, lo sperma, le secrezioni vaginali, la saliva, l'urina, il sudore, le lacrime, le feci, le secrezioni nasali e i capelli.<sup>74</sup>

Tuttavia, il rilevamento e l'identificazione di macchie biologiche, non sulla vittima, ma sui reperti a lei correlati, possono risultare complessi e costituire una sfida per l'investigatore forense poiché le tracce biologiche non sono sempre visibili ad occhio nudo senza l'ausilio di strumenti specializzati. Per individuare tracce latenti di sangue, si possono utilizzare sostanze chimiche come il Luminol o il Bluestar, oltre a fonti di luce forensi che grazie alle loro caratteristiche ottiche, sono in grado di evidenziare queste macchie in diverse lunghezze d'onda, mostrando spesso fluorescenza, anche dopo 60 giorni.

Lo scienziato Vandenberg ha scoperto che le macchie di saliva, fino a 5 µl, sono meglio visibili a 450 nm utilizzando occhiali arancioni, anche quando diluite 1:10 infatti i bordi delle macchie appaiono più distinti e bianchi in queste condizioni.

Seidl, invece, ha osservato che la saliva (1 ml) è meglio visualizzata nell'area ultravioletta di 320-400 nm senza occhiali e fino a una diluizione di 1:10 su piastrelle e vetro, mentre Szeremeta ha visto una diluizione della saliva di 1:600 nell'intervallo di lunghezza d'onda

---

<sup>74</sup>De Silva, Banuka & Dharmasiri, K. S. & Buddhadasa, Anuruddhika & Rannaweera, K.G.N.U. (2021). Criminal Investigation: A Brief Review of Importance of Biological Evidence, pag. 9-10.

di 300-415 nm con un filtro giallo; il tipo di materiale, il suo colore e l'assorbimento sembrano influenzare l'efficacia nella rilevazione delle macchie di saliva.

Le macchie di sperma, invece, hanno uno spettro di eccitazione ampio e sono quindi rilevabili con fonti di luce forensi, anche dopo essere state lavate con detersivi; lo sperma (1 ml) è stato visualizzato a 415 nm con occhiali arancioni fino a una diluizione di 1:100 su formica.

Tuttavia, Kobus e i suoi collaboratori hanno dimostrato che la fluorescenza può essere significativamente ridotta o addirittura eliminata se le macchie seminali vengono assorbite da un tessuto; anche il tipo di materiale e il suo colore possono influenzare la fluorescenza, la quale può mascherare le tracce e rappresentare un problema. In tali casi, l'uso di bande di eccitazione ed emissione diverse può aiutare a selezionare le condizioni ottimali.

Infine, una sorgente luminosa sintonizzabile può essere impiegata anche per rilevare particelle di pelle e tracce biologiche all'interno di un airbag, per determinare l'identità del conducente.

Per quanto riguarda le macchie di sangue, Stoilovic ha dimostrato che il sangue ha una stretta banda di assorbimento intorno a 415 nm, utile per la sua visualizzazione. Le macchie di sangue si presentano solide, di colore marrone scuro e sono chiaramente visibili anche ad occhio nudo se in concentrazione sufficiente.<sup>75</sup>

Una singola goccia di sangue può aderire a una superficie liscia e perpendicolare, assumendo una forma rotonda con bordi appuntiti, qualora l'angolo di impatto non sia perfettamente perpendicolare, la macchia di sangue risultante presenterà una forma leggermente ellissoidale. L'angolo di impatto riveste un'importanza cruciale per la determinazione della posizione della fonte di sanguinamento e può essere calcolato mediante l'uso di equazioni matematiche fondamentali. Tuttavia, se la superficie non è uniforme, può compromettere la tensione superficiale della goccia, inducendone la frammentazione e rendendo la macchia risultante imprecisa per quanto concerne l'angolo di impatto. Quando la superficie è tessile, in particolare se costituita da fibre naturali che assorbono il sangue, risulta impossibile calcolare l'angolo di impatto e in tali circostanze, le informazioni relative al momento della commissione del crimine possono essere

---

<sup>75</sup> Sterzik, V., Panzer, S., Apfelbacher, M. *et al.* Ricerca di tracce biologiche su materiali diversi utilizzando una sorgente di luce forense e fotografia a infrarossi. *Int J Legal Med* 130, 599–600 (2016). <https://doi.org/10.1007/s00414-015-1283-2>

dedotte misurando il tempo di coagulazione e l'azione capillare del sangue. Se il sangue è proiettato o scagliato da un'arma del delitto, esso formerà linee sulla superficie circostante e potrà fornire indicazioni sul numero di colpi o percosse inflitte durante l'atto violento.

Quando il crimine violento viene perpetrato mediante un'arma da fuoco, le macchie di sangue risultanti possono essere utili per determinare la posizione dello sparatore e in tali situazioni, tre forme di macchie di sangue assumono particolare rilevanza: lo sputo in avanti, che segue la traiettoria del proiettile; lo sputo all'indietro, che si rinviene sulla mano che ha premuto il grilletto; e la piccola quantità di sangue all'interno della bocca dell'arma da fuoco, dovuta all'effetto di rinculo, infatti un'arma da fuoco apparentemente pulita all'esterno può nascondere del sangue della vittima all'interno della bocca dell'arma. Sebbene la quantità di sangue possa essere minima, essa è sufficiente per un'analisi del DNA utilizzando kit biologici altamente specifici e sensibili. Anche l'assenza di macchie di sangue può avere un significato notevole nell'ambito dell'indagine criminale, poiché le aree vuote possono indicare la forma degli oggetti rimossi dalla scena del crimine dopo l'evento di sanguinamento.

Le impronte di oggetti imbevuti di sangue possono fornire informazioni sulla conformazione dell'arma del delitto o aiutare a discernere la sequenza temporale degli eventi durante la commissione di un crimine violento; i risultati dell'analisi morfologica delle macchie di sangue possono offrire preziose indicazioni e orientare l'indagine criminale in corso nella direzione corretta. Attraverso calcoli, esperimenti e il confronto dei risultati, l'evento di sanguinamento può essere chiarito nei suoi dettagli, per esempio misurando la forma ellissoidale di una goccia di sangue asciutta, è possibile determinare l'angolo da cui essa è stata proiettata, mentre misurando il tempo di asciugatura, è possibile fare una stima del momento della commissione del crimine. Inoltre, misurando il diametro e considerando le caratteristiche morfologiche in relazione alle proprietà della superficie su cui è caduta, è possibile determinare l'altezza da cui il sangue è stato proiettato.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Pokupcic, Kristina. (2017). Blood as an Important Tool in Criminal Investigation. *Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation*. 3. 10.19080/JFSCI.2017.03.555608.



### **2.3. Catena di custodia delle prove biologiche**

La catena di custodia rappresenta un processo cruciale nell'ambito delle indagini forensi, specialmente quando si tratta di violenza di genere; dove le prove biologiche raccolte dalla vittima o dalla scena del crimine possono determinare l'esito dell'intera indagine. La catena di custodia si riferisce al rigoroso controllo, documentazione e tracciabilità delle prove dall'inizio della raccolta fino alla loro presentazione in tribunale. Questa procedura è essenziale per garantire che le prove non siano state alterate, contaminate o compromesse in alcun modo, mantenendo così la loro validità legale.

Nel contesto delle indagini di violenza di genere, la catena di custodia è particolarmente importante perché spesso si basa su tracce biologiche che possono degradarsi facilmente o essere contaminate se non gestite correttamente. Il rispetto rigoroso della catena di custodia è necessario per assicurare che queste prove siano ammissibili in tribunale e che possano supportare efficacemente le dichiarazioni della vittima.

In particolare, la catena di custodia si basa su tre principi fondamentali:

- continuità;
- documentazione accurata;
- responsabilità individuale.

Continuità significa che le prove devono essere sempre sotto controllo da parte di persone autorizzate in ogni fase del processo investigativo; la documentazione accurata richiede, invece, che ogni passaggio, trasferimento o modifica delle prove sia debitamente registrato, indicando chi ha avuto accesso alle prove, dove e quando. Infine, la responsabilità individuale implica che ogni persona coinvolta nella gestione delle prove deve essere identificabile e responsabile del proprio operato.

La gestione della catena di custodia nelle indagini di violenza di genere inizia con la raccolta delle prove sulla scena del crimine e dal corpo della vittima, passando attraverso varie fasi di trasferimento, analisi e conservazione fino alla loro presentazione in tribunale.

Il primo passo nella catena di custodia è la raccolta delle prove, che deve essere effettuata da personale adeguatamente formato, come medici legali, investigatori o tecnici di

laboratorio forense. Durante questa fase, è essenziale utilizzare strumenti sterili e adottare misure di sicurezza per evitare contaminazioni.<sup>77</sup>

Dopo la raccolta, le prove devono essere conservate in condizioni che ne prevengano il deterioramento; per esempio, campioni biologici devono essere mantenuti a temperature controllate e, se necessario, congelati.

Durante il trasferimento delle prove da un luogo all'altro (ad esempio, dalla scena del crimine al laboratorio forense), è fondamentale che ogni trasferimento sia tracciato e che le prove siano sempre accompagnate dalla documentazione di catena di custodia.

Nei laboratori forensi, le prove vengono analizzate per individuare elementi utili all'identificazione del colpevole, come il profilo del DNA; anche durante questa fase, la catena di custodia deve essere mantenuta rigorosamente, assicurando che i risultati ottenuti siano validi e che possano essere utilizzati come prove in tribunale.

Infine, quando le prove vengono presentate in tribunale, è necessario dimostrare che la catena di custodia non sia stata interrotta e ogni persona che ha maneggiato le prove può essere chiamata a testimoniare sulla correttezza delle procedure seguite e sulla validità delle prove stesse.

L'importanza legale della catena di custodia non può essere sottovalutata nelle indagini di violenza di genere; se la catena di custodia viene compromessa, le prove possono essere contestate e, di conseguenza, invalidate, con gravi ripercussioni sull'intera indagine e sulla possibilità di ottenere giustizia per la vittima. La credibilità delle prove dipende dal fatto che si possa dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che esse non siano state alterate o contaminate dal momento della raccolta fino alla presentazione in tribunale.

Nonostante l'importanza della catena di custodia, essa presenta alcune criticità che possono comprometterne l'efficacia, ad esempio, errori umani, come la mancata registrazione di un trasferimento o l'uso di materiali non sterili, possono portare a contaminazioni che invalidano le prove. Inoltre, la complessità delle indagini di violenza di genere, che spesso coinvolgono diversi soggetti e passaggi, aumenta il rischio di interruzioni nella catena di custodia.

---

<sup>77</sup>Lazzini, F. (2024, June 27). La catena di custodia della digital evidence - ICT Security Magazine. *ICT Security Magazine*. <https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/la-catena-di-custodia-della-digital-evidence/>

Infine, per migliorare la gestione della catena di custodia, è necessario adottare tecnologie avanzate, come sistemi di tracciamento elettronico delle prove, l'uso di codici a barre per monitorare ogni passaggio e anche la formazione continua del personale coinvolto è fondamentale per garantire che tutti comprendano l'importanza della procedura e sappiano come gestirla correttamente.<sup>78</sup>

### **3. La prova del DNA nelle indagini di violenza di genere**

L'utilizzo del DNA nelle indagini di violenza rappresenta uno degli sviluppi più significativi nel campo della criminologia e della giustizia penale moderna. Questa tecnologia, che consente di identificare in modo univoco un individuo attraverso l'analisi del suo profilo genetico, ha rivoluzionato il modo in cui vengono condotte le indagini e ha aumentato significativamente l'efficacia delle prove presentate in tribunale. Tuttavia, l'impiego del DNA non è privo di complessità e solleva importanti questioni di natura legale, etica e sociale.

Le indagini e il processo si concentrano spesso sull'analisi delle modalità di identificazione, raccolta, custodia, amplificazione e comparazione del DNA estratto dalle tracce biologiche trovate sulla scena del crimine.

Pur riconoscendo l'efficacia e l'utilità insostituibile del DNA nelle indagini, è essenziale tenere sempre presenti alcune fragilità investigative insite nell'analisi e nella comparazione del DNA. Esistono infatti aspetti critici nell'analisi forense del DNA che devono essere attentamente considerati per evitare errori di giudizio, che spesso portano a errori investigativi o giudiziari a scapito dell'accusato. Un approccio investigativo troppo focalizzato sul DNA, ritenuto a torto infallibile, può condurre a indagini lunghe, costose, difficili e incerte in assenza di prove genetiche.

Con una riflessione più approfondita sull'esame del DNA e sulla sua comparazione in ambito investigativo e forense, emergono numerosi aspetti di estrema delicatezza che rendono la prova genetica ben lontana dall'infallibilità che le viene spesso attribuita: per esempio, la prova genetica non è databile, in quanto non è possibile determinare esattamente quando quella traccia è stata lasciata, sebbene altri elementi possano fornire

---

<sup>78</sup> *Importanza della catena di custodia per l'acquisizione probatoria.* (n.d.). NuovoSito.

<https://www.consulenzageneticaforense.it/blog-detail/post/114216/importanza-della-catena-di-custodia-per-l-acquisizione-probatoria>

indicazioni temporali, sarà impossibile specificare il momento esatto in cui la stessa è stata depositata.

Un altro aspetto cruciale riguarda il principio di interscambio, che come precedentemente spiegato, "due soggetti che entrano in contatto lasciano sempre qualcosa di sé sull'altro". Questo principio è ancora valido, ma il fatto che avvenga un interscambio di tracce identificative, come il DNA, non implica automaticamente che il soggetto identificato sia l'autore del crimine; lo scambio di tracce può infatti avvenire in tempi e contesti diversi rispetto al crimine consumato, rendendo la prova genetica ambigua in assenza di altri indizi.

La contaminazione delle tracce di DNA è un altro fenomeno che può portare a errori giudiziari; per evitare contaminazioni, è essenziale rispettare rigorosi protocolli nella raccolta e nella gestione delle prove biologiche.

Il progresso scientifico mette frequentemente i giuristi di fronte a nuove tecnologie di grande portata, richiedendo un confronto tra gli strumenti legali a disposizione e i diritti coinvolti.<sup>79</sup>

Con la legge 30 giugno 2009 n. 85, l'Italia ha aderito al Trattato di Prum, istituendo la "banca dati nazionale del DNA" presso il Ministero dell'Interno e il "laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA" presso il Ministero della Giustizia.

L'articolo 6 della legge definisce termini come "reperto biologico", "campione biologico", "profilo del DNA" e "tipizzazione":

- "reperto" è il "materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o su cose pertinenti al reato"
- "campione" è la "quantità di sostanza biologica prelevata dalla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA"
- "profilo del DNA" è la "sequenza alfanumerica ricavata dal DNA, caratterizzante ogni individuo".
- "tipizzazione" comprende le "operazioni tecniche di laboratorio che portano alla produzione del profilo del DNA".

Queste definizioni chiariscono l'importanza di alcune recenti sentenze relative alla ripetibilità o irripetibilità degli accertamenti tecnici sul DNA.

---

<sup>79</sup>Giuseppe De Lalla (2024, February 10). *L'esame del Dna nei casi di sospetta violenza sessuale. Efficacia e criticità. La Banca Dati del Dna.* | Studio Legale De Lalla. Studio Legale De Lalla |. <https://www.studiolegaledelalla.it/dna-violenza-sessuale-banca-dati-dna/>

La Corte di cassazione ha affrontato la questione in relazione al diritto al contraddittorio, spettante alla persona sottoposta alle indagini di fronte a un accertamento tecnico irripetibile, ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale.

La Corte distingue tre fasi: l'estrazione del profilo genetico dai reperti, la decodificazione dell'impronta genetica dell'indagato e la comparazione dei due profili.

Solo la prima fase, cioè l'estrazione del profilo genetico dai reperti rinvenuti sulla scena del crimine, può essere considerata irripetibile, ma solo se l'irripetibilità è dovuta alla scarsa quantità o qualità della traccia genetica; l'estrazione del profilo del DNA dai campioni biologici dell'indagato è ripetibile finché il prelievo dei campioni può essere ripetuto o se la quantità di materiale biologico è sufficiente.

La decodificazione dell'impronta genetica dell'indagato, invece, è considerata attività ripetibile, mentre per quanto riguarda la comparazione dei profili, la Corte precisa che i risultati vengono trasposti su supporti documentali stabili e non modificabili, rendendo l'operazione ripetibile se i supporti sono correttamente conservati.

L'acquisizione di reperti biologici rientra nelle attività di accertamento che la Polizia Giudiziaria svolge d'iniziativa o su delega del Pubblico Ministero e alla quale il difensore dell'indagato ha diritto di assistere senza preavviso.

Tuttavia, se i reperti vengono raccolti quando il procedimento è ancora contro ignoti, saranno comunque utilizzabili anche in seguito, quando verrà individuata una persona da indagare.

In riferimento al prelievo di campioni biologici, la Corte di cassazione chiarisce che può essere svolto dalla Polizia Giudiziaria o da un tecnico a seconda delle modalità e del carattere invasivo dell'attività e se l'interessato acconsente al prelievo, non è necessaria la procedura garantita dal codice di procedura penale, né l'assistenza di un difensore; in caso di rifiuto, il prelievo può essere disposto coattivamente dalla Polizia Giudiziaria o dal Pubblico Ministero, con le dovute autorizzazioni.

In situazioni urgenti, il Pubblico Ministero può disporre il prelievo con decreto motivato, chiedendo successivamente la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari.

Il rinvenimento del DNA di un sospetto sulla scena del crimine o su un oggetto collegato al crimine collega logicamente la persona al luogo o al crimine stesso ma la certezza dell'attribuzione del DNA alla persona sospettata dipende dalla correttezza della procedura seguita; se la procedura è stata corretta, i risultati dell'indagine genetica

costituiscono prova, sufficiente per affermare la responsabilità penale dell'imputato; al contrario, se si sono verificate violazioni delle procedure scientifiche, i risultati genetici perdono la loro valenza probatoria.<sup>80</sup>

A livello scientifico, il DNA, acronimo di acido desossiribonucleico, è una molecola che contiene le informazioni genetiche uniche di ogni individuo; ogni essere umano ha un DNA distinto, ad eccezione dei gemelli identici. Il DNA è un polimero organico a doppia catena in cui i monomeri sono denominati "nucleotidi", i quali sono costituiti da tre componenti fondamentali: un gruppo fosfato, uno zucchero e una base azotata, legata al glicide con un legame N-glicosidico; le unità di un filamento si accoppiano con le unità del secondo filamento.

Ogni sottile filamento, quindi, possiede unità collegate, come "perle su un filo". Negli esseri umani, questo filo è composto da circa 6 miliardi di "perle", 3 miliardi da ciascun genitore.

Le basi azotate sono adenina (A), guanina (G), timina (T) e citosina (C) e l'ordine preciso di queste unità sul filamento costituisce il codice genetico di una persona.

Circa il 99,9% del DNA è uguale da persona a persona, indipendentemente da razza o etnia (Collins & Mansoura, 2001). Il restante 0,1% può variare da persona a persona e i test del DNA forense sfruttano proprio queste differenze per distinguere una persona dall'altra (cioè, una non corrispondenza) o per collegare due o più campioni alla stessa persona (cioè, una corrispondenza).

Il test più comune utilizzato nei laboratori forensi oggi analizza porzioni del filamento di DNA chiamate ripetizioni brevi in tandem (STR), le quali sono brevi segmenti di unità di DNA ripetuti consecutivamente.

I risultati dei test del DNA con STR possono essere ottenuti con quantità molto piccole di DNA e il risultato finale di un test del DNA STR è una visualizzazione con molti picchi che rappresentano il numero di ripetizioni per ogni marcatore. Questo è noto come elettroferogramma e il risultato è comunemente chiamato "profilo del DNA". I profili del DNA sviluppati dai campioni di prova possono essere confrontati con i profili del DNA di campioni noti del sospetto o della vittima. L'analista del DNA determina se i due profili

---

<sup>80</sup> *Il DNA come strumento di identificazione, esigenze investigative e diritti della persona: uno sguardo alla giurisprudenza ed alla prassi.* (n.d.). MD. <https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dna-come-strumento-di-identificazione-esigenze-investigative-e-diritti-della-persona-uno-sguardo-alla-giurisprudenza-ed-alla-prassi>

sono uguali o diversi; se i profili del DNA delle prove e quelli noti sono diversi, l'individuo è escluso come contribuente del DNA nel campione, se sono uguali, la persona non può essere esclusa come possibile fonte del campione. Non viene fatta una corrispondenza assoluta tra prove e campioni noti perché vengono esaminati solo piccoli segmenti di DNA anziché l'intero codice genetico.

Un altro test che sta diventando sempre più comune è il test Y-STR; questo test è simile al test STR appena discusso, in quanto vengono esaminati STR che variano da persona a persona. Tuttavia, con il test Y-STR, l'analisi si concentra solo su aree del cromosoma Y e quindi è specifica solo per i maschi. Le femmine hanno due cromosomi XX e nessun cromosoma Y; quindi, non produrranno profili del DNA in un test Y-STR

I profili Y-STR non sono affatto così informativi come i profili STR, per questo motivo, gli Y-STR, a differenza degli STR, non possono essere utilizzati per identificare un individuo sconosciuto in un database del DNA. Tuttavia, questo metodo è ancora particolarmente utile nei casi in cui la quantità di DNA femminile è preponderante rispetto alla quantità di DNA maschile presente.

La disponibilità dei test del DNA ha cambiato drasticamente il modo in cui i crimini vengono indagati; i risultati del DNA possono collegare i colpevoli ai loro crimini, scagionare individui accusati ingiustamente, identificare le vittime di incidenti di massa e altro ancora. Tuttavia, le prove del DNA da sole non possono dire che si è verificata un'aggressione sessuale, infatti i risultati di un'analisi del DNA possono corrispondere a un sospetto, ma ciò non dice quando o come è stato depositato il DNA. I risultati del DNA sono considerati circostanziali, il che significa che inferiscono un altro fatto: ad esempio, se una macchia di sperma è presente su un capo di abbigliamento della vittima e il profilo del DNA dello sperma corrisponde al sospetto, ciò non significa che sia colpevole di aggressione sessuale poiché il rapporto sessuale potrebbe essere stato consensuale; l'analisi del DNA può solo dire se il DNA di una persona è presente o meno, non se è stato commesso un crimine.<sup>81</sup>

In alcuni casi, i risultati del DNA vengono integrati con altre prove, come lesioni compatibili con un'aggressione sessuale, registrazioni telefoniche, messaggi di testo, post sui social media o testimonianze, per rafforzare l'accusa. A volte, però, le prove del DNA

---

<sup>81</sup>Burg, A., Kahn, R., & Welch, K. (2011). DNA testing of sexual assault evidence. *Journal of Forensic Nursing*, 7(3), 145–152. <https://doi.org/10.1111/j.1939-3938.2011.01111.x>

possono essere inutilizzabili o compromesse se i campioni non vengono raccolti o conservati correttamente; in casi estremi, le prove del DNA sono state persino falsificate per garantire una condanna.<sup>82</sup>

## **4. Assistenza sanitaria per le vittime di violenza**

### **4.1. L'accesso in pronto soccorso e il triage infermieristico**

Quando le vittime di violenza si rivolgono al pronto soccorso, la prima persona con cui interagiscono è l'infermiere del *triage*. Le problematiche riportate dalla paziente possono essere difficili da interpretare: mentre alcune vittime sono in grado di dichiarare chiaramente la violenza subita, altre potrebbero fornire una storia confusa riguardo le circostanze e i tempi dell'evento, oppure potrebbero non raccontare la verità, giustificando eventuali lesioni con altre cause.

L'accoglienza rappresenta quindi un momento cruciale nella gestione della donna ed è essenziale che l'infermiere sia capace di valutare non solo l'aspetto sanitario, ma anche la delicatezza della situazione, ad esempio, di fronte a un danno fisico apparentemente lieve, lo stato emotivo e la sensibilità della situazione potrebbero richiedere che la donna venga accompagnata in un ambulatorio dedicato, dove possa esprimersi liberamente e senza imbarazzo, lontano dagli sguardi di altre persone nella sala d'attesa. La situazione può complicarsi ulteriormente per l'infermiere di triage quando la donna non denuncia la violenza subita, spesso per paura, vergogna, o timore di essere giudicata, oppure perché non è informata dell'assistenza che il personale del pronto soccorso può offrirle.

Tuttavia, ci sono segni che possono far pensare a una violenza non dichiarata quali accessi ripetuti per infortuni senza spiegazioni, lesioni o fratture per le quali la donna non riesce a chiarire la ragione convincente, stati d'animo d'ansia, depressione o reazioni emotive inappropriati rispetto alle situazioni dichiarate, dolore cronico o inspiegabile, ad esempio dolore pelvico, problemi gastro-intestinali, infezioni urinarie o renali, infezioni ricorrenti a trasmissione sessuale.

In tali circostanze è bene non sollevare il tema della violenza finché non si è da soli con il Paziente o potenziale Paziente, ponendo domande franche e consentendole di farsi

---

<sup>82</sup>Law, B. (2023, August 21). *How reliable is DNA evidence in sexual assault cases?* Berry Law. <https://jsberrylaw.com/blog/how-reliable-is-dna-evidence-in-sexual-assault-cases/>



un'idea del tempo più opportuno per parlarne. La modalità di accoglienza, infatti, è improntata all'ascolto attento, alla raccolta dei dati relativi all'evento e al contesto in cui l'avvenimento è maturato o avvenuto insieme al Paziente. Quando la donna si trova da sola, durante il racconto dell'accaduto, può esprimere diverse emozioni e atteggiamenti, influenzati sia dalle circostanze esterne della violenza, come il rapporto con l'aggressore e la frequenza degli episodi, sia da fattori interni legati alle sue caratteristiche psicologiche.

La donna spesso potrebbe manifestare estrema vulnerabilità, ansia, agitazione, senso di impotenza e inferiorità per non essere stata in grado di difendersi, confusione, amnesia su alcuni aspetti dell'evento, o ripetizione ossessiva di alcuni dettagli dell'aggressione, potrebbe avere crisi di pianto, manifestare riso o autoironia, o rimanere completamente apatica, adottando meccanismi di difesa come dissociazione o minimizzazione, che la portano ad apparire fredda e distaccata anche nel descrivere l'evento.

È fondamentale che l'infermiere mantenga un atteggiamento empatico, esprimendo ascolto attivo e sospendendo qualsiasi giudizio; il personale sanitario deve accogliere la donna con apertura e rispetto per le sue scelte, ricordando che non spetta a loro accertare la veridicità delle sue dichiarazioni.

Si potrà iniziare a dialogare con la donna una volta che è stata accompagnata in un luogo riservato, tentando di rassicurarla che tutto ciò che le dirà verrà considerato confidenziale, fatta eccezione per quei casi in cui si rechino ormai degli obblighi d'ufficio. Ci si deve limitare ad incoraggiare la donna a raccontare la sua esperienza, senza forzarla, rispettando i suoi tempi e permettendo che esprima le sue emozioni anche con dei silenzi o con il pianto.

Durante la conversazione, l'infermiere dovrebbe mantenere un atteggiamento calmo e paziente, sedendosi allo stesso livello della donna; è perciò importante essere consapevoli dei sentimenti che emergono nel raccontato, prestare attenzione non solo a ciò che viene detto, ma anche a ciò che non viene espresso.

Inoltre, si considera parte della comunicazione non verbale elementi quali il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il contatto visivo, i gesti e le pause nel discorso e l'infermiere dovrebbe incoraggiare la donna a fornire più dettagli, sempre nel rispetto della sua volontà, evitando di fare pressione, interrompere il suo racconto o interpretare come possa sentirsi in quel momento.

È meglio evitare parole che potrebbero aumentare l'ansia, come "violenza", "stupro" o "abuso". L'infermiere non dovrebbe agire come se sapesse cosa è meglio per la donna o cercare di risolvere i suoi problemi, ma dovrebbe concentrarsi sull'ascolto attivo e non giudicante, rispettando le sue emozioni e il modo in cui ha reagito all'evento.<sup>83</sup>

## **4.2 Accertamento e valutazione medico-legale delle vittime di violenza sessuale**

In seguito alla fase di prima accoglienza e di ascolto in merito all'accaduto, in caso di violenza sessuale, si effettua l'accertamento medico-legale nei confronti della vittima che deve essere eseguito con grande attenzione e sensibilità, accompagnato da un dialogo tranquillo e rassicurante; è fondamentale ottenere il consenso prima di procedere con l'accertamento.

L'accertamento medico-legale si articola in due fasi distinte, che seguono i criteri di punibilità del reato: l'esame fisico, volto a identificare gli elementi tangibili della violenza subita dalla vittima, e l'esame psicologico, che mira a rilevare eventuali conseguenze psicopatologiche derivanti dalla violenza.

È fondamentale che il medico garantisca e protegga la salute del paziente, adottando le misure terapeutiche appropriate in caso di lesioni evidenti e, se necessario, coinvolgendo altri specialisti. L'obiettivo della visita è identificare tutti gli elementi utili a determinare se sia stata effettivamente perpetrata una violenza, risalendo al momento e alle modalità del fatto, e, se possibile, all'autore.

Nel caso di violenza perpetrata da un uomo nei confronti di una donna, una dettagliata anamnesi ostetrico-ginecologica è essenziale per valutare la possibilità di una gravidanza, indagando sull'uso di contraccettivi, su interventi chirurgici pregressi che possano causare sterilità e chiedendo se l'aggressore indossasse un preservativo durante l'atto.

Il medico deve considerare anche il rischio di contagio da malattie sessualmente trasmissibili, raccomandando gli opportuni screening diagnostici.

È particolarmente importante prestare attenzione nei casi in cui la violenza sessuale si sia verificata in condizioni che favoriscono la trasmissione di infezioni, come durante il ciclo

---

<sup>83</sup> Antonio Francesco Lanzino. (n.d.). L'infermiere di triage e le vittime di violenza. *Unitelma Sapienza*. Cap. 3, 19-21, <https://www.apsilef.it/wp-content/uploads/2023/09/LInfermiere-di-triage-e-le-vittime-di-violenza-Lanzino-Antonio-Francesco.pdf>

mestruale o in seguito a violenze vaginali o anali, che possono comportare lesioni e lacerazioni.

Per l'imputato di violenza sessuale non vige l'obbligo di sottoporsi ad esami per verificare la presenza di malattie sessualmente trasmissibili, nel caso in cui le modalità del reato facciano sospettare un rischio di contagio.

Tuttavia, esistono situazioni in cui tali esami possano essere richiesti a seguito di ordinanza del giudice e che siano svolti nel rispetto della privacy e dell'integrità fisica dell'imputato.

In caso di contagio venereo a seguito dell'atto sessuale, l'autore dovrà rispondere di lesioni personali colpose se non era a conoscenza della malattia, oppure di lesioni dolose se ha agito consapevolmente.

L'analisi dello stato psicologico, invece, ha due obiettivi: da un lato, permette di intervenire precocemente sulla componente emotiva derivante dalla violenza, con l'assistenza di personale specializzato e assistenti sociali, e dall'altro consente di identificare eventuali simulazioni di violenza sessuale, nel caso in cui la presunta vittima tenti di attribuire responsabilità al presunto aggressore per disturbi psicologici di altra origine.

Un'attenta valutazione di tutti gli elementi può già rivelare, attraverso un semplice dialogo, eventuali incongruenze nei racconti, talvolta evidenti frutto di fantasia. È importante, inoltre, sapere se la vittima si sia lavata o abbia effettuato particolari irrigazioni dopo la violenza subita.<sup>84</sup>

L'ispezione della zona genitale viene effettuata utilizzando una lampada a luce ultravioletta per esaminare i genitali esterni e per prelevare i peli pubici eventualmente contaminati, per i genitali interni, invece, si ispeziona la vulva e l'ano per la ricerca di lacerazioni, ecchimosi, edema, sanguinamenti e vanno eseguiti tamponi a livello delle piccole labbra, del vestibolo vaginale e si esamina l'imene per evidenziare eventuali lesioni.

Si esegue quindi un esame e il prelievo di campioni con tamponi dalla vagina, dalla cervice e dal fornice posteriore utilizzando uno speculum e si procede, infine, al prelievo

---

<sup>84</sup> Admin. (2024, July 23). *Accertamento medico-legale di violenza sessuale*. [Medicinapertutti.it](https://www.medicinapertutti.it).  
<https://www.medicinapertutti.it/argomento/accertamento-medico-legale-di-violenza-sessuale/>

di tamponi dall'orifizio anale e dal canale anale.<sup>85</sup>

Sulla base della teoria secondo cui le lesioni genitali potrebbero verificarsi con maggiore probabilità o essere più gravi in quei casi senza consenso; la presenza, il modello e/o la gravità delle lesioni genitali potrebbero essere utili per rispondere alla domanda sul consenso. Tuttavia, questa ipotesi è obsoleta.

Anderson mostra che c'erano differenze nei tipi di lesioni e nel numero totale di lesioni tra i gruppi non consensuali e consensuali, ad eccezione del rossore e che c'erano più siti di lesione nel gruppo non consensuale rispetto al gruppo consensuale, dove lacerazioni, ecchimosi e abrasioni erano maggiori nel gruppo non consensuale rispetto al gruppo consensuale. Un'altra possibilità rimasta per mantenere questa ipotesi parzialmente valida è l'uso di scale standardizzate come la *Genital Injury Severity Scale* sviluppata da Kelly per definire e misurare le lesioni genitali esterne dopo un rapporto sessuale. Tuttavia, devono essere convalidate in modo prospettico in una popolazione imparziale/non selezionata.<sup>86</sup>

Astrup ha descritto che le vittime avevano una maggiore frequenza di lesioni in sedi diverse dalla posizione delle ore 6, tuttavia, i controlli presentavano una frequenza significativamente più alta di lesioni nella posizione delle ore 6 rispetto ai casi in cui venivano osservate ad occhio nudo.<sup>87</sup>

Secondo Lincoln la fossa navicolare era il sito genitale più comune per una lesione osservata in generale; nel gruppo consensuale, le lesioni sono state osservate solo in quattro siti: la forchetta posteriore, la fossa navicolare, il perineo e nell'area periuretrale, mentre nel gruppo non consensuale, le lesioni sono state osservate in 10 siti con la fossa navicolare e le piccole labbra le più frequentemente ferite. Inoltre, mentre le lesioni alla forchetta posteriore sono state osservate in entrambi i gruppi, questo sito era statisticamente più colpito nel gruppo non consensuale.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Angeletti, Gloria & Barbaro, Luisa & Beninato, Laura & Borsari, Silvana & Bucciantini, Sandra & Canavese, Antonella & Castagna, Paola & Citeresi, Angela & Chiara, Lavinia & Palma, Emanuella & Silvio, Maria & Dei, Metella & Dogà, Giorgia & Donvito, Vita & Dubini, Valeria & Falcieri, Marcella & Fiori, Manuela & Fiorillo, Francesca & Gallicchio, Anna & Viora, Elsa. (2022). Raccomandazioni per l'assistenza alla donna vittima di violenza sessuale (Fondazione Confalonieri Ragonese, maggio 2020).

<sup>86</sup> Orellana-Campos, C. (2020). Genital Injuries: Are They Telling us Something about Sexual Violence? *Revista Brasileira Ginecologia E Obstetricia*, 42(02), 106–113. <https://doi.org/10.1055/s-0040-1701465>

<sup>87</sup> Astrup BS, Ravn P, Thomsen JL, Lauritsen J. Patterned genital injury in cases of rape—a case-control study. *J Forensic Leg Med* 2013;20(05):525–529. Doi: 10.1016/j.jflm.2013.03.003

<sup>88</sup> Lincoln C, Perera R, Jacobs I, Ward A. Macroscopically detected female genital injury after consensual and non-consensual vaginal penetration: a prospective comparison study. *J Forensic Leg Med* 2013;20(07):884–901. Doi: 10.1016/j.jflm.2013.06.025

Per quanto riguarda invece le lesioni extra genitali conseguenti a violenza sessuale, possono comunque richiedere un trattamento medico immediato, inoltre, nei casi in cui si tratta di contusioni ed escoriazioni che guariscono rapidamente, se non subito individuate, descritte e fotografate da chi presta il primo soccorso, possono in un successivo momento non essere più documentabili.

È necessario raccogliere materiale biologico potenzialmente proveniente dall'aggressore dai principali orifici, da segni di suzione o morsicatura e da tracce sulla pelle o sui vestiti di liquidi biologici sospetti. L'anamnesi dovrà comprendere, inoltre, riferimenti e domande sull'ultimo rapporto sessuale consenziente avuto dalla vittima per distinguere i reperti del possibile aggressore da quelli di persone estranee al reato.

Questo è importante perché spesso, anche nei soggetti adulti, l'aggressione sessuale è perpetrata da persone conosciute dalla vittima e anche perché la testimonianza della vittima potrebbe non essere affidabile, non solo a causa del trauma psicologico subito, ma anche perché la vittima potrebbe essere sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (ecstasy, benzodiazepine, GHB) o alcool, assunte volontariamente o somministrate dall'aggressore a sua insaputa per facilitare la violenza.<sup>89</sup>

### **4.3. Accertamento e valutazione medico-legale delle vittime di violenza fisica**

Le donne che si presentano al Pronto Soccorso con lesioni causate da violenza fisica spesso riportano abrasioni, schiacciamenti, lacerazioni, dislocazioni articolari, fratture ossee, segni di strangolamento, sintomi di trauma cranico, lesioni cerebrali traumatiche e disturbi psicologici.<sup>90</sup>

Nei casi di violenza fisica gli operatori sanitari devono fare l'ispezione del corpo della vittima il più presto possibile dopo il presunto evento di violenza, ricercando segni e tracce che possano rappresentare qualsiasi tipo di lesione, la quale viene valutata in relazione alla compatibilità cronologica tra il suo stato descritto e le possibili trasformazioni nel tempo. Viene considerata anche la compatibilità tra le caratteristiche

---

<sup>89</sup> *Lesioni e rilievi extragenitali Medicina-legale.eu.* (n.d.). [http://www.medicina-legale.eu/2977-Lesioni\\_e\\_rilievi\\_extragenitali.html](http://www.medicina-legale.eu/2977-Lesioni_e_rilievi_extragenitali.html)

<sup>90</sup> Ugur Demir, Yasin Etli, Mahmut Asirdizer (2024). Examination of bone fractures in women exposed to domestic violence (Tokat-Turkey), *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Volume 104, 102687, ISSN 1752-928X, <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2024.102687>.

delle lesioni e la tipologia di aggressione descritta dalla vittima. Ogni lesione va descritta indicando posizione, dimensione massima, forma, colore, stato fisico, eventuale profondità e caratteristiche dei margini.

Tuttavia, la mancanza di tracce obiettivabili o di lesioni non indica necessariamente che non ci sia stata violenza. Per comodità e completezza, l'esame obiettivo dovrebbe seguire un ordine preciso, generalmente dalla testa ai piedi: a livello del capo, possono essere identificate lesioni dovute all'azione di corpi contundenti, spesso usati per stordire la vittima, sul volto, invece, possono esserci ecchimosi causate da pugni o escoriazioni attorno alla bocca dovute alla pressione della mano nel tentativo di impedirle di gridare; in questi casi, si associano spesso lesioni alla mucosa interna del labbro e, in alcuni casi, avulsioni dentarie proporzionali alla violenza impiegata.

Il collo e il torace possono presentare escoriazioni, unghiate ed ecchimosi generate nel tentativo di immobilizzare o per ferire proprio la vittima, a livello del collo e del petto, invece, possono esserci segni di suzione e morsi che possono avere valore probatorio se accompagnati da altri segni di violenza. Successivamente si dovrà procedere alla superficie posteriore del tronco, dove vengono segnalate lesioni escoriative connesse a ecchimosi e residui di materiale, trattenuto dalla posizione d'appoggio, mentre i polsi e le caviglie possono presentare solchi ecchimotico-escoriativi dovuti alla legatura per immobilizzare la vittima.<sup>91</sup>

Le lesioni si differenziano a seconda dello strumento utilizzato dall'aggressore e possono essere così classificate:

- lesioni superficiali che interessano esclusivamente lo strato più esterno della pelle e il tessuto sottocutaneo;
- lesioni profonde che coinvolgono lo strato fasciale e le strutture sottostanti;
- lesioni penetranti che creano un passaggio tra l'esterno e una delle grandi cavità dell'organismo (cranica, toracica, addominale);
- lesioni interne che interessano le meningi e l'encefalo o organi interni (torace, addome), indipendentemente dal coinvolgimento delle strutture parietali, che possono rimanere intatte, come nei traumi chiusi.

---

<sup>91</sup> Admin. (2024, July 23). *Accertamento medico-legale di violenza sessuale*. [Medicinapertutti.it](https://www.medicinapertutti.it/argomento/accertamento-medico-legale-di-violenza-sessuale/).  
<https://www.medicinapertutti.it/argomento/accertamento-medico-legale-di-violenza-sessuale/>

Le lesioni da corpi contundenti sono determinate da qualsiasi corpo ottuso dotato di superfici più o meno piane e margini o spigoli smussati, ovvero qualsiasi oggetto in grado di causare trauma, ma che non è progettato specificamente per tale scopo. Vengono inclusi strumenti creati per infliggere danni (come mazze, bastoni o sfollagenti), utensili (come grosse chiavi inglesi o badili) e oggetti di uso comune (come bottiglie, utensili da cucina o oggetti naturali come testa, mani, piedi, ginocchia o gomiti).

A seconda della massa e della forza dell'oggetto contundente, nonché delle modalità con cui il colpo colpisce la superficie corporea, si possono verificare le seguenti lesioni:

- escoriazioni: rimozione dello strato superficiale della pelle e, per analogia, dell'epitelio di rivestimento delle mucose (labbra, cavità orale, vulva);
- ecchimosi: causate da compressione, trazione, suzione. In merito alle ecchimosi superficiali, esse appaiono generalmente subito dopo l'applicazione del trauma, ma la loro sede può essere distante dal punto di applicazione della forza o dal focolaio di rottura vasale; è il caso delle ecchimosi migranti, dove lo stravasato ematico, per effetto della gravità, tende a spostarsi lungo vie anatomiche preformate (dalla base cranica anteriore alle palpebre, dal cuoio capelluto alla nuca, dalle spalle e dai fianchi rispettivamente alla regione laterale del torace o alla piega del gomito e al ginocchio).

La colorazione dell'ecchimosi può aiutare a stabilire la sua cronologia: inizialmente è rossa poiché il sangue stravasato è ancora relativamente ossigenato; dopo qualche ora diventa rosso-violacea per il processo di "riduzione" dell'emoglobina; dopo sei-otto giorni la colorazione diventa verdastra e dopo otto-dodici giorni giallastra per la degradazione dell'emoglobina in emosiderina ed ematoidina. Mentre per quanto riguarda le ecchimosi profonde, esse possono essere muscolari, derivanti da trauma diretto sul muscolo o da brusca contrazione con rottura di fasci, muscolo-tendinei e conseguenti a lesioni vasali o viscerali.

Inoltre, particolare attenzione prestano le lesioni da arma bianca, le quali si distinguono in:

- lesioni da taglio;
- lesioni da punta;
- lesioni da punta e taglio;
- lesioni da fendente.

Le armi bianche includono anche strumenti che non sono destinati principalmente per ferire, come alcuni utensili da cucina e da lavoro, nonché frammenti o parti di oggetti di uso quotidiano che, se opportunamente modificati, possono avere un bordo tagliente, una punta affilata o entrambe le caratteristiche contemporaneamente.

La lesione da taglio si verifica quando un oggetto affilato provoca una lacerazione della pelle e dei tessuti molli sottostanti. Gli strumenti taglienti, come rasoi, bisturi e coltelli, sono progettati per questo scopo, ma anche oggetti come frammenti di vetro o lamiere metalliche possono causare simili lesioni, le quali variano a seconda dell'inclinazione dell'oggetto rispetto alla pelle e possono essere abrasioni, ferite lineari, a lembo o mutilanti. Queste lesioni, generalmente, presentano margini regolari e angoli acuti, con profondità variabile in base alla lama utilizzata, il fondo della ferita è regolare, e l'aspetto delle estremità può indicare la direzione del taglio.

Le ferite da taglio più gravi, come lo scannamento, possono causare morte per emorragia o asfissia, altri tipi di lesioni includono lo svenamento, lo sventramento e lo sfregio, spesso legati a specifiche intenzioni, come il danneggiamento estetico.

Le ferite da punta, invece, sono causate da strumenti acuminati e presentano un orifizio cutaneo con un tramite che può raggiungere profondità significative, variando in forma a seconda della direzione del taglio. Anche in questi casi, la disposizione dei tessuti e la forza impressa dall'oggetto influiscono sulla forma e sulla gravità della lesione.

Le ferite da punta e taglio, invece, sono lesioni della pelle e dei tessuti sottostanti causate da strumenti con una punta acuminata e uno o più margini affilati. Tra questi strumenti rientrano coltelli, pugnali e spade ma esistono anche strumenti atipici come schegge di vetro e lame metalliche appuntite, mentre trincetti, sgorbie, scalpelli e forbici vengono considerati armi improprie.

Le ferite si formano quando la punta penetra nei tessuti e il margine tagliente li recide; queste lesioni sono caratterizzate da una maggiore profondità rispetto alla lunghezza della ferita sulla pelle e i margini della ferita sono netti, spesso divaricati e talvolta contusi, soprattutto quando l'arma penetra completamente.

La forma della ferita varia a seconda del tipo di lama: le armi monotaglienti producono ferite triangolari, quelle bitaglienti causano ferite a forma di asola, mentre le armi con tre o più margini taglienti provocano ferite stellate.



Le dimensioni della ferita generalmente corrispondono a quelle dell'arma solo se questa viene inserita ed estratta senza movimenti laterali, se, invece, viene estratta con inclinazione, la ferita può allargarsi e formare una codetta. La rotazione dell'arma durante l'estrazione può ulteriormente modificare la ferita, creando un'incisura laterale.

Anche le forbici producono ferite caratteristiche: se chiuse, generano ferite a losanga con un tramite, se aperte, ferite triangolari con due tramiti divergenti.

Il tramite della ferita è solitamente rettilineo e regolare e la sua direzione rispecchia quella dell'arma, tuttavia, la lunghezza del tramite può variare, risultando più corta o più lunga dell'arma a seconda della resistenza dei tessuti attraversati.

Nell'ipotesi di lesioni da fendente, invece, sono causate da armi come asce e sciabole e caratterizzate da un'azione combinata di taglio e contusione; queste ferite sono solitamente lineari o a lembo, con margini netti e profondi. Le lesioni al capo possono causare fratture multiple e brecce ossee e i fendenti inflitti al collo o agli arti possono provocare amputazioni.<sup>92</sup>

A seconda della gravità delle lesioni procurate, si distinguono le lesioni personali lievissime, quando la prognosi è inferiore ai 20 giorni, le lesioni personali lievi, se la prognosi è tra i 21 e i 40 giorni, le lesioni personali gravi, se la prognosi è superiore ai 40 giorni o quelle che, indipendentemente dai giorni di prognosi, causano un pericolo per la vita della vittima e lesioni personali gravissime, che causano una malattia “certamente o probabilmente” inguaribile.<sup>93</sup>

#### **4.4 Accertamento e valutazione medico-legale nelle vittime di stalking**

Le conseguenze dello stalking sulle vittime sono molteplici e possono manifestarsi su diversi livelli, influenzando profondamente la loro salute mentale, fisica, e la loro vita sociale. Psicologicamente, le vittime possono sviluppare una serie di disturbi, tra cui ansia cronica, depressione, e attacchi di panico. La costante sensazione di essere osservate o

---

<sup>92</sup> Procaccianti, P., Argo, A., Milone, L., Fleres, P., Bertol, E., Bonifacio, A., Cecchi, R., Dall'Acqua, P., De Luca, L., Di Vella, G., Guarino, R., Madea, B., Pascali, Scorretti, C., Seidita, G., Sortino, C., Trignano, C., Triolo, Vella, M., Zerbo, S. (2011). Conoscenze fondamentali della patologia forense per il sanitario non specialista in medicina legale. *Conoscenze Fondamentali Della Patologia Forense*. <https://pure.unipa.it/en/publications/conoscenze-fondamentali-dellapatologia-forense-per-il-sanitariono-2>

<sup>93</sup> Redazione. (2021, November 23). *Codice Rosso per la violenza sulle donne Il delicato ruolo del Pronto Soccorso e del medico di medicina generale*. La Voce Dei Medici. <https://www.lavoceideimedicini.it/2021/11/22/codice-rosso-per-la-violenza-sulle-donne-il-delicato-ruolo-del-pronto-soccorso-e-del-medico-di-medicina-generale/>

perseguitate può portare a un perenne stato di allerta, noto come ipervigilanza, che a sua volta può contribuire all'insorgere di disturbi da stress post-traumatico (PTSD). Questo stato di tensione continua può interferire con la capacità della vittima di svolgere attività quotidiane, influenzando negativamente le relazioni personali, il rendimento lavorativo e il loro benessere generale.

Oltre agli effetti psicologici, le vittime di stalking possono sperimentare anche sintomi fisici, come emicranie, problemi gastrointestinali, disturbi del sonno, e malattie psicosomatiche legate allo stress. Il corpo risponde allo stress prolungato in modo da indebolire il sistema immunitario, rendendo le vittime più suscettibili a malattie, mentre a livello sociale, la paura costante può indurre le vittime a evitare luoghi pubblici, limitando la loro libertà e portandole all'isolamento.

Spesso, le vittime modificano le loro abitudini quotidiane e cambiano il proprio comportamento per cercare di evitare il persecutore, il che può portare a una significativa riduzione della loro qualità della vita.

Le conseguenze dello stalking, quindi, non sono limitate solo al periodo in cui la persecuzione avviene, ma possono perdurare a lungo, influenzando la vittima anche dopo che lo stalking è cessato; quindi un evento traumatizzante, con meccanismo reattivo può autonomizzarsi e strutturarsi come danno persistente; in questo caso è possibile documentare un'alterazione permanente legata ad un preciso quadro clinico, in genere di natura depressiva e ansiosa, meritevole di adeguata valutazione e quantificazione in termini di danno risarcibile.<sup>94</sup>

Il personale sanitario, quindi, nel valutare la vittima di stalking deve tenere in considerazione il danno biologico temporaneo, il quale si distingue dal danno biologico permanente; per poter affermare la permanenza dell'alterazione dell'omeostasi psichica dovuta allo stalking è necessario che siano passati almeno due anni dall'evento traumatico, è bene non valutare e quantificare il danno residuo prima di tale data.

Il compito del medico legale, quindi, è quello di descrivere le alterazioni subite dalla vittima dello stalker e fornire al giudice elementi utili per la definizione delle

---

<sup>94</sup> Mullen, P. E., Pathé, M., & Purcell, R. (2009). *Stalkers and their victims*. Cambridge University Press.

caratteristiche della persona, sia prima che dopo l'evento, che potranno essere quindi utilizzate dal medesimo per procedere alla concreta quantificazione del danno.<sup>95</sup>

## **5. Strutture e servizi di supporto per le vittime**

### **5.1 Il codice rosa**

Il DPCM 24/11/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2018) ha introdotto “Le Linee Guida Nazionali per le Aziende sanitarie riguardanti il soccorso e l'assistenza alle donne vittime di violenza maschile”; tali direttive stabiliscono che alla donna vittima di violenza debba essere fornito il supporto e la protezione necessaria in seguito all'evento subito; l'area protetta in cui viene erogata l'assistenza è l'unico luogo dove la donna riceve visite, accertamenti clinici e strumentali necessari, e costituisce anche il punto di ascolto e di prima accoglienza dove è possibile raccogliere il materiale utile per eventuali denunce, sempre nel rispetto della privacy.

Il DPCM, inoltre, prevede che al termine del trattamento diagnostico e terapeutico, l'operatore sanitario utilizzi lo strumento di rilevazione "Brief Risk Assessment for the Emergency Department" (DA5"4), come indicato dal Ministero della Salute, affinché riceva supporto nella valutazione e formulazione di una rilevazione accurata del rischio di recidiva e letalità in Pronto Soccorso e per decidere le opzioni di dimissione appropriate; il personale medico valuta il livello di rischio della donna come basso o medio-alto, a seconda della gravità della situazione riscontrata e informa la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza e ai servizi pubblici e privati disponibili nella rete locale, se la donna dà il suo consenso, attiva la rete antiviolenza territoriale.

In assenza di soluzioni immediate, e qualora previsto dagli accordi con la Direzione Sanitaria competente, il professionista propone alla vittima la possibilità di essere ricoverata in osservazione breve intensiva (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un massimo di 36/72 ore, al fine di garantirne la protezione e la sicurezza.

Inoltre, le linee guida richiedono un aggiornamento continuo per il personale medico; fondamentale per garantire una buona accoglienza, gestione, valutazione del rischio e prevenzione.

---

<sup>95</sup> Benedetto, G., Zampi, M., Messori, M. R., & Cingolani, M. (2008). Stalking: aspetti giuridici e medico-legali. *Rivista Italiana Di Medicina Legale*, 1, 155–161. <https://u-pad.unimc.it/bitstream/11393/46596/1/Estratto%20Stalking.pdf>

La novità più significativa, però, introdotta da questo DPCM è l'implementazione del cosiddetto “Codice Rosa”, uno strumento fondamentale per garantire una risposta tempestiva e adeguata alle situazioni di violenza di genere, tutelando le donne e offrendo loro un percorso di assistenza dedicato.<sup>96</sup>

Il pensiero di realizzare una strada riservata alle vittime di violenza nasce dalla dottoressa Vittoria Doretti, responsabile della Rete Regionale Codice Rosa della Toscana e membro esperto del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla violenza contro le donne presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'idea di Doretti è nata per creare un coordinamento adeguato in merito alle vittime di violenza; ha constatato che in una piccola provincia come Grosseto, in un anno, c'erano solo due casi di violenza sulle donne registrati in Pronto Soccorso, mentre la Procura gestiva sessanta fascicoli e i centri antiviolenza della zona avevano duecento accessi nello stesso periodo.<sup>97</sup>

Il Codice Rosa è un programma di accesso speciale al Pronto Soccorso dedicato alle donne vittime di violenza; questo percorso offre loro una protezione specifica attraverso l'intervento di un team multidisciplinare composto da operatori sanitari (come infermieri, medici, ostetriche, assistenti sociali e psicologi), magistrati, e membri delle forze dell'ordine.

In particolare, questa rete assistenziale si occupa di donne che subiscono violenza di genere (Percorso Donna) e di persone vittime di crimini legati alla vulnerabilità o alla discriminazione (Percorso per le vittime di crimini d'odio). All'interno del Pronto Soccorso, viene attivato un percorso separato rispetto agli altri pazienti: la vittima viene accompagnata in una stanza riservata (Stanza Rosa) dal personale specializzato, dove si raccolgono le informazioni necessarie per avviare le indagini da parte delle autorità competenti e viene creata una cartella clinica dettagliata utile anche in ambito giudiziario. L'elemento centrale di questo processo è la protezione della vittima, con particolare attenzione alla privacy, alla rapidità di intervento contro i colpevoli, e al rispetto delle scelte della vittima in merito al percorso da intraprendere dopo le cure iniziali (giudiziario, socio-assistenziale o nessuno). Il Codice Rosa può essere attivato

---

<sup>96</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017  
<https://www.istat.it/it/files//2020/11/LineeGuidaSoccorsoViolenzaDonne2017.pdf>

<sup>97</sup> Ansa, A. (2023, November 24). *Violenza donne: nei pronto soccorso il codice rosa che tutela - Sanità - Ansa.it*. Agenzia ANSA. [https://www.ansa.it/canale\\_salutebenessere/notizie/sanita/2023/11/24/violenza-donne-nei-pronto-soccorso-il-codice-rosa-che-tutela\\_366f029e-594b-42d5-8489-b0b5cd129250.html](https://www.ansa.it/canale_salutebenessere/notizie/sanita/2023/11/24/violenza-donne-nei-pronto-soccorso-il-codice-rosa-che-tutela_366f029e-594b-42d5-8489-b0b5cd129250.html)

indipendentemente dal modo in cui la vittima accede al servizio sanitario e in qualsiasi momento e prevede inoltre l'integrazione con i servizi territoriali successivi per garantire un'assistenza continuativa e completa; un aspetto fondamentale è la formazione continua e interdisciplinare di tutti i professionisti coinvolti, che affrontano temi specifici e considerano aspetti organizzativi e progettuali.

Gli obiettivi principali del Codice Rosa sono:

- riconoscere rapidamente i casi di violenza e fornire cure adeguate;
- creare una rete di collaborazione efficace tra le diverse istituzioni coinvolte;
- assicurare la continuità dell'assistenza e la protezione delle vittime in base alle loro necessità;
- offrire interventi coordinati a livello regionale;
- prevenire e contrastare la violenza, punendo adeguatamente i responsabili.<sup>98</sup>

Riconoscere un caso di violenza può dipendere dalla sensibilità di chi accoglie la paziente; anche una frase sussurrata può far intuire la presenza di violenza. In caso di dubbio, in ogni caso, una donna dovrebbe essere accolta con il Codice rosa, in modo da consentirle una visita velocemente, al massimo un'attesa di 20 minuti, anche se le sue lesioni, per gravità, non sono quelle di un codice rosso. Se la donna acconsente, il personale medico può scattare foto delle lesioni, prelevare campioni e metterla immediatamente in contatto con i centri antiviolenza o le forze dell'ordine per sporgere denuncia. In caso emerga un rischio elevato per la sua sicurezza, la donna viene presa in carico dalla rete territoriale o dall'ospedale stesso e protetta per almeno 72 ore, fino a quando non stabilirà contatti con assistenti sociali o deciderà di tornare a casa. Tutte le procedure devono avvenire con il consenso della vittima.<sup>99</sup>

## 5.2 I Centri Antiviolenza

I Centri Antiviolenza sono «strutture, pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figlie e figli minori che hanno subito violenza di genere, in qualsiasi forma

---

<sup>98</sup> *Codice Rosa, Pronto Soccorso per le vittime della violenza - Regione Toscana.* (n.d.).

<https://www.regione.toscana.it/-/codice-rosa>

<sup>99</sup> Ansa, A. (2023, November 24). *Violenza donne: nei pronto soccorso il codice rosa che tutela - Sanità - Ansa.it.* Agenzia ANSA. [https://www.ansa.it/canale\\_salutebenessere/notizie/sanita/2023/11/24/violenza-donne-nei-pronto-soccorso-il-codice-rosa-che-tutela\\_366f029e-594b-42d5-8489-b0b5cd129250.html](https://www.ansa.it/canale_salutebenessere/notizie/sanita/2023/11/24/violenza-donne-nei-pronto-soccorso-il-codice-rosa-che-tutela_366f029e-594b-42d5-8489-b0b5cd129250.html)

essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica»<sup>100</sup>

I Centri Antiviolenza sono strutture che mettono a disposizione una varietà di servizi per le donne vittime di violenza; questi servizi includono centri di ascolto, accoglienza, informazione, supporto psicologico, consulenza legale, assistenza ai figli minori vittime di violenza, orientamento al lavoro e ospitalità nelle case rifugio.<sup>101</sup>

Attraverso queste risorse, le donne acquisiscono una maggiore consapevolezza della propria situazione, trovando anche il coraggio di denunciare gli abusi subiti.

Il nucleo fondamentale del funzionamento di questi centri è l'adozione di una metodologia basata sulla relazione diretta con le donne, piuttosto che su un servizio standardizzato; questo approccio si concentra sull'affiancamento da parte dell'operatrice di accoglienza, che ascolta la donna senza giudizi e collabora con lei per costruire un percorso di uscita dalla violenza, rispettando la sua volontà, i suoi tempi e le sue esigenze.<sup>102</sup>

Tutte le professioniste e le operatrici, siano esse retribuite o volontarie, hanno diritto a incontri di supervisione, fondamentali per prevenire il rischio di traumatizzazione secondaria e burnout, a causa del tipo di lavoro svolto e delle realtà con cui si confrontano. Tutte le professioniste sono solo donne perché all'inizio i Centri Antiviolenza sono stati creati come luoghi in cui le donne potevano trovare rifugio dalle violenze maschili subite in famiglia e ricreare una nuova immagine di sé grazie all'aiuto altrui. Ancora oggi, il rapporto che si crea tra la donna accolta e quella che la supporta è un rapporto di fondamentale importanza, dato che deve trasmettere fiducia, sicurezza e sostegno indispensabile per un percorso positivo verso l'autodeterminazione. L'instaurazione di una relazione d'aiuto con un professionista uomo potrebbe avere un impatto minore, poiché la violenza di genere riguarda le dinamiche di potere tra uomini e donne, radicate in una cultura che stabilisce ruoli e norme di genere.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Regione Veneto, Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, Legge Regionale 23 aprile 2013, n.5 (<https://www.regione.veneto.it/>)

<sup>101</sup> Santoni, C. (2022) «La violenza di genere agita e rappresentata nel mondo giovanile». Op. cit., p. 87.

<sup>102</sup> Demurtas (2022), «Il riconoscimento delle pratiche di lavoro dell'associazionismo femminile e femminista nel sistema dell'antiviolenza italiano» in Welfare e Ergonomia.

<sup>103</sup> Associazione Nazionale D.i.Re, I Centri Antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili, (<https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf>)

Le donne possono accedere ai Centri Antiviolenza autonomamente oppure possono essere indirizzate da altri servizi come i Servizi Sociali, Pronto Soccorso, Servizio Sociale Ospedaliero, Forze dell'Ordine o altri enti competenti nel territorio.

Ogni intervento dei servizi e la presa in carico delle donne avviene solo con il loro consenso, poiché ogni percorso di aiuto è personalizzato in base ai bisogni, alle risorse personali e sociali, e agli obiettivi di ciascuna donna.

Le funzioni e le attività svolte dagli operatori dei CAV sono varie:

- ascolto e supporto, grazie alla presenza di aree protette e del servizio telefonico attivo h24;
- interventi personalizzati grazie ad un lavoro di rete integrato;
- formazione di nuovi professionisti e operatrici che con le loro competenze entrano in contatto con la violenza;
- accoglienza in emergenza della vittima di violenza e gestione della parte sanitaria e di ordine giudiziario;
- campagne di informazione e sensibilizzazione nel territorio;
- attività di ricerca attraverso la raccolta e l'analisi di dati sul lavoro svolto e sulle donne che si rivolgono al servizio, garantendo l'anonimato e contribuendo a indagini statistiche a livello regionale e nazionale;
- educazione alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, organizzando interventi nelle scuole.

Le operatrici devono sempre adottare un atteggiamento accogliente, senza giudizio, ascoltando e condannando le violenze senza minimizzare o giustificare in alcun modo il comportamento dell'aggressore, per il quale non sono previsti servizi o interventi specifici. Pertanto, il CAV non deve svolgere attività di mediazione familiare o di supporto alla genitorialità, come indicato anche dalla Convenzione di Istanbul.<sup>104</sup>

Per quanto riguarda il numero dei centri antiviolenza nel 2022 risultavano attivi 385 CAV, alcuni articolati, oltre alla sede principale, in uno o più sportelli diffusi sul territorio distribuiti per il 37,9% nel Nord, per il 31,4% nel Sud, per il 20,8% nel Centro e il restante 9,9% nelle Isole; rapportando il numero di CAV alla popolazione femminile emerge

---

<sup>104</sup> Italia, Il Presidente della Repubblica, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, art. 48, Legge 27 giugno 2013, n.77 (<https://www.gazzettaufficiale.it/>)

un'offerta di protezione per le donne che risulta pari a 0,13 CAV ogni 10mila donne a livello nazionale.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). (2023). *Rapporto sui Centri Antiviolenza*. [Online PDF]. Disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/files//2023/11/reportCAV.pdf>



## CAPITOLO QUARTO

### UN EMBLEMATICO CASO DI VIOLENZA DI GENERE: IL FEMMINICIDIO DI YARA GAMBIRASIO

#### 1. I femminicidi risolti attraverso l'esame del DNA

All'interno della cornice fin qui delineata, si pone la necessità di evidenziare come lo sviluppo di particolari procedure medico-legali<sup>106</sup> abbia, nel corso del tempo, contribuito in maniera decisiva alla risoluzione di brutali quanto eclatanti casi di femminicidio; tra questi meritano particolare attenzione il delitto dell'Olgiate, il caso di Elisa Claps e più recentemente l'assassinio di Yara Gambirasio.

Nonostante i casi appena citati differiscano nelle motivazioni che hanno spinto l'omicida al compimento dell'azione delittuosa, meglio evidenziano le già citate variabili necessarie per l'identificazione di un femminicidio.<sup>107</sup>

Al contempo, questi famosi crimini sono stati risolti attraverso tecniche di indagine volte all'individuazione di tracce biologiche che hanno portato, oltre ogni ragionevole dubbio, all'identificazione del responsabile.

#### 1.1 Il delitto dell'Olgiate

Il 10 luglio 1991 in una villa in una zona esclusiva di Roma la contessa Alberica Filo della Torre, che aveva 42 anni veniva rinvenuta deceduta. Il caso è rimasto irrisolto per circa vent'anni ma nel 2011, grazie all'avanzamento delle tecniche di ricerca, la prova del Dna ha identificato il colpevole in Manuel Winston, cameriere filippino ed ex dipendente della famiglia. Il suo codice genetico è stato, infatti, identificato sull'orologio che indossava il giorno del delitto la vittima oltre che in due macchie di sangue presenti sul lenzuolo che avvolgeva il cadavere della contessa.

---

<sup>106</sup> Le indagini forensi rappresentano una componente essenziale nella risoluzione dei crimini e, tra le tecniche più avanzate e risolutive, vi sono quelle orientate all'individuazione e all'analisi delle tracce biologiche. Queste tecniche permettono di fornire prove concrete nei processi penali, includendo una vasta gamma di materiali organici che possono contenere informazioni genetiche uniche.

<sup>107</sup> Come anticipato nel primo capitolo della presente trattazione: "Le variabili necessarie per identificare un femminicidio sono diverse e coinvolgono la vittima, l'autore e il contesto in cui avviene il delitto. In sintesi, ci sono tre categorie principali di omicidi legati al genere: quelli perpetrati dal partner, quelli commessi da un altro parente e quelli avvenuti per mano di un'altra persona, sia essa conosciuta o sconosciuta, ma con un chiaro legame con la motivazione di genere".

Inoltre, nelle intercettazioni venne individuata una telefonata, successiva al delitto, avvenuta tra il sospettato e un ricettatore volto alla vendita di alcuni gioielli trafugati nella villa della contessa Alberica Filo della Torre.

E' opportuno sottolineare come, in questo caso, il femminicidio avvenisse con lo scopo di rapina, profittando della condizione di superiorità fisica dell'uomo rispetto alla sua vittima.

D'altra parte, deve essere evidenziata l'importanza dello sviluppo degli strumenti di ricerca di tracce biologiche, essendo state queste, oltre vent'anni dopo il delitto, ad aver determinato l'individuazione del responsabile. In tal ultimo senso, Manuel Winston optò, infatti, per la scelta del rito abbreviato dopo aver ammesso le proprie responsabilità.

## **1.2 Il delitto di Elisa Claps**

Considerazioni simili a quelle appena tratte valgono anche per il caso relativo al femminicidio di Elisa Claps; in questo caso, però, il cadavere della ragazza venne ritrovato soltanto 17 anni dopo, nel marzo 2010, nel sottotetto di una Chiesa di Potenza, rendendo così necessaria una complessa indagine su ciò che poteva essere ancora oggetto di analisi scientifica.

Il responsabile è stato individuato in Danilo Restivo mediante una perizia genetica compiuta da due ufficiali del Ris; più nello specifico, il Dna del responsabile è stato rilevato sul cadavere di Elisa Claps, segnatamente sulla maglietta che la stessa usava il giorno dell'omicidio. Restivo, dichiarato colpevole anche di un altro delitto avvenuto in Inghilterra, è stato, infine, condannato per il delitto Claps in primo e secondo grado a 30 anni di reclusione, condanna poi confermata anche in Cassazione.<sup>108</sup>

Il perno accusatorio, che aveva portato alla pronuncia di condanna, ruotava attorno al movente del delitto ed all'individuazione del DNA dell'imputato. Più in particolare, quanto al movente, i Giudici dell'appello affermarono che il Restivo fosse attratto ma non corrisposto dalla vittima e che, probabilmente, nel tentativo di soddisfare il proprio desiderio sessuale avesse, alla fine, ucciso Elisa Claps. Ad avviso della Corte, poi, il movente dell'imputato andava inquadrato nella sua storia personale, connotata da una condizione di sofferenza e repressione sotto il profilo

---

<sup>108</sup>Cass. Pen. Sez. I, 12/2/2015, n. 6247

sessuale-affettivo, essendo emerso dagli atti del processo che egli non aveva mai vissuto una relazione con una donna. Alla descritta condizione frustrante sul piano sentimentale, il Restivo aveva reagito in numerose circostanze con la modalità del taglio di ciocche dei capelli, e, quanto meno in due occasioni, con l'omicidio. Sul taglio dei capelli ad opera dell'imputato la difesa aveva sostenuto la tesi che l'imputato fosse afflitto da una devianza riconducibile al c.d. feticismo, essendo sufficienti capelli e peli femminili anche separati dal corpo a stimolare la libido del feticista.

Sul punto, però, la Corte di merito aveva osservato che nel caso oggetto del processo e in quello giudicato in Gran Bretagna il taglio dei capelli era avvenuto soltanto dopo il compimento del femminicidio.

Altro importante elemento indiziario apprezzato dai Giudici di merito si ricavava dagli accertamenti di tipo biologico ed ematologico effettuati dai periti sul cadavere e sugli indumenti della vittima; questa operazione era stata inizialmente omessa dal primo perito e probabilmente per questa ragione non era stato immediatamente trovato alcun riscontro. Proprio su tale maglia, la stessa che la giovane indossava al momento della sua scomparsa, venivano rilevate, oltre ad abbondanti tracce ematiche contenenti il suo profilo genetico, anche tracce contenenti DNA maschile e femminile; il DNA evidenziato in dette tracce risultava appartenere al Restivo a seguito della sua comparazione con il DNA sequenziato nel prelievo di saliva effettuato nel Regno Unito dove lo stesso era stato arrestato per un altro femminicidio.

Altro aspetto relativo agli esami effettuati riguardava le censure, mosse dalla difesa, avverso la consulenza in relazione al tema della precisa datazione della morte della vittima; nel caso di specie, la Corte aveva osservato che le conclusioni dello specialista dovevano intendersi riferite ad un'epoca compatibile con il giorno della scomparsa e non esattamente a quel giorno. Tali conclusioni poggiavano, infatti, su approfonditi e scrupolosi accertamenti multidisciplinari che avevano analizzato diversi aspetti. Il complesso esame eseguito dal C.T. dell'accusa non aveva portato alle conclusioni tassative contestate dalla difesa ed anche la frase dello specialista riportata nella relazione finale per cui *“l'epoca della morte può farsi risalire, del tutto attendibilmente, al giorno*

*della scomparsa*” non doveva essere interpretata, secondo i Giudici di appello, in senso non tassativo.

Allo stesso tempo la Corte aveva ritenuto infondate le censure sull’asserita omissione di accertamenti sull’osso ioide, che, viceversa, avevano costituito oggetto di un apposito paragrafo della relazione.

L’esame eseguito non rilevò presenza di fratture o di infiltrazioni emorragiche nell’area del collo, tanto da escludere tassativamente sia una morte della vittima per strozzamento-strangolamento che una possibile decapitazione come, invece, sostenuto dalla difesa. Per quanto concerne la perizia genetica effettuata sulla maglia indossata dalla vittima, a fronte dei rilievi critici in ordine alla scarsità della sostanza sequenziata per l’analisi, sia in termini qualitativi che quantitativi, la Corte di secondo grado aveva mostrato di condividere la posizione del Giudice di primo grado respingendo le eccezioni della difesa. In talultimo senso i Giudici di appello sottolineavano la correttezza della metodica seguita dai periti, osservando che in situazioni caratterizzate, come quella di specie, da scarsa quantità e scarsa qualità di DNA, la strategia doveva mirare a recuperare tutta o la maggior parte dell’informazione possibile, adoperando kit con caratteristiche chimico-molecolari diversi.

L’utilizzazione, da parte dei periti di tre diversi sistemi o kits (MINIFILER, NGMSLECT e POWERPLEXESI-17) di amplificazione per le tracce di DNA trovate sul reperto analizzato non consentiva di mettere in discussione il risultato raggiunto circa l’appartenenza di quelle tracce biologiche all’imputato.

Il caso in questione può essere pacificamente ricondotto nell’alveo degli omicidi legati al genere poiché perpetrato da una persona conosciuta dalla vittima (come nel delitto dell’Olgiata) alla quale, dinnanzi alle *avance* ricevute, quest’ultima aveva posto un secco rifiuto.

## **2. Il caso di Yara Gambirasio; excursus storico-cronologico della vicenda**

Il caso di Yara Gambirasio è uno dei più noti e drammatici episodi di violenza di genere in Italia, non solo per la giovane età della vittima, ma anche per l’importanza e la complessità delle indagini forensi, decisive per l’individuazione del responsabile.

Nel caso di specie, è necessario procedere preliminarmente ad un excursus storico-cronologico della vicenda per meglio comprendere il motivo dell'adozione di determinate tecniche di ricerca.

In data 26 novembre 2010, intorno alle 20:30, Maura Panarese e Fulvio Gambirasio informarono i carabinieri della scomparsa della loro figlia tredicenne, Yara. La ragazza era uscita di casa alle 17:20 per andare alla palestra di ginnastica ritmica del centro sportivo di Brembate Sopra, situata in via Locatelli, con l'intento di rientrare tra le 18.30 e le 18.45.

La madre non vedendola tornare, iniziò a cercarla alle 19:10, sia telefonicamente che recandosi presso il centro sportivo, senza successo. Alla fine, contattò il marito e il servizio 112. Anche il padre, Fulvio Gambirasio, cercò invano Yara intorno alla palestra e, verso le 20:30, si recò alla stazione dei carabinieri di Ponte San Pietro per denunciarne la scomparsa. Il brigadiere Garro tentò, senza risultati utili, di rintracciare il telefono di Yara utilizzando il "sistema Carro", allora in uso presso la Procura della Repubblica, che localizzava il dispositivo nella zona di Monza, nel Nord Italia. La localizzazione del telefono, attivata dalla Vodafone alle 00:42, quando ormai il telefono era spento, mostrava comunque un ultimo aggancio alla rete alle 18:55; questo dato era confermato dai tabulati telefonici, mentre la madre confermava di aver tentato di contattare Yara alle 19:11, ma il telefono era già spento.

Secondo le dichiarazioni della madre in aula, Yara era uscita di casa intorno alle 17:20, come confermato dalle telecamere dei vicini che mostravano una persona uscire dal cancello alle 17:20. Le istruttrici e le compagne di ginnastica confermarono che Yara era arrivata in palestra alle 17:30 e vi era rimasta fino circa alle 18:40. Daniela Rossi dichiarò che Yara lasciò la palestra alle 18:40; Silvia Brena l'aveva vista seduta a guardare l'allenamento intorno alle 18:30-18:35; Laura Capelli affermò che era andata via tra le 18:40 e le 18:45; Ilaria Ravasio confermò che era uscita verso le 18:40; Sara Canova riferì che Yara doveva essere a casa per le 18:30; Ilaria Mecca la vide arrivare verso le 17:30 e andarsene dopo circa un'ora; Roberta Tizzoni dichiarò che Yara aveva lasciato la palestra tra le 18:30 e le 18:45.

L'ultimo a vederla fu Fabrizio Francese, patrigno di Ilaria Ravasio, che la incontrò mentre si dirigeva verso l'uscita della palestra tra le 18:40 e le 18:45.

Alle 18:25, Yara ricevette un SMS dall'amica Martina Dolci concernente l'orario della gara della domenica, e il suo cellulare agganciò la cella di Ponte San Pietro via Adamello 1 settore 9, compatibile con la palestra. Alle 18:44, rispose sempre dalla stessa cella, fornendo informazioni sulla gara. Alle 18:49:53, Martina rispose con un "OK", e il telefono di Yara agganciò la cella di Mapello via Natta settore 1, compatibile con la zona di Brembate.

Alle 18:55, il cellulare di Yara agganciò per l'ultima volta la rete tramite la cella di Brembate Sopra via Ruggeri senza generare traffico.

Le telecamere dei vicini documentavano vari movimenti: alle 16:45 l'arrivo della madre e del fratello, alle 17:20 l'uscita di Yara, alle 18:05 il ritorno del padre, e successivamente altre uscite e ritorni della famiglia fino alle 20:47, quando arrivò la zia Nicla Gambirasio. Le telecamere della palestra non funzionavano, e quelle nelle vicinanze, comprese quelle della Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e dell'area di servizio Shell, mostrarono veicoli senza possibilità di identificare le targhe. Gli accertamenti sulle immagini e sui movimenti non portarono a risultati utili.

Infine, la perlustrazione della zona intorno al centro sportivo e il percorso presumibilmente seguito da Yara non offrirono nuovi elementi investigativi. Le indagini si concentrarono quindi sulle abitudini di Yara per escludere un possibile allontanamento volontario o eventuali contatti con persone sconosciute alla famiglia.<sup>109</sup>

## **2.1 Il ritrovamento del corpo e le indagini effettuate**

Dopo la scomparsa della tredicenne Yara Gambirasio, le ricerche, che durarono tre mesi, si conclusero il 26 febbraio 2011, con il ritrovamento del suo corpo in un campo incolto a Chignolo d'Isola. Il cadavere era stato esposto agli agenti atmosferici e all'azione di animali, che avevano lasciato tracce sia sugli abiti che nei tessuti molli, come dimostrato successiva autopsia.<sup>110</sup>

Per quanto riguarda gli indumenti, la parte superiore era relativamente ben conservata, mentre nella parte inferiore i pantaloni risultavano strappati e gli slip tagliati. Sul

---

<sup>109</sup> *La sentenza di primo grado per l'omicidio di Yara Gambirasio*. (2016, October 5). <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4976-la-sentenza-di-primo-grado-per-l-omicidio-di-yara-gambirasio>. 18-22 pag.

<sup>110</sup> Canale, M. L. (2021, February 2). *La prova scientifica e il caso Bossetti*. *Ius in Itinere*. <https://www.iusinitinere.it/la-prova-scientifica-e-il-caso-bossetti-35031>

giubbotto, che era chiuso fino a metà torace con la cerniera, si notavano piccole lacerazioni sui polsi e sui margini inferiori della felpa, interpretate come ferite da arma da taglio, così come sull'attaccatura del cappuccio. La maglietta presentava anch'essa alcune lacerazioni dovute all'azione di animali, ma erano visibili anche piccoli tagli nella parte inferiore. I pantaloni mostrano tagli sui fianchi e sulla parte anteriore della coscia, mentre gli slip erano tagliati sul lato destro.

Dall'esame esterno del cadavere, si evidenziava che la mano sinistra era coperta dal polso del giubbotto, mentre la destra, chiusa a pugno, conteneva frammenti vegetali e mostrava segni dell'intervento di roditori, la caviglia destra era avvolta da arbusti e il volto, la testa, l'arto inferiore destro e parte della gamba sinistra erano in avanzato stato di scheletrizzazione.

La regione pelvica e gli arti inferiori presentavano segni di corificazione cutanea, mentre il tronco e gli arti superiori mostravano una estesa epidermolisi; si riscontrava una certa differenza nello stato di conservazione tra il busto, relativamente ben conservato, e la testa e gli arti inferiori. Gli organi interni erano ancora in parte conservati, mentre il cervello si trovava in stato di colliquazione.

Numerose lesioni da taglio erano ben evidenti sul corpo, tra cui una lesione da punta e da taglio, ritenute vitali dagli esperti; queste ferite erano attribuite all'uso di un'arma bianca e si trovavano al collo, ai polsi, nella regione mammaria sinistra, lungo il torace, mentre sulla schiena era visibile una ferita a forma di X e sul gluteo una a forma di J, infine sulla gamba destra erano presenti due linee parallele di circa quattro centimetri.<sup>111</sup>

Si ipotizzava che i colpi al capo, localizzati nella regione nucale e sui lati del volto, non fossero sufficienti da soli a causare la morte, ma che avessero probabilmente provocato uno stato di incoscienza, anche perché non si riscontravano segni di difesa. Secondo l'accusa, la morte sarebbe stata causata da una combinazione di fattori: le lesioni multiple, la contusione alla testa e l'esposizione al freddo. I consulenti del Pubblico Ministero ritenevano che Yara fosse stata aggredita principalmente nel campo dove poi sarebbe stata lasciata morire.

La Corte condivise questa ricostruzione, escludendo l'ipotesi difensiva che il corpo fosse stato trasportato successivamente al campo di Chignolo d'Isola, sostenendo tale conclusione anche grazie alle indagini botaniche, entomologiche e geologiche.

---

<sup>111</sup> Corte d'Assise di Bergamo, sentenza n. 1/16, pag. 30 ss.

L'analisi delle ferite, condotta con il microscopio elettronico a scansione, rivelava una diffusa presenza di polveri ricche di calcio e particelle metalliche. I R.I.S. esaminarono dieci tamponi subungueali, quattro tamponi genitali, due tamponi anali e quattro tamponi orali, ma senza ottenere risultati rilevanti.<sup>112</sup>

Anche gli indumenti vennero sottoposti ad analisi e furono inviati al dipartimento di genetica forense dei Carabinieri di Parma nel tentativo di estrapolare qualsiasi informazione utile in assenza di altri importanti elementi investigativi.

Per esplorare la presenza di fluidi biologici sugli indumenti, le caratteristiche visibili dei campioni sono state accuratamente esaminate e descritte a occhio nudo, e un esame approfondito dei tessuti e delle lacerazioni presenti è stato condotto con l'aiuto di esperti. Successivamente, la visualizzazione delle prove è stata migliorata con tecniche di interazione con la luce e l'ispezione accurata ci ha portato a effettuare circa 300 campionamenti su tutti gli indumenti.

Le tracce più significative sono state trovate sulle mutandine: poiché i contorni fisici delle tracce biologiche sembravano poco chiari, presumibilmente a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici e della diffusione dei liquidi cadaverici in decomposizione, la strategia di raccolta sulle mutandine è stata sviluppata in tre fasi.

La prima è stata effettuata tagliando le aree delle mutandine che mostravano risultati positivi all'interazione con la luce, successivamente, la seconda fase si è basata sui risultati della prima, applicando una griglia virtuale (Fig. 1 sotto riportata) per raccogliere campioni intorno alle aree che mostravano alleli diversi da quelli della vittima. Allo stesso tempo, la terza fase si è concentrata sull'ottenimento di informazioni sui fluidi biologici che costituiscono la traccia UM#1 utilizzando diversi test presuntivi e confermativi.

Al termine dell'attività di raccolta, sono stati tagliati dalle mutandine 52 frammenti di tessuto, poco più grandi di 1 cm<sup>2</sup> ciascuno.

L'analisi della prima area raccolta dalle mutandine (denominata 31-2) ha mostrato la presenza di un profilo misto composto dal profilo STR della vittima e da un profilo parziale maschile. A causa del numero limitato di alleli e dell'alto livello di incertezza che ha caratterizzato la chiamata allelica, questo profilo maschile è risultato inutile per il

---

<sup>112</sup> Staiti, N., Gentile, F., Pilli, E., & Lago, G. (2019). The Yara Gambirasio case: Collection strategy and mass screening used to find the perpetrator DNA in a difficult scenario. *Forensic Science International: Genetics Supplement Series*, 7(2), 93-94. Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Parma, Italy; Dipartimento di Biologia, Università di Firenze, Firenze, Italy. <https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2019.10.045>



confronto con il database. Per cercare di ottenere il profilo maschile completo, il campionamento successivo è stato effettuato intorno all'area 31-2. Poiché le attività di laboratorio erano focalizzate sull'ottenimento di informazioni sierologiche e genetiche, alcune delle aree raccolte sono state divise in due: un frammento per l'analisi sierologica e l'altro per l'impronta genetica del DNA per confermare la presenza dello stesso profilo maschile e per escludere altri contributori. Una di queste aree, denominata 31G20, ha mostrato un singolo profilo maschile completo (UM#1). L'area 31G20 è stata testata per la presenza di saliva, sperma e sangue: i risultati sono stati negativi per saliva e sperma, mentre positivi per il sangue.<sup>113</sup>

Perciò, il primo studio si è focalizzato sui campioni 31-G1 Est, 31-G1 Int e 31-G1S, che contenevano il profilo nucleare identificato come "Ignoto 1"; prelevati rispettivamente da un pezzo di tessuto esterno dell'elastico dello slip, un pezzo di tessuto interno dell'elastico dello slip e un pezzo di tessuto dello slip stesso. Inoltre, è stato analizzato il campione 32-3, che conteneva esclusivamente il profilo di Yara estratto dal reggiseno. Lo studio, essendo il primo esperimento del genere basato su DNA ottenuto da reperti e non da campioni di laboratorio, ha permesso di stabilire, in via sperimentale, una probabilità dell'1,1% che il profilo "Ignoto 1" appartenesse ad una persona con occhi marroni, del 94,5% che appartenesse a una persona con occhi chiari (azzurri, verdi, grigi) e del 4,5% che appartenesse a una persona con occhi di colore intermedio.

Il secondo studio si è concentrato sul DNA mitocondriale dei campioni 31-G19 e 31-G20, e del campione 32-3.

Infine, dal campione 31-G19, che aveva rivelato una predominanza di DNA maschile (Ignoto 1) e una componente minoritaria femminile (Yara) durante l'analisi del DNA nucleare, è emersa una sequenza identica a quella estratta dal campione di confronto contenente solo DNA di Yara.

---

<sup>113</sup> Corte d'Assise di Bergamo, sentenza n. 1/16, pag. 30 ss.




Fig. 1: Applicazione di una griglia virtuale sugli slip. Ogni porzione della griglia corrisponde ad un campione. Il campione 31-2 è stato prelevato originariamente dall'area all'interno della griglia priva di tessuto.<sup>114</sup>

Dal campione 31-G20, anch'esso misto per il DNA nucleare, sono state trovate due sequenze per l'analisi del DNA mitocondriale: una maggioritaria corrispondente a quella del campione di Yara e una minoritaria diversa. È stato tentato anche il sequenziamento dell'intero genoma di Ignoto 1 tramite NGS, ma questo approccio si è rivelato impraticabile.

Sul fronte delle indagini tradizionali, sono stati stilati vari elenchi di persone da cui prelevare campioni di DNA da confrontare con il profilo di “Ignoto 1”; partendo dal ritrovamento di particelle di ossido di calcio sulla vittima, è stato tentato di identificare i lavoratori delle aziende edili, che nella sola provincia di Bergamo erano 17.000 e infine

---

<sup>114</sup> Staiti, N., Gentile, F., Pilli, E., & Lago, G. (2019). *The Yara Gambirasio case: Collection strategy and mass screening used to find the perpetrator DNA in a difficult scenario*. Forensic Science International: Genetics Supplement Series, 7, Fig. 1, p. 445. Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Parma, Italy; Dipartimento di Biologia, Università di Firenze, Firenze, Italy.

sono state identificate tutte le persone che avevano utilizzato telefoni cellulari nelle aree di interesse investigativo.

Sono stati prelevati campioni salivari da 3.400 frequentatori del centro sportivo di Brebbiate, familiari, vicini di casa, compagni di scuola e genitori, nonché persone registrate nel telefono cellulare di Yara e lavoratori dei cantieri di Mapello, tra questi, sono stati selezionati 476 residenti a Brebbiate Sopra e, tra loro, 146 il cui telefono era stato registrato nelle celle telefoniche d'interesse, che sono stati i primi a essere sottoposti a tampone salivare, senza esito positivo.

Sono stati recuperati i dati di 777 dipendenti delle aziende di Chignolo d'Isola e acquisiti i nominativi e prelevati i profili di DNA di 31.000 soci della discoteca “Le Sabbie Mobili” di Chignolo d'Isola; proprio tra questi vennero individuati due fratelli che condividevano molti alleli con “Ignoto 1” e potevano quindi essere potenzialmente imparentati con l'assassino; un campione di DNA prelevato dalla loro madre rivelò che non condivideva alcun allele con “Ignoto 1”, mentre il padre dei fratelli, G.G., era un autista di autobus morto nel 1999, undici anni prima del crimine, perciò un profilo del suo DNA fu inizialmente recuperato su un francobollo e nel marzo 2013, fu estratto DNA dal suo corpo riesumato: il profilo risultante identificò G.G. come altamente probabile padre di “Ignoto 1”.<sup>115</sup>

Tuttavia, apparentemente nessuno sapeva che G.G. avesse altri figli, quindi si ipotizzò che G.G. avesse avuto un figlio illegittimo; gli investigatori decisero quindi di esaminare le donne che potevano avergli dato un figlio decenni prima e scandagliando i registri della popolazione dell'epoca, trovarono una donna, E.A., la quale prima di trasferirsi a Brebbiate di Sopra, infatti, aveva vissuto nello stesso villaggio di G.G.; un'analisi del DNA di E.A. mostrò che era compatibile con quello della madre di “Ignoto 1”.

Si arrivò quindi ad individuare Massimo Bossetti, figlio di G.G e E.A. come principale sospettato.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Penale, R. G. (2017, November 1). *Omicidio Yara: la sentenza della Corte di Assise di Appello di Brescia*, pag.37,38. Giurisprudenza Penale. <https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/11/01/omicidio-yara-la-sentenza-della-corte-assise-appello-brescia/>

<sup>116</sup> Graverson, T., Mortera, J., & Lago, G. (2019). The Yara Gambirasio case: combining evidence in a complex DNA mixture case. *Forensic Science International Genetics*, 40, pag. 53. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.12.010>

## 2.2 La pronuncia della Corte d'Assise di Bergamo

La Corte d'Assise di Bergamo, in data 01/07/2016, pronunciava sentenza di condanna contro Massimo Bossetti per il reato di cui all'art 575 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1-4-5 c.p., cioè aver agito per motivi obietti o futili, adoperato sevizie, l'aver agito con crudeltà verso le persone e l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e inoltre per il reato di cui all'art 368 c.p..

L'istruttoria dibattimentale concernente l'omicidio di Yara Gambirasio, protrattasi per quasi un anno, è stata assai articolata e complessa e per molti aspetti sovrabbondante.

In estrema sintesi, la Corte considerò responsabile il Bossetti sulla base di alcune considerazioni ed in particolare del fatto che la causa della morte di Yara Gambirasio, intervenuta tra la tarda serata del 26 novembre 2010 e le prime ore del giorno successivo, doveva essere ricondotta al concorso tra le plurime lesioni subite e dallo stato di ipotermia derivante dall'abbandono del corpo all'aperto; proprio tale *modus operandi* determinò la contestazione dell'aggravante delle sevizie, infatti la vittima era viva e nessuna delle lesioni fu di per sé mortale. Nello specifico, lo stato di conservazione del cadavere non ha consentito di accertare la precisa dinamica dell'azione omicida né sotto il profilo dell'ordine delle lesioni afflitte, della direzione dei colpi e delle reciproche posizioni né sotto il profilo del luogo esatto, dell'ora e della dinamica del prelevamento e del trasporto della vittima nel luogo del ritrovamento. Nonostante ciò, la Corte ha ritenuto acclarato che la protratta azione lesiva e la morte siano avvenute in quel campo, da cui il cadavere non è mai stato spostato.

Nella sentenza la Corte aveva accertato, peraltro, la piena e perfetta corrispondenza tra il profilo genetico maschile denominato "Ignoto 1", estrapolato dagli slip di Yara fin dal maggio 2011 e verificato mediante una pluralità di analisi eseguite nel rispetto dei parametri elaborati dalla comunità scientifica internazionale, e il profilo genetico dell'imputato, soggetto estraneo alla rete relazionale della vittima.

In questo quadro assumeva enorme importanza il fatto che la traccia è stata lasciata nella zona degli slip e dei leggings, cioè in corrispondenza del taglio degli indumenti e della vasta lesione a forma di J sul gluteo. Proprio questi elementi collocavano Massimo Bossetti sul luogo del delitto e al momento dell'azione lesiva che ha portato Yara Gambirasio alla morte; inoltre, i risultati delle indagini genetiche hanno ricevuto piena

conferma da una serie di ulteriori elementi raccolti dopo il fermo dell'imputato e in particolare tra questi rientrano: il fatto che il titolare del profilo genetico estrapolato dagli slip e dai leggings della vittima si trovasse nella zona della scomparsa in orario compatibile con la scomparsa medesima e, in tal senso, l'assenza di alibi dell'imputato che non è mai stato in grado di riferire i suoi movimenti nella data e negli orari indicati dagli inquirenti; il rinvenimento sugli indumenti di Yara di fibre sintetiche compatibili, in termini di composizione chimica, con quelle del sedile del veicolo dell'imputato; la presenza, sulle scarpe e sugli indumenti della vittima, di sferette metalliche e, sulla cute e all'interno delle ferite, di particelle di calce, elementi collegabili all'attività di carpentiere svolta dall'imputato; la presenza sul computer in uso all'imputato di ricerche a carattere latamente pedopornografico.<sup>117</sup>

Entrando nel merito dei risultati delle analisi eseguite sui vari campioni, come già anticipato, l'identità del profilo corrispondente all'Ignoto 1 non era in discussione, perché anche la consulente della difesa aveva confermato il rapporto di filiazione tra Giuseppe Benedetto Guerinoni e Massimo Giuseppe Bossetti nonché la corrispondenza tra il profilo del DNA nucleare denominato Ignoto 1 e il profilo del DNA nucleare dell'imputato, peraltro, evidente dal confronto tra i marcatori autosomici.<sup>118</sup>

Ciò che la difesa contestava era, invece, l'utilizzabilità e l'affidabilità dal punto di vista scientifico del profilo di Ignoto 1.

In riferimento all'inutilizzabilità, la difesa aveva eccepito fin dalla fase delle questioni preliminari la nullità e l'inutilizzabilità dei risultati delle analisi eseguite dal RIS sui campioni di materiale genetico prelevati dal cadavere di Yara Gambirasio; l'eccezione riguardava da un lato, l'utilizzo da parte del Pubblico Ministero dello strumento della delega di indagini (e non quello della consulenza ai sensi dell'art.360 c.p.p.) per il compimento di accertamenti potenzialmente irripetibili e dall'altro, il mancato avviso al precedente indagato.

---

<sup>117</sup> Corte d'Assise di Bergamo, sentenza n. 1/16, Cap. 15-16-17-18.

<sup>118</sup> Corte d'Assise di Bergamo, sentenza n. 1/16, pag. 67 e ss.; cfr. nota 104 “ (...) pag.44 del verbale stenotipico dell'udienza del 12.2.2016, dove la consulente, a domanda della parte civile, ha spiegato che le conclusioni del prof. Piccinini in merito al rapporto di paternità tra Ignoto 1 e Giuseppe Guerinoni erano condivisibili e che le analisi da lei effettuate su incarico della famiglia Bossetti dopo il fermo avevano confermato che l'imputato non era figlio del padre legittimo Giovanni Bossetti”.

La difesa aveva anche eccepito la nullità per violazione degli artt.224 bis e 359 bis c.p.p. del prelievo di campioni di saliva dell'imputato dal boccaglio dell'etilometro e di tutti gli atti conseguenti.

La Corte aveva respinto l'eccezione, evidenziando: che le norme sopraindicate avevano l'unico fine di disciplinare i casi di prelievo coattivo di materiale biologico in assenza di consenso da parte dell'indagato e in modo da garantire che il prelievo avvenisse in maniera non invasiva e rispettosa della libertà personale, ma non vietavano affatto che il campione biologico fosse acquisito in altro modo, purché non coattivo ed anche all'insaputa del sospettato.<sup>119</sup>

Da ciò derivava che nessun profilo di illegittimità potesse essere sollevato e che le norme richiamate dalla difesa non precludevano, dunque, di raccogliere con mezzi diversi i campioni biologici utili per eventuali confronti con tracce rilevate sulla scena del crimine. L'eccezione in questione era stata, peraltro, già respinta dalla Corte in fase predibattimentale, così come era già stata respinta in fase cautelare dal Tribunale per il Riesame e dalla Suprema Corte, che nella sentenza 506/2015, ha escluso qualsiasi profilo di nullità nell'operato del Pubblico Ministero (che, pur utilizzando lo strumento della delega di indagini, ha ritualmente avvisato le parti lese) e ritenuto utilizzabili nei confronti di Massimo Giuseppe Bossetti sia il prelievo di tracce biologiche sul cadavere di Yara Gambirasio (inquadabile come attività di raccolta di elementi attinenti al reato prodromico all'effettuazione di successivi accertamenti tecnici – ripetibili o irripetibili – pacificamente delegabile ex art.370 c.p.p. e per la quale non è richiesta l'osservanza di garanzie difensive).

Come illustrato nella parte dedicata alla ricostruzione cronologica della vicenda, al momento dell'extrapolazione del profilo genetico dalle tracce biologiche presenti sugli slip e sui leggings, unico accertamento che poteva diventare irripetibile, Massimo Bossetti non era indagato e, dunque, sarebbe stato tecnicamente impossibile avvisare lui o i suoi difensori dell'accertamento che il RIS si accingeva a compiere.

Dalla lettura della sentenza della Corte d'Assise di Bergamo risulta, inoltre, che, pur utilizzando lo strumento della delega anziché quello della consulenza tecnica, nessuna nullità poteva derivare dalla mancata preventiva iscrizione di Massimo Bossetti nel registro degli indagati, che era eseguita il giorno successivo in virtù dei risultati

---

<sup>119</sup> Cass. Pen. Sez. I, 20.11.2013, n. 48907; Cass. Pen. Sez. IV, 12.2.2009, n. 25918

dell'accertamento sul campione salivare e che non avrebbe modificato il regime delle garanzie, né precluso alla P.G. di eseguire il prelievo del campione salivare all'insaputa di Bossetti.

L'istruttoria dibattimentale ha chiarito che il prelievo del campione salivare e la comparazione con il profilo denominato “Ignoto 1” sono stati, comunque, ripetuti dopo il fermo dell'imputato.

In altri termini, non essendo Massimo Bossetti al momento della comparazione del DNA, sottoposto ad indagini, non avrebbe potuto eccepire né di non aver ricevuto gli avvisi relativi allo svolgimento di accertamenti genetici potenzialmente irripetibili, né del fatto che tali avvisi non siano stati effettuati nei confronti del primo indagato per l'omicidio di Yara Gambirasio, mancanza della quale avrebbe, semmai, potuto dolersi proprio quest'ultimo.<sup>120</sup>

In questi esatti termini si è espressa la Suprema Corte nella sentenza 506/2015: *“Nel caso di specie, per quanto riguarda l'esame del DNA svolto dal RIS dei Carabinieri di Parma, è evidente che non essendo il Bossetti, al momento dell'espletamento di tale analisi, iscritto nel registro degli indagati di cui all'art.335 c.p.p., non si poteva avvisarlo. Si deve, in proposito, rammentare che i rilievi tecnici sul cadavere di Yara Gambirasio venivano effettuati il 26.2.2011, mentre all'individuazione del Bossetti si arrivava molto tempo dopo e attraverso complesse indagini, effettuate su un campione elevatissimo di popolazione bergamasca, tanto è vero che si prelevava il materiale genetico dell'indagato solo il 15.6.2014, a seguito dell'alcoltest al quale veniva sottoposto.*

*In definitiva, l'esame del DNA repertato sugli indumenti della vittima deve ritenersi legittimamente eseguito”.*<sup>121</sup>

Tornando alla campionatura e all'identificazione del DNA di Massimo Bossetti, la Corte d'Assise di Bergamo, nella sentenza di primo grado, ha evidenziato che la procedura di classificazione di un reperto o di un campione biologico si sviluppa attraverso quattro fasi principali.

La prima è la fase di estrazione del DNA, durante la quale, dopo aver ottenuto il campione o prelevato la traccia biologica dal reperto mediante tamponatura o taglio del tessuto, il DNA viene separato dal substrato e isolato in una soluzione liquida. Questo step è

---

<sup>120</sup> In questo senso le pronunce Cass. Pen. Sez. II, 24.9.2008, 37708 e 24.11.2011, 45929 e Cass. Pen. Sez. I, 25.2.2015, 18246).

<sup>121</sup> Corte d'Assise di Bergamo, sentenza n. 1/16, pag. 67 e ss.

fondamentale per raccogliere la quantità di materiale genetico necessario per le analisi successive.

Successivamente si passa alla fase di quantificazione, che serve a determinare se la quantità di DNA estratta è sufficiente per proseguire con le analisi. In questa fase, attraverso l'utilizzo di sonde specifiche, si misura la quantità di DNA umano presente e si valuta il rapporto tra DNA totale e quello specificamente maschile, fornendo così una stima utile per le successive operazioni di laboratorio.

La terza fase è quella dell'amplificazione, che ha lo scopo di rendere leggibili le sequenze di DNA. Una porzione del DNA precedentemente quantificato viene amplificata utilizzando la tecnica PCR (reazione a catena della polimerasi). Questo metodo, che utilizza kit specifici per replicare in vitro i frammenti di DNA di cui si conosce la sequenza nucleotidica, si avvale dei marcatori STR (Short Tandem Repeats) per individuare i polimorfismi, ossia le variazioni genetiche che consentono di distinguere un individuo all'interno di un gruppo. L'amplificazione si basa sull'utilizzo di primers, brevi sequenze complementari al tratto di DNA da duplicare, che permettono di evidenziare le regioni genetiche di interesse.

Infine, si procede con la fase della tipizzazione elettroforetica. Qui entrano in gioco sequenziatori automatici che rilevano i marcatori STR, rendendo visibili i risultati sotto forma di tracciati elettroforetici, o elettroferogrammi, che permettono di leggere e interpretare il profilo genetico dell'individuo. Questa fase consente di visualizzare chiaramente i frammenti di DNA e di ottenere un profilo genetico utilizzabile nelle indagini.

Per riportarci al caso in esame, nei casi di profili complessi, dove il campione contiene contributi da più individui, come accade spesso in tracce biologiche trovate su corpi in decomposizione, non è possibile separare fisicamente il DNA di ogni singolo soggetto. Pertanto, tutte le operazioni descritte vengono eseguite su campioni misti, che possono rivelare più profili genetici. Alcuni di questi profili possono essere chiaramente interpretabili, mentre altri potrebbero risultare più difficili da decifrare.

Entrando nello specifico della tipizzazione del profilo genetico denominato Ignoto 1, il DNA nucleare di Ignoto 1 è stato identificato dal RIS tramite ventiquattro (compreso il sesso) marcatori STR autosomici contro i tredici fissati dagli standard internazionali e i quindici-sedici usualmente ritenuti necessari in ambito forense 110 per esprimere un



giudizio di identità, cui devono aggiungersi dodici marcatori del cromosoma X e sedici marcatori del cromosoma Y, per un totale di cinquantuno marcatori. Esso, inoltre, è emerso in sedici dei prelievi eseguiti sugli slip (in zona limitrofa al lembo tagliato) e in due dei prelievi eseguiti sui leggings.

Nel corso del dibattimento, inoltre, su sollecitazione della difesa, sono stati acquisiti i c.d. sample file o dati grezzi delle analisi sui campioni da cui era estrapolato il profilo di Ignoto 1 e su di essi sono stati lungamente esaminati in contraddittorio sia i consulenti del Pubblico Ministero sia i consulenti della difesa<sup>122</sup>

### **2.2.1 I motivi di appello**

Le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell'imputato vertevano su diverse questioni di rilevanza procedurale e probatoria. In primo luogo, la difesa ha contestato la nullità per indeterminatezza del capo A) dell'imputazione, sostenendo che la formulazione dell'accusa era poco chiara e non consentisse di individuare con precisione il fatto contestato, rendendo così difficoltosa la difesa. Questo difetto, secondo i legali dell'imputato, avrebbe potuto compromettere il diritto a un processo equo, basato su una chiara e specifica contestazione delle accuse.

Un'altra eccezione sollevata riguardava la nullità, per violazione degli articoli 224-bis e 359-bis del codice di procedura penale, del prelievo di campioni di saliva dell'imputato effettuato il 15 giugno 2014, nonché la conseguente invalidità di tutti gli atti successivi collegati a tale prelievo. La difesa ha sostenuto che il campionamento di saliva era avvenuto senza il rispetto delle garanzie previste dalle norme richiamate, che regolano l'acquisizione di elementi di prova a carattere irripetibile e la necessità di un'adeguata supervisione durante le operazioni tecniche.

Inoltre, è stata avanzata un'eccezione di inutilizzabilità degli atti d'indagine eseguiti dopo la scadenza del termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di reato nel registro mod. 44, riguardante indagini contro ignoti, a causa della mancata richiesta di proroga da parte del pubblico ministero. In questa cornice, la difesa ha sostenuto che le attività investigative condotte oltre tale termine erano irregolari, non essendo state autorizzate proroghe dei tempi per la conduzione delle indagini.

---

<sup>122</sup> Corte d'Assise di Bergamo, sentenza n. 1/16, pag. 67 e ss.

Un'altra questione sollevata ha riguardato la nullità dei risultati delle analisi condotte dal Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Parma sui campioni di materiale genetico prelevati dal cadavere di Yara Gambirasio, nello specifico quelli rinvenuti sugli slip e sui leggings della vittima; infatti, secondo la difesa, i risultati, compendiatamente nella relazione del 10 dicembre 2012, dovevano essere invalidati poiché il pubblico ministero aveva impiegato lo strumento della delega di indagini per accertamenti potenzialmente irripetibili, anziché seguire la procedura più rigorosa della consulenza tecnica, come previsto dall'art. 360 del codice di procedura penale. Proprio questa condotta avrebbe violato il diritto della difesa a partecipare a tali accertamenti, compromettendo così la validità delle prove raccolte.

Tra le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa, quella relativa alla nullità per mancato avviso al precedente indagato riguardo al conferimento dell'incarico per la consulenza medico-legale sul cadavere di Yara Gambirasio ha rappresentato, per la difesa, una violazione delle garanzie processuali previste per l'indagato, che avrebbe dovuto essere informato e avere la possibilità di partecipare a tutte le fasi dell'accertamento tecnico.

Infine, è stata avanzata un'eccezione relativa alla composizione del fascicolo per il dibattimento, con particolare riferimento all'inserimento della relazione preliminare sugli esiti delle analisi genetico-forensi su substrato biologico prelevato dal boccaglio per l'alcoltest utilizzato da Massimo Giuseppe Bossetti. Nel caso specifico, la difesa ha contestato l'inclusione di tale relazione, ritenendola irregolare dal punto di vista procedurale.

Nel corso dell'udienza, la Corte si è pronunciata su ciascuna delle eccezioni sollevate dalla difesa respingendo tutte le eccezioni, con l'unica eccezione di quelle riguardanti l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento della relazione preliminare sugli esiti delle analisi genetico-forensi relative al boccaglio dell'alcoltest.

La Corte di secondo grado, nel confermare integralmente la decisione del primo giudice e respingendo così sia l'appello proposto nell'interesse dell'imputato sia quello avanzato dal Pubblico Ministero, ha ritenuto che la responsabilità dell'imputato fosse dimostrata non solo dalla prova genetica diretta, ma anche da una serie di elementi indiretti. Questi elementi, considerati nel loro insieme secondo i criteri stabiliti dall'art. 192 comma 2 del codice di procedura penale, hanno costituito un quadro organico, coerente e univoco che ha rafforzato la conclusione della colpevolezza dell'imputato.

Tra gli elementi più rilevanti e significativi che componevano il quadro indiziario a carico dell'imputato, la Corte di appello ha individuato vari fattori di natura probatoria. Primo fra tutti, si è accertato che l'imputato non fosse a casa al momento della scomparsa della vittima e che, nelle ore in cui il delitto è stato commesso, si trovasse nelle vicinanze del luogo del crimine a bordo del suo furgone Fiat.

Questo elemento è stato confermato non solo dai tabulati telefonici, ma anche dalle dichiarazioni reticenti rese dallo stesso imputato, dalle intercettazioni ambientali e dalle testimonianze di alcuni presenti. Diverse telecamere di sorveglianza hanno ripreso il furgone dell'imputato mentre transitava più volte nella zona in cui la vittima è stata vista per l'ultima volta, sia prima che dopo la sua sparizione. Tali riprese sono state analizzate attraverso accertamenti video-fotografici, che hanno confermato la corrispondenza tra il veicolo dell'imputato e quello ripreso dalle telecamere. Ulteriore conferma è arrivata da una testimonianza oculare, che ha descritto con precisione la presenza del veicolo e i movimenti dell'imputato nella stessa area.

Un altro elemento cruciale è rappresentato dal ritrovamento di tracce di calce sul corpo della vittima. Questo dettaglio ha condotto gli investigatori a ipotizzare un collegamento con un soggetto che lavora nell'edilizia, attività svolta proprio dall'imputato, che è stato per lungo tempo impiegato in cantieri edili. A rafforzare tale ipotesi, è stata riscontrata anche la presenza di sferette metalliche di origine antropica sul cadavere della vittima, un tipo di materiale comunemente presente nei cantieri. Anche in questo caso, l'analisi ha evidenziato una corrispondenza con sferette analoghe rinvenute nel furgone dell'imputato, consolidando così ulteriormente il legame tra la vittima e l'imputato stesso. Inoltre, le indagini sui filamenti rinvenuti sul corpo della vittima hanno rivelato un'altra significativa prova a carico dell'imputato: i filamenti presenti sugli indumenti della vittima sono risultati compatibili con quelli dei sedili del furgone di proprietà dell'imputato, aggiungendo così un ulteriore tassello al quadro probatorio.

Un altro aspetto importante emerso nel corso del processo riguarda il comportamento dell'imputato sul web. Le indagini hanno rivelato che l'imputato aveva consultato siti pedo-pornografici, circostanza che la Corte ha ritenuto dimostrativa di un interesse sessuale morboso. A questo si aggiungeva la corrispondenza dal contenuto sessuale esplicito che l'imputato aveva intrattenuto durante il periodo di custodia cautelare. Questo

aspetto della sua personalità ha contribuito a delineare un quadro di tendenze sessuali deviate che, secondo i giudici, si accordavano con il movente dell'aggressione.

Ulteriore elemento indiziario è stato il tentativo di fuga messo in atto dall'imputato al momento del suo arresto. Questo gesto è stato interpretato come un chiaro segnale della sua consapevolezza di essere stato scoperto e della sua responsabilità. Anche il suo atteggiamento durante le conversazioni intercettate è stato considerato indicativo di una piena coscienza della sua colpevolezza. L'analisi delle sue parole e del suo comportamento in tali conversazioni ha rivelato un quadro di preoccupazione e paura, tipico di chi sa di essere colpevole.

Ad avviso della Corte di appello, il quadro indiziario così composto non solo è risultato coerente e univoco, ma è stato ulteriormente rafforzato dalla plausibile ipotesi di un movente riconducibile a avances sessuali respinte da parte della vittima, che avrebbero scatenato la violenta reazione dell'aggressore. Tale reazione, oltre a essere motivata dal rifiuto, poteva essere alimentata dal timore dell'aggressore di essere riconosciuto, considerato che era entrato in contatto diretto con la vittima. Questo movente è stato ritenuto pienamente compatibile con le circostanze aggravanti della minorata difesa e delle sevizie inflitte alla vittima, elementi che hanno ulteriormente consolidato la valenza indiziaria degli elementi raccolti.

In definitiva, la Corte di secondo grado ha ritenuto che la prova genetica, pur essendo un elemento centrale nel processo, fosse ampiamente supportata da un insieme di indizi concordanti e coerenti. Tale complesso di elementi probatori, valutati complessivamente e secondo i criteri legali stabiliti dall'articolo 192 del codice di procedura penale, ha costituito un quadro probatorio solido e convincente a sostegno della colpevolezza dell'imputato, portando così alla conferma della sentenza di condanna già emessa in primo grado.

### **2.2.2 La sentenza della Corte di Cassazione**

Con la sentenza della Corte di Cassazione del 12 ottobre 2018 si avviava alla conclusione giuridica il processo avente ad oggetto il femminicidio di Yara Gambirasio; la pronuncia confermava l'ergastolo per Massimo Giuseppe Bossetti, riconosciuto responsabile del delitto. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi della difesa, consolidando le precedenti sentenze di primo e secondo grado. Tuttavia, il processo ha sollevato una serie di delicate

questioni giuridiche, molte delle quali legate all'uso del DNA come prova scientifica e alla correttezza procedurale delle indagini.

La prova del DNA, in particolare, e come ampiamente evidenziato nei precedenti paragrafi, è stata il punto centrale del processo a carico di Bossetti, costituendo l'elemento di prova più determinante per la sua condanna. Il DNA identificato come appartenente a Ignoto 1, rinvenuto sugli indumenti intimi della vittima, è stato attribuito a Bossetti attraverso una complessa analisi genetica, in cui si è proceduto al confronto con il DNA di Giuseppe Guerinoni, padre biologico di Bossetti. La difesa ha contestato diversi aspetti della raccolta e dell'analisi del DNA, sollevando questioni sia di carattere scientifico sia procedurale.<sup>123</sup>

Una delle principali questioni giuridiche discusse riguardava l'affidabilità scientifica della prova genetica. La difesa ha sostenuto che l'esame del DNA non fosse stato eseguito secondo i rigorosi criteri scientifici richiesti, mettendo in dubbio la corretta conservazione del campione e il rischio di contaminazione, tuttavia, la Corte ha rigettato queste argomentazioni, ritenendo che le modalità di prelievo e analisi fossero state condotte in conformità con i protocolli standardizzati.

La difesa ha inoltre contestato la validità legale della raccolta del DNA, sostenendo che le tracce erano state raccolte in violazione delle norme procedurali, in particolare degli articoli 224-bis e 359-bis c.p.p., relativi agli accertamenti tecnici non ripetibili.

La Cassazione ha confermato la correttezza dell'operato del Pubblico Ministero, rilevando che le operazioni di prelievo del DNA erano state svolte nel rispetto delle garanzie difensive previste dall'ordinamento. Nel caso di specie, l'accertamento tecnico sul DNA non richiedeva necessariamente la partecipazione della difesa, trattandosi di un atto irripetibile che rientra nelle prerogative investigative.

Un altro punto del ricorso riguardava il fatto che il profilo mitocondriale del DNA estratto non fosse completamente coincidente con quello di Bossetti. La difesa ha tentato di sfruttare questa discrepanza per sostenere l'estraneità dell'imputato ai fatti. Anche in questo caso, e ricalcando la pronuncia del giudice di appello, la Cassazione ha chiarito che il DNA nucleare, utilizzato per identificare Bossetti, costituisce la parte più rilevante ai fini identificativi, mentre il DNA mitocondriale non presenta la stessa precisione nella discriminazione individuale, essendo trasmesso esclusivamente per via materna.

---

<sup>123</sup>Cass. Pen. Sez. I, 20.11.2013, n. 48907

Un'altra importante questione riguardava la gestione del materiale probatorio e l'equilibrio tra le esigenze investigative e il diritto alla difesa.

La difesa di Bossetti ha lamentato la mancata possibilità di ripetere alcune delle analisi sul DNA, soprattutto in relazione al campione raccolto sugli indumenti della vittima. In particolare, è stata sollevata la questione dell'irripetibilità dell'accertamento tecnico, in quanto il campione biologico disponibile sarebbe stato esaurito durante le prime analisi.<sup>124</sup>

La Cassazione ha chiarito che, in situazioni in cui il campione biologico è esiguo o non riproducibile, l'accertamento tecnico irripetibile è legittimo e non viola il diritto alla difesa, purché venga garantita la partecipazione della difesa agli atti successivi e la possibilità di contestare i risultati. In tal senso la Corte ha, inoltre, sottolineato come la difesa di Bossetti fosse stata coinvolta in tutte le fasi successive delle analisi, potendo così esercitare il proprio diritto di controllo e controesame dei risultati scientifici.

Nel confermare la sentenza d'appello, oltre alla prova del DNA, la Corte di Cassazione ha analizzato la consistenza del quadro indiziario complessivo a carico di Bossetti.

La difesa ha cercato di disarticolare il valore probatorio ottenuto degli indizi raccolti sostenendo che si trattasse di elementi insufficientemente collegati tra loro e talmente poco chiari che non avrebbero potuto dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell'imputato.

La Corte ha confermato la validità delle prove raccolte a carico dell'imputato, rilevando che, sebbene il DNA fosse l'elemento cardine, altri indizi convergevano verso la colpevolezza di Bossetti e, tra questi indizi, la Corte ha menzionato la presenza del furgone di Bossetti nella zona del delitto, ripreso più volte dalle telecamere di sorveglianza, nonché quella di materiali tipici dei cantieri edili, come la calce e le sfere metalliche sul corpo della vittima; tali elementi erano, secondo la Corte, compatibili con l'attività lavorativa dell'imputato. Inoltre, rilevante nella decisione fu anche il comportamento dell'imputato durante le indagini, comprese le sue dichiarazioni reticenti e le intercettazioni ambientali, che hanno indicato un certo grado di colpevolezza.

In relazione alla valutazione degli indizi, dunque, la Suprema Corte ha richiamato i criteri stabiliti dall'art. 192, comma 2, c.p.p., secondo cui gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti per poter portare a una condanna. Nel caso di specie, questi requisiti erano

---

<sup>124</sup>Cass. Pen. Sez. I, 20.11.2013, n. 48907

stati, a parere dei giudici, pienamente soddisfatti, infatti, tutti gli indizi risultavano coerenti se combinati tra loro, contribuendo a formare un quadro probatorio univoco.<sup>125</sup>

In riferimento al giusto processo, infine, la difesa aveva lamentato presunte violazioni delle garanzie procedurali con particolare riferimento alla conduzione delle indagini e alla raccolta delle prove.

Più in particolare, la difesa aveva criticato l'utilizzo delle intercettazioni e la presunta violazione del diritto alla riservatezza durante la custodia cautelare.

Nonostante tale ultima doglianza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il diritto al giusto processo fosse stato pienamente rispettato e che non vi fossero state irregolarità tali da invalidare l'intero procedimento, sottolineando come le indagini erano state condotte nel pieno rispetto dei principi costituzionali e delle norme del codice di procedura penale, garantendo a Bossetti tutte le possibilità di difesa. Infatti, l'uso delle intercettazioni e dei tabulati telefonici era stato autorizzato da provvedimenti giudiziari motivati e necessari.

La sentenza della Corte di Cassazione nel caso di Yara Gambirasio ha rappresentato l'ultimo tassello di un complesso iter giudiziario, consolidando la condanna di Massimo Bossetti all'ergastolo. Sul piano giuridico, la decisione della Suprema Corte ha affrontato questioni cruciali relative all'uso della prova scientifica, alla gestione del materiale probatorio e ai diritti dell'imputato.

La Cassazione, nel ribadire la validità della prova del DNA come elemento centrale del processo, ha sottolineato l'importanza di un quadro indiziario complesso e coerente, confermando, inoltre, il rispetto delle garanzie difensive e assicurando il diritto a un giusto processo in tutte le fasi del procedimento.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup>Cass. Pen. Sez. I, 20.11.2013, n. 48907

<sup>126</sup>Cass. Pen. Sez. I, 20.11.2013, n. 48907

## CONCLUSIONI

La violenza di genere rappresenta uno dei fenomeni sociali e criminali più diffusi e complessi da affrontare, sia dal punto di vista della prevenzione che dell'individuazione del responsabile.

Le sue radici, come visto all'interno della presente dissertazione, sono profondamente intrecciate con dinamiche culturali, sociali ed economiche che perpetuano le disuguaglianze di potere tra i generi, rendendo necessario un approccio multidisciplinare per combatterla.

In Italia, la crescente consapevolezza dell'urgenza di affrontare questa problematica ha portato a significativi sviluppi in ambito normativo, come il passaggio dalla concezione patriarcale del c.d. Codice Rocco ai più recenti sviluppi legislativi come la legge n. 66 del 1996 che permetteva, finalmente, l'introduzione di molteplici figure di reato, come la violenza sessuale prevista all'art. 609 bis c.p., che hanno profondamente mutato la reazione dell'ordinamento rispetto all'eventuale compimento di un'azione delittuosa nei confronti dell'altro sesso.

Ad ogni modo, uno degli interventi normativi più recenti e rilevanti è rappresentato dalla Legge n. 69 del 19 luglio 2019, conosciuta come "Codice Rosso", infatti, questa riforma ha introdotto importanti modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, accelerando le procedure giudiziarie in caso di violenza domestica e di genere.

Più in particolare, il Codice Rosso prevede, tra le principali innovazioni, l'obbligo per le autorità di intervenire tempestivamente entro tre giorni dalla denuncia e di adottare misure di protezione immediate per le vittime, rafforzando l'efficacia delle misure cautelari e permettendo di contenere i rischi a cui le vittime sono esposte in contesti di pericolo immediato.

Altro aspetto importante da sottolineare, e già ampiamente evidenziato durante la trattazione, è invece rappresentato dalla ricerca e dell'analisi delle prove fisiche, in particolare del DNA, si è rivelata centrale per la lotta contro la violenza di genere.

La presente trattazione ha esaminato, inoltre, come il metodo di raccolta, conservazione e analisi del DNA possa giocare un ruolo cruciale nella gestione dei casi di violenza di genere, specialmente negli episodi di violenza sessuale. Il DNA, infatti, non solo costituisce una delle prove più inconfutabili nel contesto delle indagini forensi, ma è



anche un elemento fondamentale per ricostruire gli eventi e stabilire l'identità dell'aggressore con un elevato grado di certezza.

Una delle prime conclusioni che emergerebbe è costituita dal fatto che la raccolta tempestiva ed efficace delle prove genetiche può fare la differenza tra una condanna e l'impunità. Nei casi di violenza sessuale, per esempio, il prelievo del DNA dalle vittime deve essere eseguito entro un arco di tempo limitato per evitare il deterioramento delle prove, implicando la necessità di una formazione adeguata agli operatori sanitari e alle forze dell'ordine, affinché siano in grado di gestire in modo competente e sensibile le vittime e i materiali probatori. Gli strumenti utilizzati per il prelievo del DNA, come i kit di raccolta delle prove nelle aggressioni sessuali, devono essere costantemente aggiornati e distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio per garantire che non vi siano lacune operative che possano compromettere la qualità delle prove.

Come evidenziato, poi, l'evoluzione tecnologica nel campo dell'analisi del DNA ha permesso di ottenere risultati sempre più precisi, riducendo il margine di errore e ampliando le possibilità di identificazione. Più in particolare, l'uso di tecniche avanzate come il sequenziamento di nuova generazione e l'ampliamento delle banche dati genetiche a livello nazionale e internazionale hanno rafforzato la capacità delle forze dell'ordine di collegare crimini commessi in momenti diversi o in aree geografiche differenti, rendendo più facile l'identificazione di criminali seriali.

D'altro canto, però, anche in ipotesi di maggiore ritardo nell'individuazione e campionamento delle prove biologiche, l'analisi del DNA si è rivelata fondamentale per arrivare all'individuazione del responsabile.

Sul piano della efficacia delle indagini, quindi, l'introduzione delle prove genetiche nel contesto giudiziario ha migliorato significativamente l'efficacia delle prime; in quest'ottica basti richiamare quanto sottolineato nei tre delitti analizzati; tutti sono stati risolti prevalentemente attraverso il ricorso a prove biologiche nonostante il trascorrere del tempo e l'assenza di altri elementi univoci.

E' comunque essenziale che le indagini non si concentrino esclusivamente sulle prove genetiche, ma adottino un approccio più ampio che includa testimonianze, prove circostanziali, e l'uso di altre tecniche investigative (in tal senso la presente trattazione ha evidenziato come il rafforzamento della collaborazione tra diverse discipline –

criminologia, medicina legale, scienze sociali e giurisprudenza – sia fondamentale per una gestione efficace dei casi di violenza di genere).

Inoltre, notevole importanza assumerebbero, da un lato, il DPCM 24/11/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/01/2018) che ha introdotto “Le Linee Guida Nazionali per le Aziende sanitarie riguardanti il soccorso e l'assistenza alle donne vittime di violenza maschile” stabilendo l'istituzione di un percorso di protezione per le donne che subiscono violenza, denominato “Codice Rosa”, e dall'altro, l'istituzione e il corretto funzionamento dei Centri Antiviolenza, strutture che mettono a disposizione una varietà di servizi per le donne vittime di violenza.

## BIBLIOGRAFIA

A. Roiati | *La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi tra interventi di riforma incertezze interpretative e prospettive*. (n.d.). [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).  
<https://www.sistemapenale.it/it/articolo/roiati-la-fattispecie-dei-maltrattamenti-contro-familiari-e-conviventi-tra-interventi-di-riforma-incertezze-interpretative-e-prospettive-de-iure-condendo>

Admin. (2024, July 23). *Accertamento medico-legale di violenza sessuale*. *Medicinapertutti.it*. <https://www.medicinapertutti.it/argomento/accertamento-medico-legale-di-violenza-sessuale/>

Alessandra, C., & Alessandra, C. (2022, December 5). *Il matrimonio forzato | Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.it*. Il Portale Giuridico Online per I Professionisti - Diritto.it. <https://www.diritto.it/il-matrimonio-forzato/>

Angeletti, Gloria & Barbaro, Luisa & Beninato, Laura & Borsari, Silvana & Bucciantini, Sandra & Canavese, Antonella & Castagna, Paola & Citernesì, Angela & Chiara, Lavinia & Palma, Emanuella & Silvio, Maria & Dei, Metella & Dogà, Giorgia & Donvito, Vita & Dubini, Valeria & Falcieri, Marcella & Fiori, Manuela & Fiorillo, Francesca & Gallicchio, Anna & Viora, Elsa. (2022). *Raccomandazioni per l'assistenza alla donna vittima di violenza sessuale* (Fondazione Confalonieri Ragonese, maggio 2020).

Ansa, A. (2023, November 24). *Violenza donne: nei pronto soccorso il codice rosa che tutela - Sanità - Ansa.it*. Agenzia ANSA.  
[https://www.ansa.it/canale\\_saluteebenessere/notizie/sanita/2023/11/24/violenza-donne-nei-pronto-soccorso-il-codice-rosa-che-tutela\\_366f029e-594b-42d5-8489-b0b5cd129250.html](https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2023/11/24/violenza-donne-nei-pronto-soccorso-il-codice-rosa-che-tutela_366f029e-594b-42d5-8489-b0b5cd129250.html)

Antonio Francesco Lanzino. (n.d.). *L'infermiere di triage e le vittime di violenza*. *Unitelma Sapienza*. Cap. 3, 19-21, <https://www.apsilef.it/wp-content/uploads/2023/09/LInfermiere-di-triage-e-le-vittime-di-violenza-Lanzino-Antonio-Francesco.pdf>

Associazione Nazionale D.i.Re, I Centri Antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili, (<https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2014/06/LizKelly-DefinizioneCentroAntiviolenza.pdf>)

Astrup BS, Ravn P, Thomsen JL, Lauritsen J. Patterned genital injury in cases of rape—a case-control study. *J Forensic Leg Med* 2013;20(05):525–529. Doi: 10.1016/j.jflm.2013.03.003

*Audizione dell'Istituto Nazionale di Statistica presso la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*. (2024, January 23). <https://www.istat.it/it/archivio/293327>

Benedetto, G., Zampi, M., Messori, M. R., & Cingolani, M. (2008). Stalking: aspetti giuridici e medico-legali. *Rivista Italiana Di Medicina Legale*, 1, 155–161. <https://u-pad.unimc.it/bitstream/11393/46596/1/Estratto%20Stalking.pdf>

Burg, A., Kahn, R., & Welch, K. (2011). DNA testing of sexual assault evidence. *Journal of Forensic Nursing*, 7(3), 145–152. <https://doi.org/10.1111/j.1939-3938.2011.01111.x>

Buscemi, L., Alù, E. C. M. R. M., D'Ambrosio, A., Gino, S., Fattorini, P., Lancia, M., Linarello, P., Margiotta, G., Nutini, L., Piccinini, A., Spinelli, I., Tettamanti, C., & Venturi, M. (2013). Linee Guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento. *Genetisti Forensi Italiani*. <https://dissem.in/p/20004906/linee-guida-per-la-repertazione-di-tracce-biologiche-per-le-analisi-di-genetica-forense-nel-percorso-assistenziale-delle-vittime-di-violenza-sessuale-eo-maltrattamento>

Canale, M. L. (2021, February 2). La prova scientifica e il caso Bossetti. *Ius in Itinere*. <https://www.iusinitinere.it/la-prova-scientifica-e-il-caso-bossetti-35031>

Cass. Pen. Sez. I, 12/2/2015, n. 6247

Cass. Pen. Sez. I, 20.11.2013, n. 48907

Cass. Pen. Sez. II, 24.9.2008, 37708

Cass. Pen. Sez. II, 24.11.2011, 45929

Cass. Pen. Sez. IV, 12.2.2009, n. 25918

Cass., sez. III, 01 febbraio 2006, n° 3943

*Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova | Strumenti internazionali: Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993)*. (n.d.). [https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleeliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27)

*Codice Rosa, Pronto Soccorso per le vittime della violenza - Regione Toscana*. (n.d.). <https://www.regione.toscana.it/-/codice-rosa>

Consiglio d'Europa, "*Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*" (*Convenzione di Istanbul*) (2011).

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (*Convenzione di Istanbul*), art. 3, lett. b.

Corte Cost. 19 dicembre 1968 n.126, in *Giur. Cost.*

Corte cost. 23 novembre 1961 n. 64, pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" n. 300 del 2 dicembre 1961.

*Cos'è la violenza. Tutti i tipi di violenza. Fisica, psicologica e non solo.* (2018, June 15). Nuovo Maschile. <https://www.nuovomaschile.org/risorse-ed-eventi/articoli/cose-la-violenza/>

Corte d'Assise di Bergamo, sentenza n. 1/16, Cap. 15-16-17-18.

Corte d'Assise di Bergamo, sentenza n. 1/16, pag. 30 ss

Corte d'Assise di Bergamo, sentenza n. 1/16, pag. 67 e ss.

Council of Europe. (2024, March 13). La Convenzione di Istanbul entra in vigore per l'Unione europea. *Portal*. <https://www.coe.int/it/web/portal/-/istanbul-convention-enters-into-force-in-respect-of-the-european-union>

*Cyber-Stalking*. (2019, November 4). Polizia Postale. <https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberstalking/cyber-stalking/index.html>

De Silva, Banuka & Dharmasiri, K. S. & Buddhadasa, Anuruddhika & Rannaweera, K.G.N.U. (2021). Criminal Investigation: A Brief Review of Importance of Biological Evidence, pag. 9-10.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017

<https://www.istat.it/it/files//2020/11/LineeGuidaSoccorsoViolenzaDonne2017.pdf>

Demurtas (2022), «Il riconoscimento delle pratiche di lavoro dell'associazionismo femminile e femminista nel sistema dell'antiviolenza italiano» in *Welfare e Ergonomia*.

Enrico di Bella (n.d.) La violenza economica. In *Dipartimento Di Scienze Politiche E Internazionali Università Di Genova*. <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2023/12/di-Bella-GEne2023.pdf>

*EUR-LEX - 52022PC0105 - IT - EUR-LEX*. (n.d.). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105>

Fabio Basile. (2019, November 20). *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco. . . al Codice Rosso | DPU | Diritto Penale e Uomo*. DPU | Diritto Penale E Uomo. [https://dirittopenaleuomo.org/contributi\\_dpu/la-tutela-delle-donne-dalla-violenza-delluomo-dal-codice-rocco-al-codice-rosso/](https://dirittopenaleuomo.org/contributi_dpu/la-tutela-delle-donne-dalla-violenza-delluomo-dal-codice-rocco-al-codice-rosso/)

FRANCESCO MACRI'. (n.d.). La giurisprudenza di legittimità sugli atti sessuali tra interpretazione estensiva e analogia in malam partem. *DIRITTO PENALE E PROCESSO N. 1/2007*.

Genetisti Forensi Italiani, G., Pelotti, S., F, D. S., Buscemi, L., Carnevali, E., Alù, M., D'Ambrosio, A., Gino, S., Fattorini, P., Lancia, M., Linarello, P., Margiotta, G., Nutini, L., Piccinini, A., Spinelli, I., Tettamanti, C., & Venturi, M. (2013). *Linee Guida per la*

*reperazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento.*

<https://iris.unito.it/handle/2318/135350>

Germana Carobene. CALUMET – intercultural law and humanities review. (n.d.).

*Matrimoni forzati implicazioni interculturali e connessioni giuridiche.*

Gestione della violenza sessuale in AAS 5 Friuli occidentale. (n.d.). In *DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA DIPARTIMENTO EMERGENZA.*

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.procura.pordenone.giustizia.it%2Fcomponent%2Fphocadownload%2Fcategory%2F2-documenti%3Fdownload%3D22%3Aprotocollo-operativo-per-la-gestione-della-violenza-sessuale-in-aas-n-5&psig=AOvVaw1i8S6rJ0bLs5ZjVmI4W9nA&ust=1723557577046000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwjI0oG7zu-HAxUAAAAAHQAAAAAQBA>

Giovanni Ziccardi. (n.d.). Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici. *Rassegna Italiana Di Criminologia.*

<https://core.ac.uk/reader/322533320>

Giuffrè - DeJure. (n.d.).

[https://dejure.it/#/ricerca/commentato\\_documento?idDatabank=47&idDocMaster=5060621&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento?idDatabank=47&idDocMaster=5060621&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false)

Giuseppe De Lalla (2024, February 10). *L'esame del Dna nei casi di sospetta violenza sessuale. Efficacia e criticità. La Banca Dati del Dna.* | Studio Legale De Lalla. Studio Legale De Lalla | <https://www.studiolegaledelalla.it/dna-violenza-sessuale-banca-dati-dna/>

Graversen, T., Mortera, J., & Lago, G. (2019). The Yara Gambirasio case: combining evidence in a complex DNA mixture case. *Forensic Science International Genetics*, 40, pag. 53. <https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.12.010>

*I dati sulla violenza di genere in Italia | Consiglio Nazionale delle Ricerche.* (n.d.).

<https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/12373/i-dati-sulla-violenza-di-genere-in-italia>

*Il DNA come strumento di identificazione, esigenze investigative e diritti della persona: uno sguardo alla giurisprudenza ed alla prassi.* (n.d.). MD.

<https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dna-come-strumento-di-identificazione-esigenze-investigative-e-diritti-della-persona-uno-sguardo-alla-giurisprudenza-ed-alla-prassi>

*Importanza della catena di custodia per l'acquisizione probatoria.* (n.d.). NuovoSito.

<https://www.consulenzageneticaforense.it/blog-detail/post/114216/importanza-della-catena-di-custodia-per-l-acquisizione-probatoria>

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). (2023). *Rapporto sui Centri Antiviolenza*. [Online PDF]. Disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/files//2023/11/reportCAV.pdf>

Italia, Il Presidente della Repubblica, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, art. 48, Legge 27 giugno 2013, n.77 (<https://www.gazzettaufficiale.it/>)

Katia Demofonti. (2014). Violenza contro le donne: Violenza da parte del partner e violenza sessuale contro le donne. *Informativa OMS*, n 239. [https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_3664\\_listaFile\\_itemName\\_10\\_file.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3664_listaFile_itemName_10_file.pdf)

*La sentenza di primo grado per l'omicidio di Yara Gambirasio*. (2016, October 5). <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4976-la-sentenza-di-primo-grado-per-l-omicidio-di-yara-gambirasio>. 18-22 pag.

Latino, A. (2019, January 1). Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul. *La Rivista Il Mulino*, 14(1), 165–186. Retrieved April 8, 2024, from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7260341>

Lavecchia, V. (2017, May 23). *Processo di analisi forense e catena di custodia*. Informatica E Ingegneria Online. <https://vitolavecchia.altervista.org/processo-analisi-forense-catena-custodia/>

Law, B. (2023, August 21). *How reliable is DNA evidence in sexual assault cases?* Berry Law. <https://jsberrylaw.com/blog/how-reliable-is-dna-evidence-in-sexual-assault-cases/>

Lazzini, F. (2024, June 27). La catena di custodia della digital evidence - ICT Security Magazine. *ICT Security Magazine*. <https://www.ictsecuritymagazine.com/articoli/la-catena-di-custodia-della-digital-evidence/>

Legge 15 ottobre 2013, n.119

Legge 19 luglio 2019, n.69

Legge 19 maggio 1975, n. 151. (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1982 in (GU n.135 del 23-05-1975)*)

Legge 23 aprile 2009, n. 38

Legge 24 novembre 2023, n. 168

Legge 27 settembre 2021, n. 134

Legge 4 aprile 2001, n.442

Legge 15 febbraio 1996, n. 66

LEO, G., Il prelievo coattivo di materiale biologico nel processo penale e l'istituzione della banca dati nazionale del DNA, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2011, pp. 931 ss.

*Lesioni e rilievi extragenitali Medicina-legale.eu.* (n.d.). [http://www.medicina-legale.eu/2977-Lesioni\\_e\\_rilievi\\_extragenitali.html](http://www.medicina-legale.eu/2977-Lesioni_e_rilievi_extragenitali.html)

Lincoln C, Perera R, Jacobs I, Ward A. Macroscopically detected female genital injury after consensual and non-consensual vaginal penetration: a prospective comparison study. *J Forensic Leg Med* 2013;20(07):884–901. Doi: 10.1016/j.jflm.2013.06.025  
M. MARATONA, Cyberstalking: profili normativi e giurisprudenziali degli atti persecutori sul web, come interviene l'ordinamento quando le condotte moleste si trasferiscono sulla rete, 12.07.2021, consultabile online sul sito Altalex.com.

Marco Salvi. (n.d.). Dalla parte delle donne: tutela e assistenza nei casi di violenza. Il punto di vista del medico legale. *S.C. Medicina Legale ASL 3 "Genovese."*  
Merli, A. (2015). Violenza di genere e femminicidio. *Diritto Penale Contemporaneo*, 15-18. <https://pubblicazioni.unicam.it/handle/11581/387237>

Ministero dell'interno. Sito Web: <https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/violenza-genere>

*Misure dell'UE per porre fine alla violenza contro le donne.* (n.d.). Consilium. <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-measures-end-violence-against-women/>

Mullen, P. E., Pathé, M., & Purcell, R. (2009). *Stalkers and their victims*. Cambridge University Press.

Nocera, A., Calaresu, A., & Cerrato, C. (2024, April 4). Maltrattamenti contro familiari e conviventi. *IUS*.  
<https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/6283982/Documento?ticket=AQIC5wM2LY4SfczflWqRua2HXPZ80jvqqf6oGIx94AZ-Im0.%2aAAJTSQACMDMAAINLABM2NDE1MTY2OTk0OTkyOTU3MjYyAAJTMQACMDE.%2a>

*One LEGALE.* (n.d.). <https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-583-bis-c-p-pratiche-di-mutilazione-degli-organi-genitali-femminili/C3CI0000004010?searchId=2444939948&pathId=67972fcb15a2c&offset=0&contentModuleContext=all>

*One LEGALE.* (n.d.). <https://onelegale.wolterskluwer.it/document/art-558-bis-c-p-costrizione-o-induzione-al-matrimonio/C3CI0000004376?searchId=2447984294&pathId=299477d894097&offset=0&contentModuleContext=all>



Orellana-Campos, C. (2020). Genital Injuries: Are They Telling us Something about Sexual Violence? *Revista Brasileira Ginecologia E Obstetricia*, 42(02), 106–113.  
<https://doi.org/10.1055/s-0040-1701465>

*Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2023 - L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa.* (n.d.). [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).  
<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-3-2023-ladesione-dellunione-europea-alla-convenzione-di-istanbul-del-consiglio-deuropa>

Parodi, C. (2024, April 11). Prevenzione e contrasto della violenza di genere: nuovi termini e modi per le richieste di misure cautelari. *IUS*.  
<https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/10775074/Documento?ticket=AQIC5wM2LY4Sfcx16JYG3wQDiUWSW5ZN7VVRf6hOR1GRF8o.%2aAAJTSQACMDMAAINLABM1NTQ0NTYxOTY2MzIyNTMxOTUwAAJTMQACMDE.%2a>

Penale, R. G. (2017, November 1). *Omicidio Yara: la sentenza della Corte di Assise di Appello di Brescia*, pag.37,38. *Giurisprudenza Penale*.  
<https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/11/01/omicidio-yara-la-sentenza-della-corte-assise-appello-brescia/>

Penale, R. G. (2023, May 11). *Violenza sessuale: ai fini della consumazione del reato è richiesta la mera mancanza di consenso e non la manifestazione di dissenso.* *Giurisprudenza Penale*. <https://www.giurisprudenzapenale.com/2023/05/11/violenza-sessuale-ai-fini-della-consumazione-del-reato-e-richiesta-la-mera-mancanza-di-consenso-e-non-la-manifestazione-di-dissenso/>

Pepè, G. (2019). *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia? Qualche approfondimento sul fenomeno ed un primo commento alla norma volta a contrastarlo, contenuta nel Disegno di Legge “Codice Rosso.”*  
<https://boa.unimib.it/handle/10281/300679>

PIETRALUNGA, S., Profili costituzionali delle nuove norme a tutela della libertà sessuale e problematiche criminologiche, in *Riv. It. Med. Leg.*, IV, 1988, p. 1175; l'autrice si riferisce alla fattispecie contenuta nel DDL n° 996 del 1984, che già presentava la nozione di “atti sessuali”.

Pokupcic, Kristina. (2017). Blood as an Important Tool in Criminal Investigation. *Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation*. 3. 10.19080/JFSCI.2017.03.555608.

Procaccianti, P., Argo, A., Milone, L., Fleres, P., Bertol, E., Bonifacio, A., Cecchi, R., Dall'Acqua, P., De Luca, L., Di Vella, G., Guarino, R., Madea, B., Pascali, Scorretti, C., Seidita, G., Sortino, C., Trignano, C., Triolo, Vella, M., Zerbo, S. (2011). *Conoscenze fondamentali della patologia forense per il sanitario non specialista in medicina legale. Conoscenze Fondamentali Della Patologia Forense.*  
<https://pure.unipa.it/en/publications/conoscenze-fondamentali-dellapatologia-forense-per-il-sanitariono-2>

Redazione. (2021, April 14). *Crimini d'odio contro le donne: il modello patriarcale nel sistema penale italiano*. Rete Contro L'odio.  
<https://www.retecontrolodio.org/2021/03/09/crimini-d-odio-contro-le-donne-modello-patriarcale-sistema-penale/>

Redazione. (2021, November 23). *Codice Rosso per la violenza sulle donne. Il delicato ruolo del Pronto Soccorso e del medico di medicina generale*. La Voce Dei Medici.  
<https://www.lavoceideimedicisti.it/2021/11/22/codice-rosso-per-la-violenza-sulle-donne-il-delicato-ruolo-del-pronto-soccorso-e-del-medico-di-medicina-generale/>

Regione Veneto, Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, Legge Regionale 23 aprile 2013, n.5 (<https://www.regione.veneto.it/>)

Root. (2019, February 1). *Violenza contro le donne nella società contemporanea - Lettere dalla facoltà*. Lettere Dalla Facoltà.  
<https://letteredallafacolta.univpm.it/violenza-contro-le-donne-nella-societa-contemporanea/>

Russell, Diana E.H., e Marcela Lagarde. "Il concetto di femminicidio: Evoluzione da categoria politica a concetto giuridico." In *Studi sulla violenza di genere: Analisi sociologica e antropologica*. 2024

Salemi, E. (2023, November 20). Violenza sessuale. *Altalex*.  
<https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2014/01/31/violenza-sessuale>

Santoni, C. (2022) «La violenza di genere agita e rappresentata nel mondo giovanile». Op. cit., p. 87.

Sara Di Giovanni. (n.d.). IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE: RIFLESSIONI COSTITUZIONALMENTE ORIENTATE IN TEMA DI CONSENSO\*. *La Rivista "Gruppo Di Pisa,"* Fascicolo n. 1/2023.  
[https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Sara\\_Di\\_Giovanni\\_-\\_Il\\_reato\\_di\\_violenza\\_sessuale.pdf](https://gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Sara_Di_Giovanni_-_Il_reato_di_violenza_sessuale.pdf)

Scientifica, R. (2024, April 2). Omicidio commesso a seguito di atti persecutori: per le Sezioni Unite è integrato un reato complesso. *IUS*.  
<https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/9436937/omicidio-commesso-a-seguito-di-atti-persecutori-per-le-sezioni-unite-e-integrato-un-reato-complesso>

Sciutteri, D. (2022). Reati culturalmente motivati e ignorantia legis: a margine della prima sentenza di legittimità sulle mutilazioni genitali femminili (nota a Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2021, n. 37422), pag. 3-5. *Stato Chiese E Pluralismo Confessionale*.  
<https://doi.org/10.54103/1971-8543/17674>

Simona Gaudi. (n.d.). EPIGENETICA DELLA VIOLENZA SULLA DONNA. *Dipartimento Di Ambiente E Salute, Istituto Superiore Di Sanità, Roma*.  
SOFIA BRASCHI. (n.d.). LA NOZIONE DI "VIOLENZA DOMESTICA" FRA TUTELA DEI DIRITTI UMANI e SISTEMA PENALE\*. *CRIMINALIA*.

Spinelli, Barbara. *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*. Milano: Franco Angeli, 2008.

Staiti, N., Gentile, F., Pilli, E., & Lago, G. (2019). *The Yara Gambirasio case: Collection strategy and mass screening used to find the perpetrator DNA in a difficult scenario*. *Forensic Science International: Genetics Supplement Series*, 7, Fig. 1, p. 445. Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Parma, Italy; Dipartimento di Biologia, Università di Firenze, Firenze, Italy.

Staiti, N., Gentile, F., Pilli, E., & Lago, G. (2019). The Yara Gambirasio case: Collection strategy and mass screening used to find the perpetrator DNA in a difficult scenario. *Forensic Science International: Genetics Supplement Series*, 7(2), 93-94. Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche, Parma, Italy; Dipartimento di Biologia, Università di Firenze, Firenze, Italy. <https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2019.10.045>

*STATUTO DEL GRUPPO DEI GENETISTI FORENSI ITALIANI (Ge.F.I)*. (n.d.). Denominazione, Sede, Natura E Finalità - Art. 4. [https://www.gefi-isfg.org/temp/STATUTO%20GEFI\(6\).pdf](https://www.gefi-isfg.org/temp/STATUTO%20GEFI(6).pdf)

Sterzik, V., Panzer, S., Apfelbacher, M. *et al.* Ricerca di tracce biologiche su materiali diversi utilizzando una sorgente di luce forense e fotografia a infrarossi. *Int J Legal Med* 130 , 599–600 (2016). <https://doi.org/10.1007/s00414-015-1283-2>

TOVANI S. - TRINCI A. (a cura di), I delitti contro la libertà sessuale, cit., p. 738.

Ugur Demir, Yasin Etli, Mahmut Asirdizer (2024). Examination of bone fractures in women exposed to domestic violence (Tokat-Turkey), *Journal of Forensic and Legal Medicine*, Volume 104, 102687, ISSN 1752-928X, <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2024.102687>.

*Una nuova legge sul contrasto alla violenza sulle donne – Ultim'ora*. (2023, December 4). *Ultim'ora*. <https://online.scuola.zanichelli.it/ultimora/2023/12/04/una-nuova-legge-sul-contrasto-alla-violenza-sulle-donne/>

Unipd, strumenti internazionali. Sito Web [https://unipdcentrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-sulleliminazione-della-violenzacontro-le-donne-1993/27](https://unipdcentrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleliminazione-della-violenzacontro-le-donne-1993/27)

United Nations, Statistical framework for measuring the gender-related killing of women and girls (also referred to as “femicide/feminicide”) (<https://www.un.org/en/>) Citato in Upday, *Femminicidi: una donna uccisa ogni tre giorni, ma mancano dati per fermare le violenze*, YouTube (2022) (<https://www.youtube.com/watch?v=3-k3rjtmGuA>)

Violenza, O. S. (n.d.). *La violenza psicologica sulle donne - Osservatorio sulla violenza*. <https://www.osservatoriovioolenza.org/informazione-formazione/violenza-psicologica>

Vittime di crimini violenti. Aspetti giuridici, psicologici, psichiatrici, medicolegali, sociologici e criminologici. Legale Penale 2014. Casale- De Pasquali Lembo.  
*World Health Organization*. (n.d.). World Report on Violence and Health. Chapter 6 "sexual violence". 2002, Geneva.  
[https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42495/9241545615\\_eng.pdf?sequence=1](https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1)

## RINGRAZIAMENTI

Vorrei innanzitutto ringraziare la Professoressa Caenazzo, la mia Relatrice, per la grande disponibilità e professionalità dimostratami in questi mesi di lavoro: i Suoi suggerimenti sono stati preziosi. Grazie per avermi seguita e supportata nella realizzazione di questo progetto.

Inoltre, al termine di questo percorso non posso non dedicare questo spazio per ringraziare le persone più importanti della mia vita, coloro che hanno contribuito con sostegno costante alla realizzazione dello stesso e che mi sono stati vicini durante la mia carriera universitaria (e non solo).

Con tutto il mio cuore, ringrazio in primis, i miei genitori, colonne portanti della mia vita e mio indiscusso punto di riferimento. Vi ringrazio per gli immensi sacrifici fatti sin d'ora, se oggi sono riuscita a realizzare questo grande sogno è solo grazie a voi; questo mio traguardo è anche il vostro.

Non posso che essere così orgogliosa di vedere la felicità e l'emozione nei vostri occhi oggi.

Grazie per il vostro supporto, per aver gioito con me ad ogni mio risultato, ad ogni mio 30L e ad ogni step superato del concorso, ma anche per essermi sempre stati vicini nei momenti bui, che non sono di certo mancati.

Grazie per aver creduto in me sin dal primo giorno, anche di più di quanto ci credessi io, per la vostra stima costante, per i vostri preziosi insegnamenti, per il vostro incondizionato amore e per i vostri valori che mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi. Vi sarò eternamente grata.

Un ringraziamento speciale va a te caro fratellino Gianmarco, che ormai piccolo non sei più, essendo più alto di me, ma che per me resterai sempre il bimbo di cui prendermi cura. Sei il regalo più bello che i nostri genitori potessero farmi.

Grazie per il tuo sostegno, per la tua complicità, per avermi sempre strappato un sorriso anche quando facevi confusione mentre studiavo o quando prima di ogni esame, scherzavi sempre sul fatto che avrei preso un voto basso mentre alla fine ottenevo sempre di più.

Grazie per le infinite ore passate in macchina, nella tratta Lissaro-Piazzola e viceversa e per tutte le serate passate ad aiutarti a fare i compiti.

Spero di essere il tuo esempio di vita e che seguirai ogni mio consiglio che in ogni momento sarò pronta a darti.

Ti voglio un bene dell'anima.

Un grazie di cuore va a te Riccardo che non hai smesso di credere in me, che nonostante tutto, mi sei sempre stato vicino e non mi hai mai mollato la mano anche quando il tempo che riuscivo a dedicarti per lo studio era molto poco. Ti chiedo scusa per le poche attenzioni che sono riuscita a darti durante le sessioni e per riuscire ad addormentarmi anche alle 9 di sera dopo una giornata passata sui libri

Grazie per avermi sempre supportato e sopportato nei momenti di ansia prima di ogni esame, nei momenti di “spero che domani vada bene dopo tutto quello che ho studiato”, per non aver mai dubitato sulle mie capacità e per essere stato la mia luce nei momenti più bui.

A Miriam, la mia migliore amica. A noi che ci siamo conosciute da quel famigerato scambio ad Amsterdam e da quel giorno non ci siamo più lasciate. Sappi che sei stata di fondamentale importanza e per sempre lo sarai, anche a distanza di centinaia di km. Ti prometto che non cambierò nulla tra di noi

Grazie per aver condiviso ogni singolo momento della nostra vita, per il tuo sostegno incondizionato, per essere stata la mia spalla nei momenti di sconforto, per aver sempre ascoltato le mie paranoie e per aver creduto sempre nelle mie capacità. Grazie per i tuoi preziosi consigli, per i tuoi audio da 8 minuti, per la tua complicità e per la tua tranquillità anche mentre mangiavamo la buonissima crepe salata di Parigi e mentre sentivamo “allarme bomba al Louvre”.

Grazie per ogni risata, per ogni sorriso e per ogni momento condiviso.

Grazie per essere così pura e autentica.

Un grazie speciale va a voi mie care compagne di università, nonché amiche: Giulia, Giorgia, Lorenza che siete state parti fondamentali di questo mio percorso. Grazie per aver trascorso con ognuna di voi momenti indimenticabili, per avermi sostenuta nei

momenti di panico, negli attimi di ansia e negli scleri giornalieri in preparazione di un esame.

Grazie per esserci sempre state nei momenti in cui ho ricevuto le mie più grandi soddisfazioni, nei momenti di gioia e nei festeggiamenti dopo ogni singolo esame.

Come non dimenticare Volpe e la sua temutissima giustizia, Manly e i suoi outfit discutibili, le ore passate in aula studio, il caffè da Mario, l'aula C, E, Ederle che dopo 5 anni non abbiamo ancora imparato, le risate incessanti quando mi è caduto il computer addosso ad Antonio e infine tutti i mattoni di libri, articoli, commi che sono stati parte integrante di questo viaggio.

Ma un grazie sincero va anche a te Lucia, che ti ho conosciuta solo all'ultimo esame e che in così poco siamo riuscite a legare così tanto, il tuo supporto sin da subito è stato fondamentale, grazie per aver reso più leggero la fine di questo lungo cammino.

Grazie di tutto ragazze, avete trasformato questo percorso in un'esperienza di vita che va ben oltre i libri.

Grazie, inoltre, a tutte le mie amiche e a coloro che, pur non essendo stati menzionati direttamente, hanno avuto un ruolo importante in questo cammino; il vostro affetto, il vostro sostegno e la vostra vicinanza sono stati per me fondamentali. Grazie di cuore per esserci stati, ognuno a modo suo, in ogni momento.

Infine, ringrazio me stessa per avercela fatta, che grazie agli infiniti sacrifici, alla mia incredibile forza, costanza e determinazione sono riuscita a raggiungere questo bellissimo traguardo.

Grazie Elena, per non aver mai mollato, per non esserti mai arresa neanche nei momenti più difficili, per averci sempre creduto e riprovato fino in fondo.

Grazie per esserti fatta in quattro per studiare per ogni esame, per il concorso e per conciliare pizzeria, ripetizioni e vita sociale, al fine di raggiungere queste immense soddisfazioni che hai ottenuto.